

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

3/2025

EDITORIALE. *Diritto, economia, politica. Chi conta di più*, Nando dalla Chiesa | DIBATTITO. *Un mondo anomico. La nuova America e la crisi del diritto internazionale*, Alberto Martinelli | INTERVENTO. *Sub affidamenti e il rischio di una via privilegiata per l'impresa mafiosa*, Pasquale Addesso | LA RICERCA. *Conflitto, spazio e criminalità. Ecologia di un agire territoriale nel caso della Valtrompia*, Nicola Cavallotti | *Il ruolo delle organizzazioni mafiose nel settore agroalimentare: il caso dell'Ortomercato di Milano*, Martina Locarni | NOTE TEORICHE. *Rapporti tra sociologia e diritto penale nel contrasto alla criminalità organizzata*, Giulia Cicolella | STORIA E MEMORIA. *Lo Stato in esilio. Cartoline dall'Asinara di Falcone e Borsellino*, Ciro Dovizio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



OSSERVATORIO
SULLA
CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

Direttore
Nando dalla Chiesa

Comitato scientifico

Anna Alvazzi del Frate, Alessandra Ballerini, Antonio Balsamo, Fabio Basile, Stefan Bielanski, Enrico Carloni, Alessandro Cavalli, Donatella Della Porta, Giovanni De Luna, John Dickie, Alessandra Dino, Massimiliano Fiorucci, John Foot, Serena Forlati, Patricia L. González Rodríguez, Elena Granata, Salvatore Lupo, Angela Lupone, Paolo Mancini, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, Alberto Martinelli (presidente), Monica Massari, Enrica Morlicchio, Marco Pedrazzi, Stefania Pellegrini, Alessandra Pioggia, Francesca Rispoli, Ambrogio Santambrogio, Rocco Sciarrone, Monica Serrano, Annalisa Tota, Francesco Tundo, Alberto Vannucci, Federico Varese, Luisa Zecca, Ugi Zvekcic

Comitato editoriale

Thomas Aureliani, Federica Cabras, Stefania Carnevale, Ciro Dovizio, Orsetta Giolo, Ombretta Ingrassi (coordinatrice), Mariele Merlati, Christian Ponti, Marzia Rosti

Comitato di redazione


Andrea Carni, Dusan Desnica, Annaclara de Tuglie, Guillem Frova, Michela Ledi, Martina Locarni, Ilaria Piovesan, Demetrio Villani, Arianna Zottarel

ISSN 2421-5635

doi: 10.54103/2421-5635/2025/11/3

Avvertenza: Le note bibliografiche sono redatte in conformità
con gli usi delle discipline di appartenenza degli autori

Edito in Diamond Open Access dalla Milano University Press
con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
su Riviste Unimi (<https://riviste.unimi.it/cross>)



INDICE

EDITORIALE

DIRITTO, ECONOMIA, POLITICA. CHI CONTA
DI PIÙ

Nando dalla Chiesa

5

DIBATTITO

UN MONDO ANOMICO. LA NUOVA AMERICA
E LA CRISI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Alberto Martinelli

7

INTERVENTO

SUB AFFIDAMENTI E IL RISCHIO DI UNA
VIA PRIVILEGIATA PER L'IMPRESA MAFIOSA

Pasquale Addesso

14

LA RICERCA

CONFLITTO, SPAZIO E CRIMINALITÀ.
ECOLOGIA DI UN AGIRE TERRITORIALE
NEL CASO DELLA VALTROMPIA

Nicola Cavallotti

26

LA RICERCA

IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE
NEL SETTORE AGROALIMENTARE: IL CASO
DELL'ORTOMERCATO DI MILANO

Martina Locarni

60

NOTE TEORICHE

RAPPORTI TRA SOCIOLOGIA E DIRITTO
PENALE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

Giulia Cicoella

90

STORIA E MEMORIA

LO STATO IN ESILIO. CARTOLINE DALL'ASINARA
DI FALCONE E BORSELLINO

Ciro Dovizio

109

Editoriale

DIRITTO, ECONOMIA, POLITICA. CHI CONTA DI PIÙ

Nando dalla Chiesa*

 NDC 0000-0001-8462-1039

Una rivista come questa non può rispettare imperturbabile il proprio programma editoriale senza cercare di offrire in corsa alcune note che aiutino a leggere comunque la complessità e il disordine estremo in cui situare e ripensare la materia che studia. Non può cioè non interrogarsi sulle urgenze e sulle sfide dei tempi, pur continuando a ricostruire o mettere a fuoco gli aspetti “ordinari” della società, della storia e dell’economia. Quanto sta accadendo oggi nel mondo ci incalza più che mai. Come evolveranno, in questo quadro, le caratteristiche dei sistemi e dei sottosistemi che generano illegalità, violenza, criminalità? Che intrecci perversi si realizzeranno di interessi economici e politici sul piano internazionale, ai livelli regionali e globali? E quale forza avrà il diritto, il diritto che tutto dovrebbe regolare, di fronte allo scatenamento delle pulsioni acquisitive e conflittuali che vanno alimentandosi l’una con l’altra nell’economia e nella politica? Verosimilmente si configureranno davanti a noi elementi tali da rivoluzionare, o da costringerci a risistemare con fatica i paradigmi delle scienze politiche, economiche e sociali. Già ora si coglie la necessità di rivedere (certo parzialmente, ma significativamente) alcuni contenuti e approcci dei corsi e delle ricerche universitarie. Dal diritto internazionale ai processi di globalizzazione economica, dalla geopolitica alla teoria dei fattori criminogeni, a cui la Rivista è stata particolarmente attenta nel corso della propria esistenza, molte sono le spinte alla edificazione di nuove prospettive nei differenti saperi. Per questo abbiamo chiesto una riflessione di avvio ad Alberto Martinelli, presidente del nostro comitato scientifico e conoscitore profondo e autorevole della politica statunitense: quali effetti avranno gli orientamenti politici della attuale presidenza americana sulla crisi del diritto internazionale e -in un futuro prossimo- sull’ampiezza degli spazi di illegalità e sulle dinamiche della criminalità? Le problematiche evidenziate sono numerose e tutte preoccupanti. E certo occorre capirle per tempo, pur nella frenesia degli eventi.

* Università degli Studi di Milano



A questa apertura segue un intervento di Pasquale Addesso, magistrato della Procura della Repubblica di Milano ed esponente di punta della Direzione Distrettuale Antimafia milanese, da anni studioso dei rapporti tra impresa e mafia. Al centro della sua riflessione sta la questione sempre più dibattuta dei vincoli imposti all'economia di mercato dai sistemi dei controlli antimafia. Addesso prende in considerazione in particolare il terreno più vulnerabile del sistema degli appalti pubblici, ossia la grande area dei subaffidamenti, cercando di definire gli spazi utili a tenere in equilibrio il bisogno di legalità e il bisogno di efficienza dei mercati. Segue la intensa ricerca di Nicola Cavallotti dottore di ricerca all'Università degli Studi di Milano, sui tratti ecologico-economici dell'esperienza della Valtrompia, area storicamente simbolica della provincia di Brescia, e sul loro rapporto con i processi di aggressione al territorio e con quelli che vengono qui chiamati di "deviantizzazione". Si tratta di una innovativa analisi critica del rapporto tra spazio, territorio, conflitto e fenomenologie criminali. Sempre al filone delle ricerche appartiene il contributo di Martina Locarni, giovane studiosa milanese impegnata anche sul piano istituzionale. Il suo articolo analizza il ruolo delle organizzazioni mafiose nel settore agroalimentare italiano, con particolare riferimento all'ormai storico caso dell'Ortomercato di Milano. Attraverso l'esame analitico delle principali dinamiche di infiltrazione criminale nella filiera agroalimentare, l'autrice propone una riflessione sul rapporto tra criminalità organizzata e mercato del lavoro agricolo, interrogandosi sulla riconducibilità dello sfruttamento lavorativo all'azione diretta delle organizzazioni mafiose.

Classicamente *last but not least*, si aggiunge a questo materiale di ricerca una nota teorica di Giulia Cicoella, avvocatessa e dottoranda di ricerca dell'ateneo romano di Tor Vergata, sulla necessità di aprire la legislazione antimafia alle prospettive teoriche offerte dalla sociologia. Si tratta di un originale stimolo disciplinare a impiegare congiuntamente il diritto penale e la sociologia nella definizione del fenomeno mafioso e a cogliere le implicazioni di una tale scelta, volta a integrare la "rigidità" del diritto penale con la "flessibilità" della sociologia. Chiude infine, nella sezione "Storia e memoria" un contributo di Ciro Dovizio, studioso attento della storia dei fenomeni criminali, alla rivisitazione della simbolica vicenda dell'Asinara, la piccola isola sarda chiamata più volte in soccorso dallo Stato nazionale per fronteggiare i suoi problemi più urgenti e le differenti forme di destabilizzazione che esso ha dovuto combattere, dalla mafia al terrorismo e di nuovo alla mafia. Un contributo tempestivo perché giunge proprio mentre l'Università degli Studi di Milano è al lavoro per definire con il Parco Nazionale dell'Asinara e con il Comune di Porto Torres un piano di ricerca sulla storia e sulla sociologia delle celebri "carceri speciali" dell'isola. A tutte e tutti un augurio di buona lettura.

Dibattito

UN MONDO ANOMICO. LA NUOVA AMERICA E LA CRISI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Alberto Martinelli*

An anomic world. The new America and The crisis of international law

Abstract

Il contributo analizza l'evoluzione dell'ordine internazionale, segnato dal crescente divario tra interdipendenza globale e frammentazione politica, ed esamina il passaggio dall'egemonia statunitense a un nazionalismo imperiale unilateralista che accresce instabilità e indebolisce il multilateralismo. Ne derivano dinamiche anomiche e maggiore incertezza nella gestione dei conflitti. Il testo mette inoltre in luce gli effetti sulla legalità internazionale e il rafforzamento delle reti criminali transnazionali.

Parole chiave: Ordine internazionale; unilateralismo; multilateralismo; anomia globale; legalità internazionale.

The contribution examines the evolution of the international order, marked by the widening gap between global interdependence and political fragmentation, and analyzes the shift from U.S. hegemony to an imperial unilateral nationalism that heightens instability and weakens multilateralism. This shift produces anomic dynamics and greater uncertainty in conflict management. The text also highlights the implications for international legality. It further notes how these developments strengthen transnational criminal networks.

Keywords: International order; unilateralism; multilateralism; global anomie; international legality.

* Università degli Studi di Milano



Nel libro *La democrazia globale* (2008)¹ individuavo la principale contraddizione della globalizzazione contemporanea nello iato tra la crescente interdipendenza economico-finanziaria e tecnologica e la perdurante frammentazione politica e culturale. E sostenevo che essa poteva essere governata e mitigata dall'azione di una pluralità di attori: il sistema di organizzazioni internazionali inquadrato nell'ONU, il complesso di regole su cui si fonda l'ordine internazionale, la molteplicità di organizzazioni globali non governative e comunità transnazionali, entità politiche sovranazionali sul modello dell'Unione europea. Questa molteplicità di soggetti contribuisce infatti a ridurre l'anarchia di un sistema politico globale costituito da stati nazionali sovrani, mitigandone gli effetti negativi per l'ordine mondiale.

Da allora, in meno di 20 anni, la situazione è molto peggiorata e il mondo è divenuto meno governabile e più insicuro (e a rischio di guerra nucleare), l'ordine internazionale è sistematicamente violato dalle grandi potenze a causa di una sequenza di crisi globali (la crisi finanziaria globale del 2008, la pandemia Covid 19 del 2020, l'invasione russa dell'Ucraina, il riacutizzarsi del conflitto israelo-palestinese e medio-orientale) e della drastica inversione di tendenza impressa alla politica estera americana dalla amministrazione Trump.

Possiamo definire sinteticamente la nuova strategia annunciata e già avviata nei primi mesi della seconda presidenza Trump come passaggio dalla leadership egemonica al dominio unilateralista del più forte, al nazionalismo imperiale², puntando sullo *hard power* della potenza militare e del neo-protezionismo commerciale (la politica dei dazi attuati o minacciati) a scapito del *soft power*. Il nazionalismo imperiale si contrappone nettamente alla egemonia politica e culturale che hanno cercato di esercitare i predecessori di Trump. L'egemonia richiede un impegno multilateralista nelle organizzazioni internazionali (come quello sintetizzato dalla frase di Barack Obama all'ONU "*America is back*" e teorizzato da Keohane e Ikenberry³) che può includere una concezione degli Stati Uniti come leader di un'alleanza delle liberal-democrazie (enunciata da Joe Biden) o come guida della civiltà occidentale

¹ Alberto Martinelli, *La democrazia globale*, Università Bocconi editore, Milano, 2008.

² Propongo questa definizione, precisando che gli Stati Uniti contemporanei sono molto diversi dai regimi totalitari e autoritari per i quali viene talvolta usata, mentre hanno invece una certa affinità con l'impero francese e britannico degli ultimi decenni del XIX secolo e dei primi decenni del XX.

³ Robert Keohane, *After Hegemony*, Princeton University Press, Princeton, 1984; John Ikenberry, *Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order*, Princeton University Press, Princeton, 2011.

(come auspicato da Huntington¹), ma va al di là di essa esercitando un'influenza non solo sugli alleati, ma anche su avversari e non allineati, su culture e sistemi politici non solo affini ma anche differenti.

Una grande potenza che mira all'egemonia mondiale legittima il proprio ruolo, fornendo beni pubblici globali, in primo luogo lo sviluppo economico e la sicurezza, e assumendone i costi; deve cioè esercitare la propria leadership sia per stabilizzare il sistema economico internazionale (ovvero garantire mercati aperti, liquidità, aiuti alla crescita, rapporti monetari stabili agendo se necessario, da prestatore di ultima istanza)²; sia per garantire la sicurezza geo-strategica, non solo con la coercizione e la minaccia della forza, ma ancor più mediante la costruzione di un'architettura istituzionale fatta di coalizioni, regole del gioco, criteri di legittimità, *agenda-setting* delle questioni prioritarie, gestione dei conflitti, fino al punto di essere una sorta di "potere indispensabile" nella *governance* globale. Svolgere un simile ruolo richiede risorse della potenza ingenti, maggiori di ogni altra nazione, in particolare la potenza militare, il primato scientifico in aree di ricerca di avanguardia (come l'intelligenza artificiale), infrastrutture tecnologiche (microprocessori, piattaforme digitali, cyberspazio) e il *soft power*, ovvero la capacità dell'egemone di modellare e diffondere i valori, le credenze, i gusti, gli stili di vita, i modelli di consumo, che divengono il "senso comune" della popolazione di gran parte del mondo, sostituendo alla coercizione l'attrattiva del proprio modello culturale.

Il mantenimento dell'egemonia richiede, inoltre, una classe dirigente concorde sugli obiettivi e le strategie di fondo e capace di autodisciplinarsi e subordinare gli interessi a breve termine alla stabilità a lungo termine. Nel XX secolo gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna prima di loro, hanno avuto élite politiche influenti e concordemente impegnate nella prospettiva egemonica. Oggi non è più così: la società americana è profondamente divisa lungo linee politico-ideologiche, anche a causa di un presidente divisivo³, leader di un movimento nazionalista radicale (Maga), che dichiara di odiare i suoi avversari.

Il nazionalismo di Trump ha anche una evidente componente populista, laddove afferma di rappresentare il popolo contro le élite che cospirano contro di esso.

¹ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the remaking of World Order*, Simon and Schuster, New York, 1997.

² Charles Kindleberger, *The World in Depression, 1929-1939*, University of California Press, Oakland, 1973. Sostiene Kindleberger che in assenza di un egemone che si assuma questi oneri, il sistema si trasforma in politiche *beggar-thy-neighbor*, svalutazioni competitive e, infine, collassa.

³ Peter Baker & Susan Glasser, *The Divider: Trump in the White House, 2017-2021*, 2022, Knopf-Doubleday, New York, 2023.

In realtà divide il popolo in amici e nemici e così facendo vanifica quella risorsa fondamentale per l'egemonia che è il consenso *bypartisan* al di là delle contrapposizioni partitiche. Proclama di avere come obiettivo la restaurazione della potenza americana e di considerare prioritario l'interesse del suo paese, ma in realtà Trump pone spesso il suo interesse privato, quello della sua famiglia e dei suoi sodali, al di sopra dell'interesse pubblico o non distingue tra i due, configurando clamorosi conflitti di interesse⁴. Il Trump presidente è influenzato dal Trump businessman specializzato in *real estate*, che mira a guadagni immediati senza prospettiva di lungo termine, con uno stile negoziale aggressivo ed erratico, fatto di concessioni e ritrattazioni, minacce e blandizie.

È in questa ottica di dominio del più forte sia nel mondo che nella società americana che vanno interpretate decisioni come l'imposizione di dazi a gran parte delle nazioni, il disimpegno da teatri bellici ritenuti non rilevanti (Ucraina inclusa) per evitare il rischio di *imperial overstretching* e il costo elettorale del coinvolgimento di truppe americane in zone di guerra (*boots on the ground*), l'espulsione di immigrati e la restrizione dei visti, la drastica riduzione dell'impegno finanziario per i paesi in via di sviluppo, le decisioni di ritirare gli Stati Uniti da organizzazioni e accordi internazionali come l'Organizzazione sanitaria mondiale (OMS), l'Unesco e altre 56 organizzazioni internazionali e dall'accordo sul clima del COP di Parigi 2015 e l'opposizione all'Agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU dichiarandola contraria agli interessi del popolo americano.

Queste scelte sembrano il frutto di decisioni irrazionali, ritorsioni, spaccionate e cambiamenti repentini del presidente, un insieme di interventi arbitrari e autoleSIONISTI, ma sono in realtà l'espressione di una strategia, ben delineata nella National Security Strategy del 2025, in cui si afferma che “dopo la fine della Guerra Fredda, le élite della politica estera americana si sono convinte che il dominio permanente americano sul mondo intero fosse nel migliore interesse del nostro Paese. Tuttavia, gli affari degli altri paesi ci riguardano solo se le loro attività minacciano direttamente i nostri interessi. Le nostre élite hanno gravemente sopravvalutato la disponibilità dell'America a sostenere per sempre oneri globali dei quali il popolo americano non vedeva alcuna connessione con l'interesse nazionale... Hanno scommesso in modo profondamente errato e distruttivo sul globalismo e sul cosiddetto “libero commercio” che ha svuotato la stessa classe media e base

⁴ Secondo la rivista Forbes: il patrimonio di Trump è quasi triplicato da quando è presidente, passando da 2,3 a 6,6 miliardi di dollari.

industriale su cui si basa la preminenza economica e militare americana. Hanno permesso agli alleati e ai partner di scaricare il costo della loro difesa sul popolo americano... e hanno legato la politica americana a una rete di istituzioni internazionali, alcune delle quali sono guidate da un esplicito anti-americanismo e molte da un transnazionalismo che cerca esplicitamente di dissolvere la sovranità degli stati individuali. [...] I giorni in cui gli Stati Uniti sostenevano l'intero ordine mondiale come Atlas sono finiti”⁵.

Come si vede, la nuova strategia di sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump si fonda sulla convinzione che la sostituzione dell'egemonia con il dominio unilateralista del più forte sia la politica più efficace in un mondo caotico, in cui la fondamentale anarchia internazionale è assai meno che in passato ridotta da un sistema di organizzazioni internazionali, dall'intensificarsi dei rapporti commerciali su scala globale, dalla formazione di una società civile internazionale, dalla presenza autorevole di unioni sovranazionali come l'UE⁶. Si ritiene che un mondo caotico e anomico, l'assenza di regole e l'incertezza generalizzata, che lo stesso Trump contribuisce a alimentare costituiscano un terreno favorevole alla nazione più forte (e prepotente) e realizzino il progetto Maga rendendo davvero “l'America di nuovo grande”. Il disordine mondiale non va quindi contrastato ma addirittura favorito con una tattica di repentine inversioni di rotta, ultimatum dichiarati e dimenticati, propositi contraddittori, attacchi mirati a leader e navi di paesi stranieri, transazioni contingenti che concludono affari vantaggiosi a breve termine senza visione strategica.

È assai discutibile che la nuova politica estera americana sia nell'interesse americano. Quello che è certo è che contribuisce alla crisi delle istituzioni internazionali⁷ e alla generale instabilità, insicurezza e imprevedibilità di un assetto multipolare (perché gli Stati Uniti, pur essendo l'unica potenza globale⁸, rifiutano l'egemonia e la Cina non è ancora in grado di sostituirli in questo ruolo. In questa situazione è più difficile attuare strategie multilaterali per gestire i problemi dell'agenda politica mondiale e aumentano i rischi di proliferazione dei conflitti (anche nucleari), rendendo del tutto infondato il preteso ruolo di Trump “Grande pacificatore” (come

⁵ National Security Strategy of the United States of America, November 2025.

⁶ Alberto Martinelli, *Democrazia globale*, op. cit.

⁷ Alessandro Colombo, *Il suicidio della pace. Perché l'ordine internazionale liberale ha fallito (1989-2024)*, Cortina, Milano, 2025.

⁸ Luca Bellocchio, *Tutto è potenza*, Guerini, Milano, 2023.

dimostrato dal fatto che molti dei conflitti dichiarati ‘risolti’ non lo sono affatto o sono al più tregue temporanee).

Gravi sono anche le conseguenze per la legalità internazionale. È opportuno soffermarsi su questa conseguenza, data la natura di questa rivista. Diversi sono i motivi che favoriscono la diffusione e il rafforzamento delle reti internazionali della criminalità organizzata. In primo luogo, le grandi potenze che dichiarano di volerla combattere, come possono legittimamente perseguire tale obiettivo e opporsi alla illegalità se sono le prime a violare il diritto internazionale, la sovranità degli stati, i diritti delle persone, le regole della convivenza? In secondo luogo, la delegittimazione delle organizzazioni internazionali, prima di tutto l’ONU nel suo complesso e importanti agenzie al suo interno come l’OMS e l’Unesco e l’OMC, evidenziato dal già citato ritiro dell’amministrazione Trump da decine di organizzazioni internazionali governative, ampliano uno spazio non regolato in cui prosperano i poteri criminali. In terzo luogo, il disconoscimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda 2030 dell’ONU e delle politiche intese ad attuarle e la connessa drastica riduzione dei finanziamenti federale americani dei programmi di aiuti allo sviluppo, lotta alla povertà, aumentano il potere delle organizzazioni criminali internazionali di sostituirsi come fornitori di sicurezza e beni primari essenziali ottenendo complicità e consensi e reclutando manovalanza all’interno dei gruppi sociali più disagiati e in lotta per la loro sopravvivenza.

BIBLIOGRAFIA

- Baker Peter & Glasser Susan, *The Divider: Trump in the White House, 2017-2021*, 2022, Knopf-Doubleday, New York, 2023.
- Bellocchio Luca, *Tutto è potenza*, Guerini, Milano, 2023.
- Colombo Alessandro, *Il suicidio della pace. Perché l'ordine internazionale liberale ha fallito (1989-2024)*, Cortina, Milano, 2025.
- Huntington Samuel P., *The Clash of Civilizations and the remaking of World Order*, Simon and Schuster, New York, 1997.
- Ikenberry John, *Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order*, Princeton University Press, Princeton, 2011.
- Keohane Robert, *After Hegemony*, Princeton University Press, Princeton, 1984.
- Kindleberger Charles, *The World in Depression, 1929-1939*, University of California Press, Oakland, 1973.
- Martinelli Alberto, *La democrazia globale*, Università Bocconi Editore, Milano, 2008.
- National Security Strategy of the United States of America, November 2025.

Intervento

SUB AFFIDAMENTI E IL RISCHIO DI UNA VIA PRIVILEGIATA PER L'IMPRESA MAFIOSA

Pasquale Addresso*

Subcontracting and the risk of a privileged pathway for mafia enterprises

Abstract

Il presente contributo analizza i principali fattori socio-economici che favoriscono l'ingresso nel mercato di operatori economici contaminati da elementi di mafiosità, con particolare attenzione al settore dei contratti pubblici. La complessità dell'approccio deriva dalla necessità di equilibrare l'esigenza di ampliare la partecipazione alle commesse attraverso adeguati strumenti organizzativi con la necessità di impedire che tali strumenti diventino canali per aggirare i controlli della stazione appaltante, sia nella fase di gara – in cui devono essere verificati i requisiti previsti dagli art. 94 e ss. d.lgs. 36/2023 – sia durante l'esecuzione del contratto.

Parole chiave: Sub contratti, settore pubblico, partecipazione gare, impresa mafiosa.

This paper analyses the main socio-economic factors that favor the entry into the market of economic operators contaminated by mafia elements, with particular attention to the public procurement sector. The complexity of the approach stems from the need to balance the requirement to broaden participation in tenders through appropriate organizational tools with the need to prevent these tools from becoming channels for circumventing the controls of the contracting authority, both in the tender phase—in which the requirements of Articles 94 et seq. of Legislative Decree 36 must be verified—and in the execution phase.

Keywords: Subcontracts, public sector, tender participation, mafia enterprise.

* Procura della Repubblica di Milano – sostituto procuratore Direzione Distrettuale Antimafia



1. PREMESSA

Pino Arlacchi, ripreso da Rocco Sciarrone, ha evidenziato “in termini idealtipici, che la nascita della mafia implica l’esistenza di tre precondizioni socioeconomiche all’interno delle comunità locali: *i*) la presenza determinante del mercato; *ii*) un’intensa conflittualità orizzontale tra individui e gruppi; *iii*) la debolezza o l’assenza di un principio di regolazione centralizzata dei rapporti economici e sociali, o di un monopolio statale della violenza. Si tratta di tre presupposti fondamentali, in quanto il mercato sviluppa mobilità, stratificazione e, dunque, competizione interna; la conflittualità e la mancanza di fiducia favoriscono rispettivamente la funzione di mediazione del mafioso e la sua specializzazione nell’offerta di protezione. La non affermazione di una regolazione centralizzata consente al potere mafioso di porsi come forma dominante dell’integrazione [...] e formidabile strumento di ascesa economica e sociale. Rilevante osservare che esso nasce e si sviluppa non nei contesti più arretrati, ma in quelli più moderni, caratterizzati da maggiore dinamismo economico e da una più articolata stratificazione.”¹

Recenti studi realizzati da Banca d’Italia² rilevano che l’infiltrazione dell’economia legale da parte delle organizzazioni criminali è potenzialmente significativa, anche se la sua misurazione rimane incerta. Al di là delle dimensioni dell’infiltrazione, i motivi che spingono le organizzazioni criminali a infiltrarsi nelle imprese legali sono di grande rilevanza per l’azione di contrasto. Circa il 2% delle imprese italiane ha potenziali connessioni con contesti riconducibili alla criminalità organizzata, con tre principali motivazioni. Le imprese create direttamente dalle organizzazioni criminali che sono principalmente utilizzate per attività illecite come il riciclaggio di denaro o altre operazioni *contra legem*. Queste imprese sono direttamente coinvolte in attività illegali e vengono utilizzate quali strumenti per facilitare guadagni illeciti (motivazione funzionale). Le organizzazioni criminali contaminano altresì imprese già esistenti, spesso dopo la loro costituzione, attraverso l’offerta di servizi vantaggiosi procurati dalle loro attività criminali. I casi più frequenti sono l’utilizzo di metodi illeciti per ottenere vantaggi competitivi, come minacciare concorrenti,

¹ Rocco Sciarrone, *Prima lezione di sociologia delle mafie*, Laterza, Milano, 2025, p. 45. Arlacchi “individua queste caratteristiche nella Piana di Gioia Tauro, che definisce “società di transizione permanente” poiché caratterizzata da un continuo conflitto tra logiche di mercato e logiche tradizionali, in cui è lecito l’uso di ogni mezzo, e da una periodica ristrutturazione della comunità, che determina una situazione di perdurante e diffusa instabilità e incertezza”. *Ibidem*. Rocco Sciarrone fa riferimento al testo di Pino Arlacchi, *Mafia e tipi di società*, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, n. 1, 1980, pp. 24-52.

² Banca d’Italia UIF, *Quaderni dell’antiriciclaggio*, novembre 2024.

corrompere funzionari pubblici, l'offerta di una riduzione dei costi mediante evasione, la partecipazione a procedure di gare alterando l'esito o eludendo i requisiti di partecipazione; in tutti questi casi le attività criminali avvantaggiano l'impresa (motivazione competitiva). Infine, le imprese grandi e ben consolidate che rimangono separate dalle attività criminali dell'organizzazione e sono utilizzate per benefici economici e non economici, come la creazione di connessioni politiche (motivazione 'pura'). Quest'ultima motivazione, finora poco analizzata, rappresenta una quota significativa dell'infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. La legislazione italiana degli ultimi anni, nel settore del *public procurement*, è andata nella direzione dell'esaltazione del risultato quale principio avente un "plusvalore" giuridico rispetto alle singole norme in grado di indirizzare le decisioni della committenza in una diversa prospettiva in cui concorrenza e trasparenza non costituiscono più valori in sé ma strumenti al servizio del risultato.

Questo approccio fa leva sull'argomento evolutivo per cui la concezione democratica del rapporto amministrativo impedisce di pensare che il potere sia esercitato nell'esclusivo interesse della pubblica amministrazione, ignorando gli interessi dei privati bisognosi della tutela garantita dall'esercizio di un potere scolpito da norme che sono poste anche, se non soprattutto, a sua protezione.

L'importanza del risultato nella disciplina dell'attività dell'amministrazione, sancito in materia di contratti pubblici dall'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, ha posto tuttavia il tema di una possibile lettura di tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione³.

Le prime applicazioni di tale "principio - regola" da parte della giurisprudenza hanno di contro evidenziato che l'applicazione del principio del risultato deve rispettare i principi di legalità e non prevale sul principio di *par condicio competitorum*, che richiede l'applicazione uniforme e uguale per tutti delle regole della gara, eventualmente etero integrate dalle norme imperative vigenti in materia. Detto principio impone viepiù che gli operatori professionali siano in possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento⁴.

Nel presente lavoro verrà verificata la tenuta del sistema regolatorio in riferimento alla partecipazione dell'impresa mafiosa all'intero ciclo del contratto pubblico, con particolare riferimento alla tematica dei sub affidamenti.

³ Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701.

⁴ Cons. Giust. Amm. Sicilia, 07 agosto 2025, n. 655.

2. I SUB AFFIDAMENTI

Nel 2024 il valore economico complessivo degli appalti pubblici in Italia è stato di 271,8 miliardi di euro per un totale di 267.000 procedure di gara, con una flessione del -4,1% sul 2023 e del -7,3% sul 2022 (Relazione annuale Anac al Parlamento per l'anno 2024 – Camera dei deputati 20 maggio 2025).

Ciò rende evidenti le ragioni per cui il mercato dei contratti pubblici costituisce un settore dotato di particolare attrazione per le organizzazioni mafiose, costituendo gli appalti pubblici una occasione di realizzazione di profitti legati alla realizzazione di opere o servizi pubblici.

Per cogliere i profili di criticità nel contrasto dei fenomeni di contaminazione mafiosa nel ciclo dei contratti pubblici è necessario partire dal fatto che l'operatore economico dell'era moderna risponde alle esigenze e regole del mercato, attraverso la predisposizione di assetti organizzativi che non si esauriscono all'interno del singolo "player", ma si proiettano all'esterno⁵.

Ciò accade attraverso l'utilizzo di contratti con i quali, in modo occasionale o stabile, gli operatori economici decidono di gestire una singola commessa (pubblica o privata), intere fasi del ciclo produttivo o di esternalizzare parte della propria organizzazione (cd. esternalizzazione della produzione di beni e servizi).

Si tratta dei cd. "contratti d'impresa" ove i termini contratto e impresa sono legati da un nesso funzionale in quanto espressivi di scelte organizzative che connotano l'esercizio dell'impresa.

Trattasi di un tema ampio che interessa, in questa sede, nella misura in cui il settore degli appalti pubblici vede la presenza di imprese legate da vincoli contrattuali, in cui siano presenti elementi di contaminazione mafiosa⁶.

⁵ L'attuale sistema di prevenzione antimafia presenta una doppia anima, amministrativa e giudiziaria. Con un paradosso: l'informativa antimafia comporta effetti pregiudizievoli e interdittivi dell'attività di impresa per il soggetto colpito più affittivi delle misure giurisdizionali (art. 34 e 34-bis d. lgs. n. 159/2011). Tale asimmetria di effetti ha determinato uno sfasamento degli strumenti di tutela a disposizione dell'autorità amministrativa rispetto a quella giudiziaria, comportando, altresì, un vero e proprio tentativo di "migrazione" da parte degli operatori economici a rischio di interdizione amministrativa, verso gli strumenti del controllo giudiziario pur di proseguire nella gestione delle commesse pubblicistiche e interrompere gli effetti pregiudizievoli dell'interdittiva.

⁶ La tematica si palesa di più ampio respiro tenuto conto che la disciplina delle informazioni antimafia si applica anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a SCIA, in quanto l'art. 89, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente, (lett. a), che l'autocertificazione, da parte dell'interessato, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, riguarda anche "attività private, sottoposte a regime autorizzatorio,

I contratti di consorzio, avvalimento, o i cd. sub affidamenti costituiscono, infatti, strumenti negoziali con i quali le imprese partecipano alle procedure a evidenza pubblica.

La Corte di Giustizia riconosce, in particolare, che il ricorso al subappalto, favorendo l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce, al pari dell'avvalimento, a realizzare l'obiettivo di rendere la concorrenza la più ampia possibile (CGUE, 26 settembre 2019, C-63/18, punto 27 e CGUE, 27 novembre 2019, C-402/18, punto 39).

In tale contesto l'utilizzo del subappalto è stato ulteriormente incentivato in quanto, la sua possibile portata "qualificatoria", consente al soggetto non qualificato di presentare un'offerta anche per lavori di cui non possiede la qualificazione, seppur non prevalenti (cd. lavorazioni scorporabili) in coerenza con il diritto eurounitario che reca la nozione di avvalimento nella direttiva n. 24/2014/UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di subappalto⁷ (in specie, sul sub appalto cd. "necessario" o qualificatorio).

che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione".

A tale conclusione, la giurisprudenza è pervenuta indentificando un "rapporto amministrativo" in ogni ipotesi in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentoale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a SCIA, (cfr. Consiglio di Stato, in sede consultiva, parere n. 839 del 30 marzo 2016 sulla riforma della disciplina della SCIA).

⁷ Quanto alla prima, in base all'art. 63 di detta direttiva, un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, "*a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi*", con la precisazione che, ove ciò avvenga con riferimento alle esperienze professionali, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti "*solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste*". In tal caso l'amministrazione verifica "*se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo*".

La prospettiva, pur delineata con riferimento alla gara (non alla fase esecutiva), prescinde dalla natura dei legami fra offerente e ausiliario, ritenendo rilevante invece la necessaria esecuzione dei lavori di cui il primo non possiede i requisiti da parte del secondo (quindi un aspetto attinente alla fase che segue la stipulazione del contratto) e il controllo del possesso di quest'ultimo delle relative qualificazioni.

Quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia sul subappalto si rileva che essa, dopo avere definito il subappalto quale istituto relativo all'esecuzione di un appalto, ha precisato che, "*qualora i documenti dell'appalto impongano agli offerenti di indicare, nelle loro offerte, le parti dell'appalto che essi hanno eventualmente l'intenzione di subappaltare e i subappaltatori proposti*", l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto, per quanto riguarda l'esecuzione di parti essenziali dell'appalto, di vietare il ricorso a subappaltatori dei quali non sia stata in grado di verificare le capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell'aggiudicatario" (sez. V, 27 novembre 2019, C-402/18): la prospettiva della Corte quindi, al di là della specifica regola dettata, rende evidente l'ammissibilità della sovrapposizione del piano della gara (verifica dei requisiti) con l'istituto del subappalto, di natura esecutiva.

Si innesta in tale scenario la decisione dell'Adunanza plenaria⁸, resa proprio in tema di subappalto necessario, in base alla quale *“l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art.107, comma 2, d.P.R.”*; rispetto a detta decisione è rilevante, anche per la fase esecutiva del contratto, quanto statuito dalla Corte di giustizia, laddove si legge che *“il subappalto costituisce solo una delle modalità mediante le quali un operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti”*, precisando che

“l’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un offerente sia escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto per il motivo che non ha designato il subappaltatore al quale intende affidare l’esecuzione di obblighi risultanti da normative speciali applicabili alle attività connesse all’appalto di cui trattasi e non previste nei documenti di gara, ove tale offerente abbia precisato nella sua offerta che esso eseguirà tali obblighi facendo affidamento sulle capacità di un altro soggetto senza tuttavia essere vincolato a quest’ultimo da un contratto di subappalto” (Cgue, sez. III, 26 gennaio 2023, C-403/21).

Sotto il profilo regolatorio si contrappongono due opposte esigenze: da un lato, garantire la massima partecipazione alle commesse pubbliche che si dilata nella misura in cui un’impresa possa avvalersi di soggetti ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione; il subappalto, così come l’avalimento, infatti, sono moduli organizzativi alternativamente idonei a garantire l’ampliamento della possibilità di partecipazione alle gare anche a soggetti in apice sforniti dei requisiti di partecipazione (Cgue, 5 aprile 2017, C-298/15, 14 gennaio 2016, C-234/14, e 10 ottobre 2013, C 94/12, punto 31); dall’altro, evitare che tali contratti di collaborazione siano utilizzati per eludere i controlli rimessi alla stazione appaltante sia in fase di gare che in corso di esecuzione.

3. LA DISCIPLINA ANTIMAFIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

La disciplina introdotta con il d.lgs. n. 36/2023⁹ (di seguito nuovo codice dei

⁸ Ad. Plen., 2 novembre 2015, n. 9.

⁹ Una lettura di sistema impone di leggere la normativa di contrasto all’impresa mafiosa contenuta nel nuovo codice dei contratti pubblici nelle interferenze anche con le discipline contenute nel d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia) e nel D.lgs. 14/2019 (CCII Codice della crisi e insolvenza).

contratti) ha sostanzialmente confermato le misure di contrasto all'impresa mafiosa già esistenti nella previgente disciplina, incentrate: i) comunicazioni antimafia (art. 82 e ss. D.lgs. 159/2011 Codice antimafia); ii) sistema di controlli alternativi (white list, anagrafe antimafia, protocolli di legalità).

I limiti di tale modello emersi dall'esperienza applicativa risiedono:

i) controlli sui soggetti sottoposti alla verifica antimafia (art. 85 codice antimafia non coincidente con l'art 94 co. 3 nuovo codice contratti) sono di natura cartolare e non sempre riescono a rilevare indici di mafiosità insiti nei cicli di fatturazione passiva del fornitore;

la "mera" presentazione della domanda d'iscrizione in *white list* consente all'operatore economico di partecipare, sotto condizione risolutiva, alle procedure di gara bandite anche nelle more della valutazione della propria posizione antimafia; tale profilo, in considerazione dei lunghi tempi di trattazione per l'acquisizione di dati e informazioni rilevanti ai fini antimafia e dell'obbligo di istaurazione del contraddittorio¹⁰, rende concreto il rischio che l'impresa aggiudicataria sia interdetta solo quando i lavori sono compiuti, rendendo, di fatto, il provvedimento interdittivo *inutiliter datur*, e praticamente vani gli sforzi compiuti dagli operatori delle Prefetture e dalle forze di polizia per prevenire l'infiltrazione da parte della criminalità organizzata delle commesse pubbliche, concessioni e provvedimenti amministrativi; la fase di esecuzione del contratto, come sopra rilevato, vede una forte spinta verso la liberalizzazione dei sub affidamenti.

¹⁰ Con il d.l. 6 novembre 2021 n. 152 sono state apportate, alcune modifiche al Codice antimafia e delle misure di prevenzione, tese a bilanciare l'ampia discrezionalità della p.a. nella valutazione delle ipotesi di tentativo "rilevante" e "più sintomatico che non" di infiltrazione mafiosa, in termini di garanzie sostanziali e tassatività, tra cui: i) il nuovo art. 2-bis dell'art. 92 del Codice antimafia, introduce un obbligo di contraddittorio procedimentale a tutela delle due diverse posizioni e interessi contrapposti, contemplando, altresì, una parziale disclosure degli atti di indagine e degli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa. In particolare, è stato previsto che, ove fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di una informazione antimafia interdittiva o di un provvedimento di prevenzione collaborativa, il soggetto procedente è obbligato, salvo le eccezioni oggi specificatamente previste dalla legge, a comunicare al soggetto interessato l'avvio del procedimento nonché gli "elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione mafiosa". Con tale comunicazione si instaura un vero e proprio contraddittorio procedimentale, il quale prevede la possibilità di formulare osservazioni scritte da proporsi in 20 giorni, ovvero richiedere l'audizione al Prefetto, dall'altro, prevedendo che tale comunicazione preventiva potrà essere "omessa" qualora ricorrano "particolari esigenze di celerità", in modo da preservare la speditezza dell'azione amministrativa nei casi particolarmente sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa; ii) nuova misura di prevenzione amministrativa, alternativa e meno afflittiva dell'informazione interdittiva, denominata "prevenzione collaborativa", per le ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa "occasionalmente".

4. PARERE A.N.AC. DEL 20.11.2025

Proprio su tale ultimo punto, ha destato qualche perplessità la pubblicazione in data 20 novembre 2025 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di un parere avente per oggetto la gestione dei cd. *subaffidamenti*.

Il termine si riferisce a quei contratti che nascono e si estinguono nella fase di esecuzione di un appalto pubblico. Per la loro apparente residualità e per la semplificazione procedurale di cui godono, vivono in una sorta di cono d'ombra che li priva di ruolo nella fase di predisposizione degli atti di gara. Ma proprio da tale scarsa visibilità ne deriva la pericolosità. Nonostante si tratti sovente degli operatori economici realmente specializzati (in termini non giuridici).

Detto parere, adottato dall'Ufficio Studi, Regolazione, Massimario e Pareri interni in materia di Contratti Pubblici e di Digitalizzazione (USRECP) dell'Anac, solleva però alcune perplessità laddove reca una lettura del dato normativo che rischia di svuotare dei presidi irrinunciabile nel contrasto alla partecipazione dell'impresa mafiosa in qualsiasi fase del contratto pubblico.

Nel parere si sostiene infatti che:

la verifica dei requisiti generali (idoneità morale di chi contrae con la PA) è prescritta solo per i contratti di subappalto soggetti ad autorizzazione formale (cfr. commi 4 e 5 art.119 del d.lgs. 36/2023); viene spiegato che non sono richiesti per i sub-contratti gli stessi passaggi formali del subappalto (istanza 20 giorni prima dell'inizio, verifica dei requisiti e/o autodichiarazioni, assenza cause di esclusione, autorizzazione espressa, avvio delle prestazioni) sicché la stazione appaltante “può non procedere alla verifica dei requisiti generali”; in questa lettura l'Autorità si conforta con due pareri¹¹ espressi dal MIT;

“ritiene invece necessaria” la verifica di tutti i requisiti di ordine generale solo in caso di pagamento diretto all'operatore economico sub-contraente ex del comma 1 art.119 del Codice, per la sacralità delle virtù moralmente ineccepibili richieste a chi contrae con la PA. Per i restanti procederà alla verifica prima dei pagamenti. Sfugge però la lettura del comma più rilevante dell'art.119, co.2, secondo cui l'affidatario comunica per tutti i sub-contratti che non rientrano nella nozione di subappalto¹², prima dell'inizio della prestazione, il nominativo dei sub-contraenti, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura ed eventual-

¹¹ Cfr. MIT prot. n. 2855 del 29 ottobre 2024 e precedente parere 2273 del 5 settembre 2023.

¹² Importi superiori al 2% del contratto “principale” o di importo superiore a 100.000 euro sempre che il costo della manodopera superi il 50 % del subappalto da affidare (art.119, co.2, Codice).

mente le relative modifiche in corso di esecuzione. Cui si aggiunge il diritto alla revisione dei prezzi (co.2-bis art.119 a opera del correttivo) dei sub-contrattanti e la possibilità di corresponsione diretta dei pagamenti (quest'ultima già nella previgente normativa).

Dunque, si devono cogliere due aspetti.

Da un lato il raggiungimento di una parità cognitiva della stazione appaltante tra sub-appalti e subcontratti, fatta eccezione per la rilevanza economica limitata dei secondi, dall'altro una procedura più snella dei subcontratti e segnatamente l'assenza del termine di 20 giorni e un'autorizzazione implicita. È da rammentare che nella previgente disciplina era previsto il rilascio di autorizzazione esplicita anche per i subcontratti (denominati subappalti al disotto delle note soglie del 2% ecc.) con l'unica variante che il termine di rilascio era ridotto della metà rispetto al subappalto (cfr. art.118, co.8. d.lgs. n.163/2006 e d.lgs. n.50/2016).

Naturalmente ex art.119 del codice vi è asimmetria dei due istituti: una tra tutte per il ruolo qualificatorio dei subappalti e alla facoltà della stazione appaltante di vietare il subappalto (ora liberalizzato salvo eccezioni) allorché si debba rafforzare la tutela dei lavoratori e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel contesto nel quale si opera.

Semplificazione che si comprende meglio se si riguarda il sub-contratto come un affidamento diretto dell'appaltatore, mentre il subappalto si origina ben prima nella fase del bando di gara (finanche di progetto) con i noti vincoli ma sempre nella competenza dell'appaltatore.

E dunque il significato da dare all'obbligo di invio alla stazione appaltante "prima dell'inizio della prestazione", non può che ascrivere alla attività della stazione appaltante di operare i controlli sulla affidabilità generale (e tecnica) prima che vengano consegnate dall'appaltatore le prestazioni di competenza dei sub-contrattanti. Così come in un affidamento diretto i requisiti generali e speciali sono verificati nella fase che precede l'invito, affidamento e avvio della prestazione (cioè, in sede di determina di contrarre).

Del resto, in linea generale e non solo per i subappalti, lo stesso comma 2, terzo periodo, prevede che la stazione appaltante nel rispetto dei principi regolatori di cui agli artt. 1, 2 e 3, possa rafforzare nei bandi di gara (tra l'altro) le misure atte a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose che possono aver luogo anche con contratti ritenuti minori.

Ben potrebbe la stazione appaltante allineare negli atti di gara i medesimi ritmi procedurali per subappalti e subcontratti.

Per concludere sul punto è illogico ritenere, come fa il parere, che è solo necessario (a parte quando eventualmente previsto dalla legge di gara) verificare il possesso dei requisiti generali quando si opti per il pagamento diretto (comma 11 art.119). E che la verifica della certificazione antimafia debba farsi per i sub-contratti solo nel sistema delle white-list, dove cioè si presume che ci siano più controlli antimafia preventivi. In caso di pagamento indiretto (cioè, provvede direttamente l'appaltatore) non vi sarebbe necessità di controllo.

Ecco, quindi, che il parere si spinge oltre la norma: la stazione appaltante è de-responsabilizzata e può non assicurare la idoneità morale quanto quella tecnica dell'esecutore, in violazione del principio generale secondo cui nessuna parte del contratto può essere eseguita in mancanza di idoneità del prestatore.

In sostanza, l'errore è quello di scambiare la semplificazione procedurale con la facoltà di non effettuare i controlli sui requisiti generali e speciali.

5. I PRESIDI PENALISTICI

E' bene sottolineare che la rilevanza degli interessi pubblicistici tutelati dalle norme sopraindicate è tale che l'art. 74 co. 3 D.lgs. 159/2011 "Reati del pubblico ufficiale" prevede che *"Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonché' il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, è punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno"*.

L'efficacia di tale deterrenza penale rischia di essere fortemente depotenziata da interpretazioni della normativa vigente che paiono sdoganare un minore vigore nella verifica dei predetti divieti e rendono concreto il pericolo di una difficile dimostrazione della sussistenza di condotte di rilievo penale, quanto meno sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, potendo assurgere a causa di elisione della rimproverabilità l'adesione da parte del funzionario a orientamenti provenienti dall'Autorità anticorruzione che, seppur non vincolanti, costituiscono significative fonti di "soft law".

Sempre sul versante dei presidi penalistici va rilevata, di contro, l'introduzione¹³

¹³ Norma introdotta con il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 2 marzo 2024 n. 52 conv. con mod. dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 – Stralcio Pubblicata sul supplemento n. 19 alla "Gazzetta Ufficiale" del 30 aprile 2024 n. 100.

della nuova fattispecie di cui all'art. 512 bis co. 2 c.p. che punisce l'attribuzione fittizia a terzi della titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, *“qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”* – destinata altresì a produrre i suoi effetti di deterrenza anche sul sistema alternativo di validazione dell'operatore economico costituito dalle iscrizioni in white list o anagrafi dedicate alle grandi opere, come di seguito ricostruito.

La ratio della novella legislativa è da cogliere nella funzione di contemperamento alla tendenza del legislatore a privilegiare strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, incentrati in adempimenti amministrativi ex ante; l'art. 3 co. 7 d.l. 76/2020 infatti è intervenuto sull'art. 83 bis d.lgs. n. 159/2011 attuando, per il tramite dei Protocolli di legalità, un'estensione soggettiva delle verifiche antimafia reintroducendo la possibilità per i privati di richiedere la documentazione antimafia; la disposizione prevede altresì che l'iscrizione alle “white list” ex art. 1, co. 52, l. n. 190/2012 e all'anagrafe antimafia ex l. n. 229/2016, equivale alla “informazione antimafia” (art. 83 bis co. 2 d.lgs. 159/2011 inserito nel codice dall' art. 3, co. 7, d.l. n. 76/2020) con il corollario (art. 83 bis co. 3 d.lgs. n. 159/2011) di una nuova clausola di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per l'ipotesi del mancato rispetto dei protocolli di legalità.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV, *I Trattati di Diritto Amministrativo* diretto da F. Caringella, R. Chieppa e B.G. Mattarella, Giuffrè Francis Lefebvre Editore, Milano, 2025.
- AA.VV, *Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione*, Giuffrè Francis Lefebvre Editore, Milano, 2019.
- AA.VV, *Codice dei Contratti e società pubbliche profili penali*, Giuffrè Francis Lefebvre Editore, Milano, 2020.
- Adesso Pasquale, *Tutela del mercato e strumenti di contrasto all'impresa mafiosa*, in Rivista di Studi e ricerche sulla Criminalità organizzata n. 4/2022, Università degli Studi di Milano e Cross "Osservatorio sulla criminalità organizzata", Milano, 2022.
- Adesso Pasquale, *L'art. 512 bis co. 2 c.p.: l'intestazione fittizia quale nuova turbativa in re ipsa*, in Rivista on line Smart 24PA Sole 24ore, 15.10.2024.
- Arlacchi Pino, *Mafia, contadini e latifondo nella Calabria tradizionale*, Il Mulino, Bologna, 1980a.
- Banca d'Italia – UIF, *Quaderni sul riciclaggio -Mafia and firms*, Rivista, Novembre, 2024.
- dalla Chiesa Nando - Carnì Andrea, *Mafia ed economia. Il rischio criminale in Lombardia*, Futura, Milano, 2025.
- Di Marzio Fabrizio, *Diritto dell'Insolvenza*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024.
- Lo Pilato Vincenzo, *Manuale di diritto Amministrativo*, Giappichelli, Milano, 2024.
- Mucciarelli Francesco, *Commento all'art. 12 quinquies d.l. 8/6/1992 n. 306, Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa* in La Legislazione penale, 1993, pp. 158 ss.
- Sciarrone Rocco, *Prima lezione di sociologia delle mafie*, Laterza, Milano, 2025.
- Padovani Tullio, *Diritto penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023, pp. 443-444.

La ricerca

CONFLITTO, SPAZIO E CRIMINALITÀ. ECOLOGIA DI UN AGIRE TERRITORIALE NEL CASO DELLA VALTROMPIA

Nicola Cavallotti*

 NC 0009-0000-7184-2895

Conflict, space, and crime. Ecology of territorial action in the case of Valtrompia

Abstract

Il saggio intende contribuire alla ricerca critica sui fenomeni criminali, restituendo i risultati di uno studio di caso, la Valtrompia (BS). Osservando la devianza come costruzione storica, sociale e situata, lo scritto offre una prospettiva originale sulle connessioni ecologiche sottese al rapporto tra conflitti, economie territoriali e danni ambientali, lo spazio in cui emergono e i processi di criminalizzazione ad essi collegati.

Parole chiave: criminalità; persistenza; conflitti; devianza; spazio.

This article contributes to critical research on criminal phenomena through a case study of Valtrompia (Brescia, Italy). By approaching deviance as a historically situated and socially constructed process, the paper explores the ecological connections between conflicts, local economies and environmental harm, the spatial contexts in which they emerge, and the processes of criminalization associated with them.

Keywords: crime; persistence; conflicts; deviance; space.

* Ricercatore indipendente.



1. PREMESSA

Il dibattito criminologico interroga da oltre un secolo il rapporto fra fenomeni devianti e contesto. Con la Scuola di Chicago ed Edwin Sutherland l'attenzione si è spostata dall'atto individuale alle condizioni relazionali e ambientali che rendono possibile il crimine. Da allora, la sociologia della devianza, la green criminology¹ e più recenti prospettive interdisciplinari hanno consolidato l'idea che il crimine sia un prodotto storico e sociale, inscritto in specifiche configurazioni di potere, economia e cultura². Parallelamente, la crescente centralità della dimensione spaziale nelle scienze sociali ha reso evidente che la costruzione del crimine può essere intesa come “fenomeno di società locale”, ossia “radicato tradizionalmente in un preciso contesto territoriale, dove si riproduce e dal quale si diffonde essenzialmente attraverso l'impiego di capitale sociale”³. I legami tra gruppi sociali e spazio di vita partecipano attivamente alla definizione delle soglie di tollerabilità, legittimità e devianza. Gli studi socio-criminologici interessati al fenomeno mafioso hanno mostrato quanto il rapporto con il territorio sia costitutivo della forma stessa dell'organizzazione⁴. Gli studi psico-antropologici, sempre sul fenomeno mafioso, hanno stabilito l'esistenza di un legame imprescindibile e intenso tra psicologia dell'individuo mafioso e territorio, un legame non scientificamente generalizzabile, la cui comprensione è possibile solo con uno studio discreto e contestualizzato⁵. A partire dal legame organizzazione-contesto si può indurre una lettura più generale osservando come nel territorio – inteso come spazio etnico-abitativo e fondamento antropologico – il complesso di relazioni che lo agiscono sia “in costante rapporto con particolari strutture ambientali attraversate da una circolarità evolutivamente interattiva tra la mente e il contesto”⁶. I fenomeni sociali sono antropologicamente connotati, non solo per effetto della società in cui emergono ma

¹ Avi Brisman, Nigel South, *Routledge international handbook of green criminology*, Routledge, London, 2022.

² Cirio Rinaldi, *Deviazioni. Devianza, devianze, divergenze*, XL Sas, Roma, 2009, p. 163.

³ Questa postura, intrapresa fra gli altri da Rocco Sciarrone, tenta di coniugare la questione organizzativa del fenomeno criminale con il problema delle sue radici sociali. Rocco Sciarrone, *Mafie vecchie, mafie nuove: radicamento ed espansione*, Donzelli Editore, Roma, 2021, p. 22.

⁴ Marco Armiero, Filippo Gravagno, Giusy Pappalardo, Alessia Denise Ferrara, *The nature of mafia: An environmental history of the Simeto River Basin, Sicily*, in “Environment and History”, v. 26, n. 4, 2020, p. 585. <https://doi.org/10.3197/096734019X15463432086793>.

⁵ Antonino Giorgi, Serena Giunta, Emanuela Coppola, Girolamo Lo Verso, *Territori in controllo. Ricerche psicologiche sul fenomeno mafioso*, FrancoAngeli, 2009, p. 38.

⁶ Antonino Giorgi et al., *op. cit.*, p. 21.

per una più profonda ragione geografica e storica, sono legati al loro contenitore ecologico, quello spazio che ne detiene il senso più profondo⁷.

In questo quadro epistemico, la Green Criminology ha ampiamente dimostrato – si pensi alla *treadmill of crime*⁸ – come i danni ambientali siano spesso il prodotto di logiche sistemiche radicate nel modello politico-economico egemone, piuttosto che semplici espressioni di criminalità organizzata. Muovendo da queste premesse, l'analisi qui proposta intende focalizzarsi sui processi di normalizzazione territoriale che permettono a tali pratiche di persistere. Secondo questa prospettiva, un fenomeno sociale che resiste alle trasformazioni, al di là della sua criminalizzazione, ha ottenuto una propria spazializzazione: un processo necessario per radicarsi e resistere anche a eventuali forme di contrasto penale. La spazializzazione non avviene senza tensioni e conflitti, soprattutto nei contesti ad alta densità urbana⁹. Ogni persistenza è, dunque, il portato di un conflitto per lo spazio e per la ridefinizione del suo utilizzo¹⁰. Le pratiche criminalizzate possono essere lette come frizioni interne a un ordine territoriale: espressioni conflittuali emergenti laddove mutano gli equilibri normativi, economici e simbolici sedimentati in una determinata geografia storica. La scelta della Valtrompia come caso studio si inserisce in questa cornice teorica. Situata ai margini della pianura padana costituisce una declinazione locale di dinamiche globali: uno sviluppo industriale ad alto impatto ambientale, una tradizione produttiva secolare, con conflitti legati alla gestione delle risorse e alla trasformazione dello spazio. In tale contesto, l'analisi si concentra sulle condizioni territoriali che rendono possibile la persistenza di pratiche criminalizzate, interrogando la dialettica tra fenomeni sociali, organizzazione dello spazio e soglie di normalizzazione.

Per supportare la tesi, integrerò le prospettive criminologiche con la letteratura sui danni ambientali e i conflitti territoriali¹¹, riconducibile alla geografia critica di

⁷ *Ibidem*.

⁸ Paul B. Stretesky, Michael A. Long, Michael J. Lynch, *The treadmill of crime: Political economy and green criminology*, Routledge, London, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203077092>.

⁹ Nicola Cavallotti, *The Fijih Cheap Factor. Space and Landscape of Capital in the Case of Valtrompia*, in “Culture della Sostenibilità”, 2025, v. XVIII, n. 36. doi 10.7402/CDS.36.33, p. 183; e David Harvey, *The condition of postmodernity*, Basil Blackwell. (trad. it. *La crisi della modernità. Riflessioni sulle origini del presente*, Il Saggiatore, Milano, 2006), 1990, p. 253.

¹⁰ Michele Cerruti But, Agim Enver Kërçuku, Giulia Setti, Ianira Vassallo, *Tensioni urbane: ricerche sulla città che cambia*, LetteraVentidue, Siracusa, 2017, pp. 24-37.

¹¹ Vittorio Martone, *Rifiuti, economia e società. Crimini, danni e vittime ambientali nell'era degli scarti*, in “Ecomafie. Crimine organizzato, business e ambiente”, Manuel Cancio Meliá, Luigi Cornacchia (a

matrice marxiana¹². A questo apparato teorico e scientifico si affiancherà, come supporto empirico, l'analisi della letteratura grigia. Il materiale empirico su cui si basa il saggio è parte di un più ampio lavoro di ricerca sul caso della Valtrompia, l'attività di campo si è svolta tra il 2022 e il 2024 ed è stata condotta con metodo etnografico, facendo ricorso a metodi qualitativi come interviste, sociologia visuale e osservazione partecipante¹³. Il saggio si compone di quattro parti distinte. Il secondo paragrafo inquadra il danno, i crimini e i conflitti ambientali come gli ambiti teorici ed empirici in cui è maturata la seguente analisi. Il terzo è dedicato alla rielaborazione del materiale empirico ottenuto nel corso dello studio di caso: verrà presentato il territorio oggetto di analisi e il suo sviluppo industriale, poi, attraverso le interviste, la rilettura delle fonti locali e dei rapporti scientifici, il paragrafo avrà come proprio centro analitico il rapporto tra le pratiche, i conflitti e gli illeciti. Infine, il quarto offrirà una possibile concettualizzazione integrativa per leggere la relazione fra fenomeno e ambiente con il concetto di “innesto”.

2. IL DANNO AMBIENTALE COME CAMPO TEORICO PER LO STUDIO DEI CONFLITTI, DELLA CRIMINALITÀ E DELLE DEVIANZE

La prospettiva ecologico-politica – intrecciata con la criminologia critica – considera danni e crimini ambientali come fatti sociali normali, intranei alla struttura economico-produttiva capitalista e inscritti in asimmetrie di potere¹⁴. Già negli anni Settanta i criminologi Herman Schwendinger e Julia Schwendinger propone-

cura di), Franco Angeli, Milano, 2024, pp. 331-353.

¹² David Harvey, *Geografia del dominio. Capitalismo e produzione dello spazio*, Ombre Corte, Verona, 2018.

¹³ Quest'analisi è quindi esito di un percorso di dottorato (Dottorato in Studi sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli studi di Milano, 2021-2025). Nel merito degli strumenti metodologici adottati: sono stati ascoltati un gruppo di oltre cento testimoni attraverso interviste non strutturate e non direttive con il tema e le linee guida prefissate, ma con domande “libere” che emergevano a partire da ciò che il testimone raccontava –qui utilizzerò un campione molto ristretto di questo materiale, per ovvi motivi di spazio a disposizione. Inoltre, ho partecipato ad eventi locali, esplorato il paesaggio triumplino e osservato le pratiche quotidiane provando, in questo modo, ad accedere ai sistemi materiali e immateriali con cui le comunità producono significato, e così anche risalire alla questione del paesaggio per come è percepito dagli abitanti locali. Ho dunque concentrato la mia attenzione sui danni ambientali, visibili e meno visibili, e le loro stratificazioni spaziali storiche che insistono sull'ambiente triumplino.

¹⁴ Vittorio Martone, *op. cit.*, p. 331.

vano di porre al centro dell'analisi i danni strutturali¹⁵. La peculiarità dei danni ambientali di natura antropica permette alla ricerca sociale ed ecologica di osservare le condizioni di esistenza alla base dei processi di territorializzazione agiti da una data società nel suo ambiente: si pensi al concetto di *social harm*, per evidenziare l'intra-neità e la natura sociale e culturale del danno¹⁶. Da un punto di vista criminologico, il ricorso alla categoria di danno ha ampliato l'orizzonte teorico ed empirico oltre il diritto penale, includendo processi lenti e diffusi, spesso invisibili alle statistiche criminali¹⁷. Il danno – rispetto all'approccio giudiziario improntato sulla nozione individualistica di responsabilità – apre l'investigazione alle responsabilità corporative, sistemiche e collettive, ancorché esso può essere utilizzato come risposta alle tensioni prodotte dal sistema socioeconomico che insistono sugli individui e sulle loro condizioni di vita¹⁸.

La letteratura sui crimini dei potenti e sui crimes of the economy ha mostrato il continuum tra legale e illegale, evidenziando come pratiche formalmente lecite possano produrre danni sistemici. I *crimes of the economy*, per Ruggiero, sono “ispirati, giustificati o addirittura incoraggiati dall'economia, intesa come insieme di concetti, principi e valori”¹⁹. Il continuum legale-illegale è il presupposto necessario per la comprensione dei crimini dei potenti e per lo studio del danno, entrambe dimensioni caratterizzate dalla difficoltà a stabilire empiricamente le cause e gli effetti, le responsabilità e le vittime²⁰. Ruggiero parla di *exploitative deviance* come quei danni calcolati dai vertici aziendali per esternalizzare i costi e, grazie al proprio *surplus of control*, agire indisturbati²¹. Secondo Tittle, un meccanismo di controllo

¹⁵ Herman Schwendinger, Julia Schwendinger, *Defenders of Order or Guardians of Human Rights?*, in “Issues in Criminology”, 1970, v. 5, pp. 123-157.

¹⁶ Simon A. Pemberton, *Harmful Societies: Understanding Social Harm*, Policy Press, Bristol, 2015, p. 21.

¹⁷ Sulle forme di violenza indiretta, sistemica e spesso invisibile si vedano in particolare: Rob Nixon, *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2011. Johan Galtung, *Violence, Peace, and Peace Research*, in “Journal of Peace Research”, 1969, v. 6, n. 3, pp. 167-191.

¹⁸ Robert Agnew, *The ordinary acts that contribute to ecocide: A criminological analysis*, in “Routledge international handbook of green criminology”, Routledge, 2020, p. 53.

¹⁹ Vincenzo Ruggiero, *The Crimes of the Economy: A Criminological Analysis of Economic Thought*, Routledge, London, 2013, p. 178.

²⁰ Vittorio Martone, *op. cit.*, p. 342.

²¹ Charles R. Tittle, *Control Balance: Toward a General Theory of Deviance*, Westview Press, Boulder, 1995, p. 183; e Vincenzo Ruggiero, *The Crimes of the Economy: A Criminological Analysis of Economic Thought*, Routledge, London, 2013, p. 169.

sbilanciato a favore dei potenti produce forme di devianza organizzata, strumentale, spesso invisibile o legittimata²². La prospettiva di Tittle invita a ridimensionare l'uso esclusivo delle teorie del conflitto di matrice marxiana nell'interpretazione dei processi di "deviantizzazione"²³: la deprivazione e la competizione strutturale rappresentano componenti rilevanti, ma non esaustive. In quest'ottica, la devianza non scaturisce dal conflitto in sé²⁴, quanto dall'interazione tra quest'ultimo, la configurazione spaziale e i dispositivi di regolazione. È tale combinazione a determinare gli assetti territoriali in cui l'illegalità può radicarsi, normalizzarsi e divenire funzionale alla riproduzione del sistema locale.

Se calati nella analitica del conflitto, danni e crimini sono osservabili come dispositivi. Da una parte il danno sembra funzionale alla logica dei processi di normalizzazione di una data organizzazione ecologica, e, come dispositivo, distribuisce rischi e vulnerabilità in modo diseguale, rendendoli accettabili o invisibili. Il crimine rappresenta la fase avanzata dei processi di stigmatizzazione, segregazione e colpevolizzazione, la criminalizzazione non è altro che la codifica legislativa di tale dinamica sociale. Affianco ai conflitti tradizionali – che minacciano direttamente la legittimità dello Stato – i conflitti contemporanei emergenti “riguardano il funzionamento complessivo dell'ordine capitalistico”²⁵. Lo Stato “sociale” contemporaneo di fronte ai meccanismi di accumulazione, attivatori dei nuovi conflitti, funge da mediatore, affrontando le tensioni emergenti in modo differenziato, alternando, a seconda del ruolo strategico dei gruppi coinvolti, la criminalizzazione e la repressione diretta o la gestione sociale²⁶. I due piani contrapposti servono ad evidenziare tanto la natura situata degli effetti e delle cause dei danni, quanto la presunzione (spesso) esterna – strategica – dei processi di criminalizzazione. Il danno non è mai solo “ambientale” è piuttosto sistemico, territoriale, ecologico nella misura in cui è rappresentativo di un'organizzazione dello spazio e influisce sulle relazioni che compongono quello spazio in maniera trasversale e multilivello²⁷.

²² Nicole Leeper Piquero, Alex R. Piquero, *Control Balance and Exploitive Corporate Crime*, in “Criminology”, 2006, v. 44, n. 2, pp. 397-430.

²³ Charles R. Tittle, *op cit.*, p. 16.

²⁴ Limite che caratterizzò, ad esempio, le “labelling theories” portandole a disinteressarsi per la dimensione politica della marginalità e della devianza. Alessandro Dal Lago, *La produzione della devianza*, Ombre Corte, Verona, 2001, p. 82.

²⁵ *Ivi*, p. 92.

²⁶ *Ivi*, p. 91.

²⁷ Avi Brisman, Nigel South, *op. cit.*, p. 4.

Per queste ragioni alcune categorie assumono una centralità specifica ai fini dell'analisi della trasversalità del danno: spazio, territorio e paesaggio²⁸. Non vanno intesi come termini equivalenti quanto come livelli analitici differenti attraverso cui osservare le configurazioni del danno. Il primo interessa il piano epistemologico, e colloca il danno nella sua precipua spazialità, come lo spazio anche il danno è intriso dei rapporti di produzione che lo producono e riproducono²⁹. Il territorio definisce l'organizzazione socioeconomica e geopolitica entro cui il danno si manifesta attraversando i processi di normalizzazione o stigmatizzazione. La spazializzazione caratterizza la presa di posizione di un fenomeno entro uno specifico spazio; mentre la territorializzazione coinvolge per intero i cicli di civilizzazione succedutisi in quel determinato spazio, ciascuno, insediandosi, deposita strutture insediative e culturali, molte delle quali permangono nella lunga durata³⁰. Il paesaggio, inteso come orientamento degli individui e delle comunità verso lo spazio, intercetta la parte cognitiva e affettiva nei confronti del danno³¹, nonché il piano morale dove si costruiscono i differenti regimi di giustificazione a partire dai rispettivi riferimenti territoriali condivisi o confliggenti.

3. LO SPAZIO DELL'INDUSTRIA IN VALTROMPIA

La Valtrompia, incuneata tra Pianura Padana e arco alpino, occupa una posizione liminale che ha storicamente prodotto frizioni geopolitiche e culturali. Nella lunga storia, la Valtrompia è stata sede di tre distretti industriali, diventando un coacervo di interessi economico-politici atipico per un paesaggio montano con le sue caratteristiche. La mobilità di capitali e persone ha convissuto con una cultura montana e produttiva fortemente radicata, capace di attivare barriere simboliche e materiali rispetto a cambiamenti percepiti come esogeni.

Oggi la valle è investita da mutamenti profondi che mettono in forte discussione le condizioni materiali della vita, le strutture e le istituzioni alla base del patto sociale interno alle comunità locali. Nel 2022 la Valtrompia è stata riconosciuta come Area Interna, una classificazione che identifica territori significativamente distanti

²⁸ Nicola Cavallotti, *The Fifth Cheap Factor. Space and Landscape of Capital in the Case of Valtrompia*, cit. p. 183.

²⁹ Henri Lefebvre, *La produzione dello spazio*, Moizzi, Milano, 1976.

³⁰ Alberto Magnaghi, *Il principio territoriale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2020, p. 44.

³¹ Ugo Morelli, *Mente e paesaggio: una teoria della vivibilità*, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, p. 22.

dai centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), nonostante il loro capitale ambientale e antropico³². Nel caso specifico, certifica la vulnerabilità territoriale della valle in seguito a processi come la deindustrializzazione, da cui dipendono la crisi del mercato del lavoro e – più in generale – dell’industria manifatturiera, si combina con la contrazione demografica³³; e la crisi ambientale, una forma di “periferizzazione ecologica”³⁴. Questi fenomeni e la contiguità della valle con il suo esterno, hanno un’azione trasformativa sulle strutture tradizionali, come fiumi con i propri alvei, con azioni erosive continue movimentano, dislocano e determinano nuovi sedimenti. Così anche dobbiamo immaginarci la promiscuità delle tradizionali strutture socioeconomiche locali con i loro opposti, in uno scambio continuo e dinamico senza fine. Eppure, le strutture organizzative e relazionali storiche, pilastri dell’antico sistema produttivo e sociale, hanno saputo opporre resistenza, adattandosi e rimodellandosi anche attraverso le *grandi trasformazioni*³⁵. Dalle analisi sui conflitti ecologici³⁶ triumplici emerge una tensione profonda fra due modelli identitari³⁷ – quello alpino e quello industriale – molto evidenti e radicati nelle comunità locali. Entrambi fungono sia da categorie identitarie che da regimi di uso dello spazio. Tipizzando: l’alpino rappresenta l’economia di sussistenza, l’industriale l’estrazione e produzione intensiva.

Qualche dato: in valle tra il 1951 e il 2001 il numero di imprese locali è passato da 256 a 2.119 (+727,7%), gli occupanti nelle fabbriche da 4.850 a 20.903 (+331%)³⁸. Fra tutte le 14 aree interne lombarde in rapporto agli abitanti dell’area, la Valtrompia risulta l’area con il numero di addetti nel settore manifatturiero più alto

³² AA. VV., *Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance*, Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato (2014-2020), 2013.

³³ AA. VV., *Il ritratto territoriale della Valtrompia*, Gruppo di lavoro DASTU (a cura di), Politecnico di Milano, Milano, 2023, p. 9.

³⁴ Nicola Cavallotti, *The Fifth Cheap Factor. Space and Landscape of Capital in the Case of Valtrompia*, cit. p. 192. Si veda anche Roberto Gerundo, Viviana De Salvatore, Alessandra Marra, *La vulnerabilità territoriale ai processi di periferizzazione. Una proposta metodologica per la costruzione della conoscenza a supporto della pianificazione di area vasta*, in “Atti della XXII Conferenza Nazionale SIU L’urbanistica italiana di fronte all’Agenda 2030”, Planum Publisher, Roma-Milano, 2020, p. 839.

³⁵ Karl Polanyi, *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino, 1944.

³⁶ Nicola Cavallotti, *Il boom e la crisi, due facce dello stesso conflitto. Il caso di Nave, la via del tondino*, in “Sociologia urbana e rurale”, 2025, v. 136, n. 25, p. 60.

³⁷ Annibale Salsa, *Il tramonto delle identità tradizionali: spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi*, Priuli & Verlucca, Scarmagno (TO), 2007, p. 20.

³⁸ Sandro Fontana, *Una valle mineraria e tre distretti industriali: storia della Val Trompia dal 1945 ad oggi*, Marsilio, Venezia, 2008, p. 1.

in rapporto al numero di abitanti. Qui l'industria è il settore che impiega più della metà degli occupati, seguito dal settore terziario³⁹. I settori traino dell'economia sono il metallurgico e il siderurgico. Sul fronte venatorio, Brescia detiene il primato nazionale come provincia per il più alto numero sia di cacciatori (20.000⁴⁰) che di capanni (8.000)⁴¹. La sua persistenza è radicata nella capillare e storica produzione locale di armi che ha posto le fondamenta per la simbiosi fra economia e cultura, consolidando la caccia come elemento identitario e funzionale. Inoltre, l'avifauna migratoria passa dalle valli bresciane e bergamasche nel percorso verso gli habitat di svernamento. Un fenomeno che ha contribuito a strutturare pratiche, infrastrutture e paesaggi venatori finalizzati alla cattura dei migratori.

3.1. *Morfogenesi dei conflitti*

La coesistenza dei due modelli identitari si iscrive nei processi di socializzazione, entro cui gli individui interiorizzano aspettative talvolta convergenti, talvolta conflittuali. La morale, ovvero i valori che orientano i comportamenti economici, sociali e politici, tende anch'essa a costituirsi in questo schema. All'interno di questo dualismo, le comunità organizzano le proprie forme di solidarietà intermedia e i sistemi di sanzioni previsti per i comportamenti socialmente disfunzionali. Un altro elemento cruciale osservato nel ricostruire l'evoluzione delle dinamiche socio-ecologiche della Valtrompia è rappresentato dalla contingenza bellica. La valle, storicamente centro di produzione di armamenti, ha visto il proprio sviluppo economico strettamente legato alle guerre e alle commesse militari. Un elemento strutturante di lungo periodo, la cui centralità è oggi parzialmente rimossa dal discorso pubblico locale. Non di meno, nel suo sviluppo storico, questa dimensione ha avuto un impatto profondo non solo sull'organizzazione sociale, rafforzando il legame tra fabbrica e comunità, ma anche sull'ambiente, le cui componenti sono state intensivamente sfruttate per alimentare l'industria bellica e, contestualmente, per l'attività venatoria. La produzione di armi ha consolidato un approccio estrat-

³⁹ AA. VV., 2023, *Il ritratto territoriale della Valtrompia*, op. cit., p. 37.

⁴⁰ Dato riferibile all'anno 2020.

⁴¹ Oggi il capanno può essere costruito tramite asta su terreno pubblico o su terreno privato previo consenso del proprietario e apposite autorizzazioni. La sua costruzione è soggetta a normative regionali, in particolare si veda: la Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26, Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26: *Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*; e la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 7.

tivo che vedeva le risorse naturali come funzionali alla sopravvivenza economica della valle. L'organizzazione dello spazio si è sviluppata a partire da questa dinamica storica cristallizzandosi attorno a due *tipi ideali*: caccia e industria, due modi distinti e al contempo interconnessi di interagire con il territorio e *possedere* il paesaggio⁴². Entrambi tendono a configurare la natura come risorsa governabile, rivendicando una forma di primazia – economica nel caso dell'industria, culturale e simbolica nel caso della caccia. A loro spetta quindi la gestione sociale, economica e simbolica della natura come risorsa o materia prima, contribuendo alla definizione di un equilibrio (o squilibrio) ecologico specifico. Da una parte l'estrattivismo industriale tende a produrre soglie di tollerabilità del danno; dall'altra la caccia è l'ambito ideale per la costituzione di un regime simbolico di legittimazione dell'appropriazione. Quando interviene una ridefinizione normativa esterna, i due regimi entrano in attrito. Il conflitto sembra attivarsi su logiche profonde, *onto-logiche*, sulla natura: cosa è e chi la definisce, cosa è risorsa, o patrimonio, o habitat, ma anche cosa sono tradizione, normalità o devianza.

Come in altri luoghi, anche in Valtrompia il paesaggio industriale tende a decentrarsi, ad invadere il paesaggio rurale, a produrre nuovi immaginari ed iconemi obliterando i precedenti. È una configurazione spaziale discontinua ma anela ad una continuità che si realizza attraverso gli *altri* corpi e gli *altri* spazi. Lo spazio industriale è lo spazio delle relazioni meccaniche e contrattuali, volte a ridurre al minimo il grado di incertezza su scambi e transizioni fra gli agenti che lo abitano. È mobile, negli spostamenti della sua popolazione, prodotti ed energia, nel suo estendersi e replicarsi, infrastrutturando e creando mezzi e attrezzature per spazializzare *infinite* volte. L'industria ottiene l'addomesticamento delle relazioni ecologiche potendo queste venire razionalizzate, riprodotte e mutate. Per questo, se è verticale nelle sue gerarchie interne, è altresì orizzontale nel suo tentativo di trascendere le conflittualità, assorbendole o neutralizzandole.

3.1.2. I corpi idrici e gli sversamenti inquinanti

Il conflitto di classe ha attraversato la storia triumplina – in particolare negli anni Dieci del XX secolo e tra il 1960 e il 1980 – senza tuttavia alterare stabilmente i rapporti di forza di questa realtà produttiva. Anche i conflitti ambientali emersi

⁴² Davide Papotti, *Guardare un paesaggio è già possederlo? La 'democrazia del paesaggio' fra mobilità globale, immigrazione e localismi identitari*, in "Rivista geografica italiana", 2013, v. 120, n. 4, pp. 379-395.

a partire dagli anni Settanta – come a Nave, dove l'inquinamento delle acciaierie era divenuto insostenibile⁴³ o le istanze dei cittadini in difesa del fiume Mella, già negli anni Sessanta “il ricettacolo di ogni sorta di scarico industriale e spesso le sostanze più nocive sono state scaricate direttamente nel terreno attraverso pozzi perdenti”⁴⁴ – non hanno portato ad una trasformazione strutturale dell'organizzazione dello spazio⁴⁵. Anche i danni al torrente Gobbia hanno generato conflitto, quando la legge Merli (1976) si innestò in uno spazio organizzato ecologicamente per scaricare, criminalizzandolo. Come ricorda Lorenzo Dal Lago, ex comandante della polizia locale di Lumezzane:

(...) prima di questa (*legge*) l'inquinamento non era affatto perseguito, esistevano poche norme che erano le classiche norme del Codice penale, la 674 sull'emissione di gas e fumi, la 659 sulla numerosità, ma riguardavano come dire contenziosi di vicinato più che altro. Nel nostro tessuto sociale è tipico il fudinet, cioè l'officina abbinata all'abitazione; quindi, uno sotto costruiva la sua officina e sopra ci abitava, era facile inserire dentro una pulissoia o piano piano anche un piccolo trattamento galvanico, una burattatura, qualcosa di questo genere. Ovviamente erano tutte quante lavorazioni idroesigenti e quindi inizialmente si scaricava tranquillamente attraverso la rete fognaria nel fiume Gobbia (...). Dopo il 1976, allora lì è iniziato ovviamente l'operazione di controllo amministrativo sugli scarichi, con un'ottica molto permissiva e tollerante anche perché il sindaco stesso che politicamente si sentiva costretto a fare questa operazione era prima di tutto un consulente degli altri imprenditori ma anche un imprenditore lui stesso⁴⁶.

Lo spazio – e la sua organizzazione storica – precede la norma, che interviene ex post su pratiche sedimentate. Tende ad adattarsi in modo permissivo, soprattutto laddove la spazializzazione dei comportamenti criminalizzati appartiene alla lunga durata, non è un caso che qui gli attori di controllo (come il sindaco) – nell'accezione di Tittle – coincidano con gli attori produttivi. C'è un'eccedenza di controllo e un controllo amministrativo debole, quindi una tolleranza formalizzata:

⁴³ Nicola Cavallotti, *Il boom e la crisi, due facce dello stesso conflitto. Il caso di Nave, la via del tondino*, cit. pp. 58-59.

⁴⁴ Fondo Luigi Casagrande (FLG): Villa, F., *Le risorse d'acqua del comprensorio Brescia-Valtrompia. Studio idrogeologico del bacino del fiume Mella stima delle riserve. Tutela degli inquinamenti*, in “Quaderni di sintesi, 16” 800 (53-59), catalogato in: Archivio storico del Comune di Gardone Valle Trompia.

⁴⁵ Se non in alcune aree specifiche dove si riscontrano edifici industriali abbandonati, un fenomeno che tuttavia non fa registrare una trasformazione significativa dell'organizzazione territoriale complessiva, che piuttosto viene minacciata da processi come la terziarizzazione e la delocalizzazione produttiva.

⁴⁶ Intervista a Lorenzo Dal Lago, Lumezzane, 24.04.2023.

E quindi venne istituito questo benedetto ufficio di tutela ambiente (...). Io andavo effettivamente a fare i campionamenti delle acque, i pozzetti campionabili e ne ho visto un po' di tutti quanti i colori insieme con un paio di tecnici, chimici, colleghi che provenivano dall'istituto di igiene profilassi, ma che dovevano controllare tutta la provincia. (...) avere solo tre persone che andassero a controllare era un'inezia ovviamente. Teniamo conto che in quel periodo a Lumezzane c'erano circa 1.300/1.400 attività produttive tra artigianali e industriali e tantissime posizionate in certi luoghi che erano impensabili (...) In quel periodo vennero fatti parecchi procedimenti penali nei confronti di queste persone però il problema fondamentale era che sia l'amministrazione sia la gente consideravano questa come un'operazione quasi forzata. Nel senso che non c'era questa sensibilità a tutela dell'ambiente ma c'era contrariamente la sensibilità alla tutela del lavoro e dell'arricchimento in genere⁴⁷.

Claudio Gnutti, assessore di Lumezzane, restituisce il punto di vista dell'amministrazione:

Negli anni Ottanta e Novanta qua c'erano molti spazzolini che spazzolavano (*una delle fasi di pulitura dei metalli*), lo scarto della spazzola lo buttavano nei canali. Un mal costume normalizzato. Se segui il Gobbio, in cima fino a sant'Apollonio vedi proprio che erano discariche a cielo aperto, ma perché era così, ai tempi era normale, non c'era regolamentazione su queste cose qua. Negli anni Settanta e Ottanta le aziende continuavano a crescere, non era regolamentato niente, prendevano e buttavano nel torrente⁴⁸.

Nei casi citati si vede come il conflitto non sia una conseguenza diretta di un danno. Ad innescare la tensione è piuttosto l'irruzione di una nuova soglia normativa all'interno di un territorio già strutturato – non solo materialmente – per l'esternalizzazione dei costi ambientali. Un conflitto interpretabile, seguendo Michele Cerruti But, come una tensione per fraintendimento⁴⁹, con la concezione di spazio pubblico, incorporata nella legge – entro cui responsabilità ed effetti sono pensati come collettivi – entra in attrito con una forte proiezione privatizzata dello stesso, pur se anche la proprietà tende a essere percepita come una sorta di “diritto pubblico”. È però anche una “tensione per differenza di valore”⁵⁰, per attribuzione diversa del valore dello spazio, che qui ha perso la sua natura ecologica, di reciprocità, venendo pensato come luogo di costruzione o di scarto in una relazione

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Intervista a Claudio Gnutti, Lumezzane, 11.10.2022.

⁴⁹ Michele Cerruti But, et al., *op. cit.*, p. 37.

⁵⁰ *Ivi*, p. 36.

univoca, monca. La criminalizzazione degli scarichi abusivi non stigmatizza una pratica nuova, ma ridefinisce retroattivamente come illecito ciò che era stato per decenni funzionale e socialmente accettato. Il conflitto, dunque, come l'effetto di una dissonanza tra organizzazione territoriale e ridefinizione giuridica.

3.1.3. *Gli ambienti forestali e l'attività venatoria*

Nella ricognizione delle fonti documentarie locali la “distruzione sistematica e “pacifica” della natura” viene associata allo sviluppo industriale nei quotidiani bresciani e triumplini degli anni Settanta e Ottanta⁵¹. La tensione raggiunge un punto di svolta con il referendum per l'abolizione della caccia e del porto d'armi nel 1981, dopo anni eccezionali per la produzione armiera e per l'attività venatoria⁵²:

L'avvento dei primi movimenti ambientalisti anticaccia (...) fu a mio avviso sottovalutato dalle associazioni di cacciatori. Piuttosto che contrastare sul nascere i tentativi di criminalizzazione nei nostri confronti si preferì cercare un impossibile dialogo, arrivando anche ad accettare di sacrificare la caccia agli uccelletti silvani nell'errata convinzione di “pacificare” gli avversari⁵³.

A quel momento seguì, un decennio più tardi, la legge 157/1992, che destabilizzò ulteriormente l'ambiente triumplino:

L'entrata in vigore della legge 157 (...) “sconvolse” di fatto la nostra passione attraverso l'introduzione dei reati penali anche per alcune infrazioni ritenute sino allora lievi; l'imposizione della scelta della forma di caccia in via esclusiva (relegando di fatto i capannisti nel loro appostamento, impedendo qualunque tipo di mobilità sul territorio) e, non da ultimo, l'ampliamento della categoria degli organi deputati alla vigilanza, ivi compresi gli agenti volontari⁵⁴.

È un caso interessante di una legge che produce una devianza, e, come molte imposizioni normative, va oltre il piano sanzionatorio ridefinendo i confini di mobilità, controllo e sorveglianza nello spazio montano. Un conflitto che, dalla sua

⁵¹ FLG: *L'acqua: un bene prezioso che stiamo dissipando la preoccupante situazione del fiume Mella e della Valtrompia*, articolo di quotidiano, catalogato in: Archivio storico del Comune di Gardone Valle Trompia.

⁵² Atti del consiglio comunale, 1981, *Il lavoro armiero. La caccia il referendum*, Gardone Valtrompia, p. 1.

⁵³ Eugenio Casella, *Capanni. La caccia, il territorio*, La Compagnia della Stampa, Brescia, 2009, p. 53.

⁵⁴ Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere (a cura di), *La pace oltre le armi. Produzione ed esportazione delle armi, riconversione ed educazione alla pace*, EMI, Bologna, 2011, p. 15.

istituzionalizzazione referendaria, ha prodotto una crescente polarizzazione tra associazioni ambientaliste, mondo venatorio e apparati di controllo.

Paolo Baldi, giornalista e redattore del quotidiano online “Bresciaoggi”, ripercorre brevemente l’evoluzione del fenomeno venatorio in Valtrompia:

Negli anni Ottanta-Novanta c’erano decine di migliaia di archetti (...). Poi siamo passati da una situazione nella quale dovevamo scappare quando incontravamo gli uccellatori a quella in cui hanno iniziato a scappare loro, (...) perché l’operazione Pettiroso è stata ripetuta nonostante tutti i tentativi di interrompere, di cancellarla per sempre e ogni anno, prima i forestali poi i carabinieri denunciavano centinaia di persone e alla fine questo fenomeno si è effettivamente ridimensionato⁵⁵.

Dino Mensi, volontario della LAC (Lega Abolizione Caccia), fra i primi a vivere il conflitto da antagonista:

(...) abbiamo scoperto un mondo di illecito, che illecito era solo formalmente: era una cosa tollerata, conosciuta e permessa. Quando abbiamo allargato il nostro giro abbiamo subito denunciato alla forestale, che tranquillamente ci ha detto che si potevano toglierli, ma era un comportamento assurdo erano loro che avrebbero dovuto intervenire. Era un mondo a noi sconosciuto, dove ci rendevamo conto che tutti potevano fare quello che volevano perché sostanzialmente erano tollerati, questi si trovano a mangiare assieme probabilmente, guardie e cacciatori, non lo sapevamo però questa tolleranza ci ha fatto pensare che ci fosse una conoscenza palese, e in secondo luogo che il problema fosse sottostimato: un piccolo peccato che era possibile tollerare e che c’erano cose ben più importanti da gestire. Anche perché quelli erano la guardia forestale e questo era il loro preciso compito. Da quel momento in poi abbiamo iniziato a capire che era una situazione industriale e che non potevamo agire da soli, abbiamo contattato diverse associazioni nel bresciano ma queste si sono rese indisponibili perché la consideravano una situazione pericolosa, nella quale altri volontari che avevano provato a fare azioni antibraconaggio erano stati minacciati⁵⁶.

Il conflitto ha anche uno svolgimento intraneo al mondo venatorio. Ad esempio, lo spiega Fabio, cacciatore “deviante” nel contesto triumplino:

Io sono sempre stato contro il bracconaggio. Ho pagato le conseguenze perché sono stato guardia venatoria volontaria, mi sono trovato una mattina, diverse piante del capanno tagliate, mi son trovato tre pini rossi più belli tagliati. Mi hanno circonciso il faggio più bello con la motosega e vandalizzato altre parti del capanno (...) ho smesso di fare denunce perché è tempo perso, perché non c’è la volontà nel mondo venatorio di andare a colpire i

⁵⁵ Intervista a Paolo Baldi, Gardone Valtrompia, 17.04.2024.

⁵⁶ Intervista a Dino Mensi, Gardone Valtrompia, 21.03.2024.

responsabili. Venivo visto come la persona schierata con gli ambientalisti. Perché ho avanzato alcune perplessità, abbiamo litigato. Mi sono trovato tutti contro, dal mondo venatorio locale e amici cacciatori, che quasi quasi faccio fatica anche a salutarti quando ci contestavi certe cose. (...) Poi ne paghi le conseguenze. La macchina rigata, le gomme bucate. Addirittura, a casa mia hanno attaccato una cartuccia a palla alla porta del garage con lo scotch. Però c'è da dire una cosa. Che nell'arco di vent'anni, e qui parlo della mia zona, il Colle di San Zeno il numero di archetti e sepettini si è azzerato, e sfido chiunque a venire a Colle di San Zeno a trovare un archetto o un sepettino, perché una certa generazione è uscita. La generazione è cambiata⁵⁷.

Mentre Massimo Galeri, Coordinatore Sistema Archivistico della Comunità Montana di Valle Trompia, storicizza la dinamica di usufrutto dei terreni montani e spiega i cambiamenti nell'amministrazione dei beni pubblici in valle. Nelle sue parole incomincia ad emergere una sintesi fra le varie componenti della matrice introdotte nei paragrafi precedenti:

La questione delle tesse di archetti (*dispositivi utilizzati nell'uccellazione, oggi illegali*) in Valtrompia è una questione di storia istituzionale, la caccia veniva regolamentata già negli statuti comunali del 1500, è una modalità che nei secoli si è sviluppata e a fianco si sono sviluppate pratiche che poi hanno sfiorato il reato. Questa istituzionalizzazione si è interrotta dagli anni '20 e '30 del '900, i comuni hanno cominciato a vendere le proprietà pubbliche sui monti (...), poi è arrivata la legge di abbandono degli usi civici, quindi anche nelle cure dei boschi c'è stato un avanzamento della proprietà privata sull'arco alpino e prealpino e da lì le dinamiche e delle conseguenze; il ruolo del comune montano si è notevolmente ridotto (...). Da qui è nata la battaglia sui diritti di passaggio degli escursionisti che vanno in montagna. Un conflitto sul semplice diritto di passaggio, che c'è ancora. Ci sono ancora su edifici che nascono come abusivi edilizi ma che poi diventano case, il sentiero scompare improvvisamente perché c'è il cantiere (...). Tanti di questi abusivi non sono reputati come tali, quello che era un casotto diventa una casa, il sentiero diventa una carrozzabile, poi per la macchina oppure per il camion. Una lottizzazione della montagna⁵⁸. Il reato di bracconaggio si inserisce in questa complessità. L'atteggiamento che tu percepisci è che tu pieghi a tuo favore qualsiasi cosa.

La riduzione del ruolo pubblico nella gestione dei beni comuni montani ha aperto spazi di appropriazione privata e di ridefinizione informale delle regole d'uso, un processo di spazializzazione che ha modificato il paesaggio, favorendo la liberalizzazione degli spazi privati per l'uccellazione. Da un'intervista con i carabinieri forestali locali:

⁵⁷ Intervista a Fabio, Brescia, 25.10.2024. (cognome mancante per tutela dell'intervistato).

⁵⁸ Intervista a Massimo Galeri, Gardone Valtrompia, 28.11.2022.

Sicuramente i due reati ambientali che persistono ancora oggi – anche se in maniera minore – sono quelli degli incendi boschivi e quelli del bracconaggio (...). E sono frequenti, sono cadenzati, stagionali, gli incendi boschivi nascono in un periodo che può essere tra novembre e aprile, in base alle condizioni climatiche e l'antibracconaggio inizia da agosto fino a metà novembre. Sono reati sistematici⁵⁹.

Oggi la Lombardia è l'area in cui vengono denunciati il maggior numero di illeciti contro la fauna selvatica⁶⁰. La Procura di Brescia è stabilmente al primo posto in Italia *anche* per procedimenti iscritti per reati contro gli animali⁶¹. Secondo LAV e ISPRA la provincia bresciana rappresenta uno dei black-spot del bracconaggio più importanti d'Italia⁶². Statistiche penali che segnalano sicuramente l'aumento dell'attività repressiva, ma anche una fase di alta tensione del conflitto territoriale.

3.1.4. L'aria, il suolo e la variante autostradale

Più recenti sono state le tensioni acuitesi contro il progetto del “Raccordo Autostradale tra la A4 e la Val Trompia” – cantiere iniziato nel 2024 – che collegherà i centri urbani della Valle e l'autostrada A4. Il progetto ha polarizzato il territorio, contrapponendo una razionalità infrastrutturale orientata alla competitività industriale a una mobilitazione civica – rappresentata dal comitato cittadino “No Autostrada Si Metrobus” – centrata su salute pubblica e alternative di mobilità. Mentre, sono favorevoli tredici associazioni di categoria, rappresentanti di una larga parte del comparto industriale bresciano, che ritengono l'autostrada un'infrastruttura necessaria per la competitività del distretto triumplino⁶³. Il conflitto che ne è scaturito è stato asimmetrico, non solo per la forza intrinseca agli attori industriali ma per la normalizzazione del progetto in sé da parte della popolazione per la quale un simile intervento non presentava implicazioni meritevoli di dissenso e devianizzazione. Processo che invece ha attraversato il comitato per il “no”. Giuliano Piazza, attivista del comitato:

⁵⁹ Intervista alle Forze dell'Ordine (Intervista FF.OO. n. 2, Gardone Valrompia, 11.01.2023).

⁶⁰ Progetto SWiPE, *Analisi e proposte del WWF Italia Report Nazionale. 2022* (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe LIFE19), p. 6.

⁶¹ Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2023, in “Impronte”, 2023, v. XL, n. 6.

⁶² ISPRA, 2020, *Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici*.

⁶³ Redazione, *Autostrada della Valrompia, la rivolta delle imprese bresciane: “Realizzato solo il 6%”, in “quibrescia”, 01 Agosto 2024.*

(...) siamo in 7-8 persone che nel giro di questi anni abbiamo sempre fatto queste battaglie, per cui a un certo punto vengono meno anche le forze, considerando che le amministrazioni non ci hanno mai supportato perché hanno sempre appoggiato quest'opera al 100% e più di tanto non abbiamo nemmeno l'appoggio delle persone, perché se tu chiedi a 10 valtrumplini 8-9 ti dicono che l'autostrada la vogliono, però l'opinione pubblica è abbastanza complicata specialmente qua in Valtrompia. (...) Si parla di battaglie che qui sono veramente appannaggio di pochi. Non eravamo un comitato nato da un problema appoggiato dai cittadini⁶⁴.

Il comitato – fra le altre azioni⁶⁵ – è riuscito a portare al centro del dibattito pubblico la questione paesistica come questione quotidiana e strutturale. Le grandi infrastrutture viarie producono trasformazioni profonde dell'uso del suolo e dei paesaggi, incidendo su frammentazione ecologica, consumo di suolo e qualità dell'aria⁶⁶. Loro effetti ecologici hanno già un'importante letteratura scientifica⁶⁷. Nei luoghi interessati dal cantiere, tale opera ha contribuito in modo significativo al cambiamento ambientale, alterando l'uso del suolo, provocando la perdita di aree verdi e il cambiamento delle prospettive da e verso le strade. Quest'operazione si inserisce in un'area già sottoposta a pressione atmosferica elevata. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA), la città di Brescia è fra le zone più inquinate d'Europa, con una media di 20,6 microgrammi per metro cubo di Pm_{2,5} (polveri sottili)⁶⁸. L'Institute for Global Health attribuisce al NO₂, un gas tossico associato principalmente al traffico automobilistico, la presenza di alti tassi mortalità a Brescia e nell'intera Pianura Padana dove la combustione dei veicoli a motore copre il 70% di NO₂⁶⁹.

L'autostrada si pone come un tentativo di risolvere le contraddizioni spaziali generate dallo sviluppo industriale della valle – fra queste la saturazione degli spazi

⁶⁴ Intervista a Giuliano Piazza, Gardone Valtrompia, 07.01.2025.

⁶⁵ Le pressioni politiche del comitato hanno portato ad un ridimensionamento del progetto originario dell'infrastruttura che, da autostrada a quattro corsie è divenuta un raccordo autostradale a due, è stata declassata a strada extraurbana di scorrimento con una lunghezza complessiva ridotta.

⁶⁶ Richard Funderburg, Hilary Nixon, Marlon G. Boarnet, Gavin Ferguson, *New highways and land use change: Results from a quasi-experimental research design*, in "Transportation Research Part A: Policy and Practice", 2010, v. 44, n. 2, pp. 76-98.

⁶⁷ Chen-Fa Wu, Yu-Pin Lin, Lichi Chiang, Tao Huang, *Assessing highway's impacts on landscape patterns and ecosystem services: A case study in Puli Township, Taiwan*, in "Landscape and Urban Planning", 2014, 128, pp. 60-71.

⁶⁸ Elena Pagano, Enrico Barbierato, *A Time Series Approach to Smart City Transformation: The Problem of Air Pollution*, in "AP", 2024, v. 5, n. 1, p. 19. <https://doi.org/10.3390/ai5010002>.

⁶⁹ Mario Tartaglia, *L'inquinamento dell'aria nelle aree urbane: il fattore traffico nel caso bresciano*, in "Rivista Geografica Italiana", 2016, v. 125, p. 547.

produttivi, la necessità di rilocalizzazione e trasporti più rapidi da e verso i complessi industriali locali e l'aggancio di questi all'A4; il traffico congestionato, l'attuale collegamento Brescia-Valtrompia (SP 345) è una fra le strade più pericolose della provincia di Brescia⁷⁰ – ma lo fa bypassando altre criticità rilevanti, causate proprio da una mobilità improntata sull'utilizzo dell'automobile e dagli investimenti infrastrutturali verso di essa. Con Harvey possiamo leggerla come una forma industriale di spazializzazione-urbanizzazione, una risposta specifica del capitale per ridurre al minimo i costi e il tempo di movimento, tendendo alla coerenza strutturata: uno spazio in cui il capitale può circolare senza limiti⁷¹. È altresì una domanda ambientale, una *domanda di spazio e dello spazio*, ancorché venne pensata inizialmente negli anni Cinquanta del secolo scorso e, ancora oggi, il territorio la richiede quasi all'unanimità.

3.1.5. *Il rottame e lo spazio delle cartiere*

All'interno dello spazio industriale triumplino si intrecciano ulteriori pratiche, anch'esse endogene alla logica dell'accumulazione. Nel segmento commerciale-finanziario della filiera produttiva ritroviamo azioni altrettanto dannose che amplificano il ciclo di sfruttamento e impatto sul territorio. La Valtrompia è storicamente una grande produttrice di rottame sia per la presenza storica di industrie siderurgiche, sia per la concentrazione di aziende coinvolte nel recupero e trattamento del rottame. In una riflessione emersa dalla Guardia di finanza locale emergono i fattori di contesto. L'intervistato contestualizza la diffusione di reati nel più ampio mercato del rottame, la cui organizzazione storica sembra creare i presupposti per l'illecito che funge da regolatore interno:

Brescia è la patria del tondino⁷², in quanto tale l'elemento merceologico più interessante è il rottame ferroso, ci stanno dietro grosse cosche. Come si arriva alla fattura falsa? Ci vogliono professionisti, anche quello che ti affianca. Il rottame è la materia fondamentale per fare il tondino. Il rottame ha un mercato nero di milioni e milioni di euro (...). La criminalità economica entra in ballo della formalizzazione dei documenti, chi è e a chi fattura. Attenzione, si tratta di un giro di migliaia e migliaia di persone (...).

⁷⁰ Report Aci 2022: sulla SP 345 si sono verificati 54 incidenti nel 2022, di cui 3 mortali (3 decessi), 76 feriti e 0,57 incidenti al km.

⁷¹ David Harvey, *Geografia del dominio. Capitalismo e produzione dello spazio*, cit. p. 72.

⁷² Tecnicamente "TCA in barre e rotolo": è un prodotto in acciaio utilizzato per rafforzare le strutture edilizie in cemento.

Nel giro del nero devi avere liquidità immediata, contante, e per averla devi avere delle fatture che possono giustificare una fuoriuscita di cassa, se tutto questo non esiste ti rivolgi alla cartiera, ti fornisce la fattura falsa, ti crei un credito con la cartiera, che poi preleva e ti restituisce il contante, e tu con la gestione del contante paghi gli operai in nero. Questo si chiama reato di autoriciclaggio. Nel campo dei rottami tutti agiscono in questa maniera, forse solo il 30% è in regola al 100%, se prendi le società di rottami numero di partite IVA presenti sul territorio bresciano, ti rendi conto di quel 70% che non è totalmente a posto escludendo l'ambito delle cartiere e delle *missing traders*⁷³.

Il fenomeno delle cartiere è qui rilevante per leggere un'altra delle forme di spazializzazione verificatesi in questo territorio. La cartiera è uno spazio fittizio che si sostanzia sul solo piano burocratico-finanziario, la sua funzione è produrre semplici "carte" contabili. La loro esistenza distorce "l'efficienza dei mercati, attribuendo indebiti vantaggi ai partecipanti della rete criminale"⁷⁴. Non è un'anomalia dell'economia triumpalina, tuttavia sembra configurarsi come una delle sue spazializzazioni più emblematiche, uno spazio prodotto e riprodotto dal capitalismo contemporaneo. Come evidenziano gli studi sulla geografia del capitale⁷⁵ e sulle infrastrutture finanziarie globali⁷⁶, il capitalismo costruisce continuamente gli spazi dove si innesta, modulandone le forme, i flussi e le logiche di funzionamento. Seguendo Ruggiero, possono essere diverse le variabili "interstiziali" che alla base degli illeciti finanziari, ma ipotizza la presenza di isole di illegalità dove emergono diverse possibilità per gli illeciti⁷⁷. Variabili che trovano peculiari articolazioni entro configurazioni territoriali specifiche, dove la densità relazionale, l'opacità organizzativa e la centralità di determinati settori produttivi contribuiscono a rendere praticabili e talora funzionali determinate forme di illecito. In questi spazi o settori economici le imprese possono compiere incursioni occasionali, intermittenti o costanti⁷⁸, si riproducono pratiche sperimentali che, legittimamente o meno, consentono alle aziende di realizzare rapidi profitti e ottenere un vantaggio sui concorren-

⁷³ Intervista FF.OO. n.1, Gardone Valtrompia, 25.10.2022.

⁷⁴ Antonio Pellegrini, Pierpaolo De Franceschi, Chiara Bentivogli, Eleonora Laurenza, *Quaderni dell'antiriciclaggio. Analisi e studi. Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere*, Banca d'Italia, n. 15, Roma, 2020, p. 5.

⁷⁵ David Harvey, 2001, *Spaces of Capital. Towards a Critical Geography*, Routledge, New York.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ Vincenzo Ruggiero, *Hypotheses on the causes of financial crime*, in "Journal of Financial Crime", v. 27, n. 1, 2020, p. 255.

⁷⁸ *Ibidem*.

ti. Diversi fattori indicano che la Valtrompia si configura come spazio ideale per la riproduzione di queste pratiche. Non è la sola indubbiamente, ma alcuni elementi, come un settore del mercato particolarmente predisposto e la storia distrettuale, favoriscono un ambiente che cerca proprie forme di autoregolazione, evitando la criminalizzazione di atti disfunzionali come, ad esempio, il pagamento dell'IVA. In un'altra intervista alle forze dell'ordine è emerso il concetto di "somatizzazione del reato"⁷⁹, a causa della sua diffusione e regolazione interna, ma anche per la difficoltà nel contrastarlo. Un altro testimone, Ernesto Binoli, dipendente di un'azienda bresciana operativa nel mercato delle valvole, restituisce uno scenario simile:

Lavorando in Rosa (*nome fittizio*) ho avuto a che fare con il giro legato al rottame. Mi è stato chiesto: "ma in Rosa non è che hai del truciolame?" Loro mi darebbero il contante, quindi io non dichiaro dico che l'ho buttato e poi lo rivendono a chi lo fonde ricreando il metallo nuovo pulendolo dalle scorie, io non l'ho mai fatto ma mi hanno tentato. Mi hanno offerto 150mila euro (...). Quelli che hanno arrestato a Gussago avevano giri nel traffico internazionale di stupefacenti. Cosa c'entrano i rottamieri di Lumezzane? C'entrano per i soldi che hanno in mano. E sono vicinissimi alla malavita ... Tutti i camion che non vedi con la "A" verde di alimentari e sono in giro a Lumezzane la domenica stanno facendo qualcosa di illegale (...). Aneddoto. La finanza entra da un artigiano a Lumezzane, gli trova 250mila euro in contanti, chiaramente proveniente dal traffico di rottame e lui per prendere un reato inferiore ha dichiarato che quei soldi derivavano dalla vendita dell'uccellazione⁸⁰.

Si potrebbe analizzare queste situazioni anche come modalità di adattamento continuo alle tensioni territoriali generate dall'incessante meccanica del mercato, che senza sosta metabolizza individui e spazi, imponendogli la ricerca di sistemi di autoconservazione innovativi e originali per rispettare le sue leggi e logiche economiche. In questo scenario non rimane né tempo né spazio per il conflitto, che infatti viene continuamente evitato e arginato, in quanto esternalità che ostacola il libero fluire del mercato, possiamo dire che il conflitto è esso stesso una forma di devianza.

⁷⁹ Intervista FF.OO. n.1., cit.

⁸⁰ Intervista a Ernesto Binoli, Brescia, 21.06.2023. (Il nome in questo caso è fittizio per tutela dell'intervistato).

3.1.6. *Gli stupefacenti, le organizzazioni criminali e l'utilizzo della violenza*

La ricerca della presenza o assenza del fenomeno mafioso in Valtrompia ha condotto quest'indagine verso uno studio approfondito del mercato degli stupefacenti, la valle si è rivelata un contesto predisposto per questo genere di settore del mercato illecito⁸¹. Le politiche repressive hanno prodotto soprattutto un avvicendamento dei gruppi ai vertici della distribuzione, senza incidere sulla struttura del mercato. Il potenziale strategico della Lombardia – come uno dei principali crocevia dei traffici a livello europeo – comporta la presenza di interessi molto eterogenei, talvolta complementari, talvolta configgenti, che configurano una “struttura multilivello” dove ‘ndrine e cartelli della droga centro e sud-americani detengono ancora quote maggioritarie della gestione complessiva⁸². Di questo mercato Brescia è uno dei due poli principali⁸³. Una domanda consistente di stupefacenti non può che farci tornare alla relazione spazio-fenomeno, e domandarsi come mai vi sia una tale richiesta. Qual è la domanda *ambientale* a cui risponde l'afflusso di droga?

Le inchieste⁸⁴ evidenziano il carattere fisiologico del traffico (e quindi del consumo locale) di stupefacenti, il mondo che attorno ad esso gravita si riorganizza in funzione di questo:

Qui si trattava sempre di droga, hanno fatto arrivare fiumi di stupefacenti, era anche un piacere, si ispiravano a figure di altri contesti criminali, erano sempre strafatti di stupefacenti, andavano in giro per terrorizzare. Un boss non se ne va in macchina in prima persona, dirige e sta dietro ... qui Strambini si metteva in macchina la notte e faceva disastri (...). Facevano spaccate nei locali, i negozi di telefonini sono stati vessati, presi d'assalto, le banche le poste, i bancomat presi con la ruspa. (...). Tutti questi soldi li investivano in droga. Non c'era riciclaggio classico in attività legali. Magari compravano il bar alla compagna.

⁸¹ Silvana Poloni (a cura di), *Generazione stupefacente. Gioventù protagonista nella società*, FrancoAngeli, Milano, 2014.

⁸² *Ivi*, p. 19.

⁸³ In Lombardia si registra il maggior numero di operazioni antidroga (3.768 operazioni, pari al 16,3% delle operazioni condotte a livello nazionale) e di segnalazioni all'Autorità Giudiziaria di soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti (5.432 persone, pari al 14,7% delle persone segnalate a livello nazionale). E – oltre a Milano – è Brescia l'altro polo di distribuzione di stupefacenti regionale di eroina. *Ivi*, p. 18.

⁸⁴ Si fa riferimento in particolare alle operazioni di metà anni Novanta come “Valle”, “I fiori della notte di San Vito”, “Mamerte”, “SMS 2010”, “Vele” e “Centaurio” svoltesi tra i primi anni '00 e gli anni '10.

Oggi sono stati rimpiazzati dagli extracomunitari. Tanta gente ti dirà che era meglio quando c'erano gli Strambini, sapevi chi erano. Oggi lungo la ciclabile e il Mella trovi marocchini, tunisini, qualche episodio violento ma isolato (machete). (...). C'è un uso spropositato in generale di droga se albanesi e marocchini hanno preso il controllo è perché tutti fanno uso di coca. Ora non essendoci una banda che rompe i coglioni la fanno arrivare molto più tranquillamente non attirando l'attenzione. Se avessero tenuto un profilo bassissimo sarebbe stata ben altra cosa. Erano votati alla violenza. Sono stati anni veramente bui⁸⁵.

In merito al citato “Gruppo Strambini”, l'inchiesta della magistratura ne fa un ritratto mafioso: si avvaleva della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava, “operando in modo da acquisire posizione di preminenza e di controllo territoriale rispetto alle attività illecite poste in essere da altri soggetti o gruppi criminali operanti nel territorio della Val Trompia”⁸⁶. Risalta, inoltre, la presenza di figure carismatiche che accentrano su di sé le decisioni, perfino il vaglio di attività criminali concorrenti, ergendosi a giudici interni e controllando anche la violenza (simbolica e non), un'esigenza funzionale soprattutto tra gli anni Ottanta e i primi anni '10. Al contrario quando l'organizzazione si è parcellizzata, frammentandosi in nodi più piccoli, è probabile sia stato in funzione di una maggior facilità nell'aggirare i controlli e limitare l'efficacia dell'azione giudiziaria. Lo stesso uso professionale della violenza se da una parte è stato funzionale a garantire le due forme di regolazione, economica e politica, dall'altra è stato ritenuto come cieco e fine a sé stesso, suggerendo un ampio margine di impunità percepita. In Valtrompia l'utilizzo strumentale della violenza financo di metodi mafiosi non è stato vincolato alla provenienza, hanno agito con modalità simili sia organizzazioni autoctone che alloctone, anzi quest'ultime hanno tenuto profili più bassi partecipando ai circuiti del mercato strettamente illegale (stupefacenti), così anche nei circuiti di soglia, dove l'illecito si intreccia con comparti formalmente leciti, come il commercio del rottame.

Il metodo mafioso, ove emerge, appare anch'esso come un sintomo territoriale, una domanda dello spazio che si reifica nella regolazione dei mercati illeciti e nella produzione di un surplus di violenza. Come altri fenomeni osservati, sembra possibile leggerlo come parte della *domanda di-dello spazio* che connota le tensioni territoriali, non già come richiesta unanime di un territorio ma come sintomo eco-

⁸⁵ Intervista FF00 n. 3, Gardone Valtrompia, 14.02.2023.

⁸⁶ Sentenza N. 315/01 (Operazione Valle), Tribunale Ordinario di Brescia, 23.03.2001, p. 44.

logico di una combinazione di fattori che hanno prodotto uno spazio in cui ha avuto una funzione specifica, ecologica, anche tale modalità regolativa.

4. DALLA TERRITORIALIZZAZIONE ALL'INNESTAZIONE, ECOLOGIA DI UN FENOMENO EMERGENTE

L'analisi dei processi di territorializzazione e spazializzazione in Valtrompia suggerisce un'ulteriore categoria interpretativa: l'innesto. Più drastico rispetto all'adattamento, l'innesto indica l'introduzione di un elemento in un substrato preesistente, con il quale entra in relazione trasformativa. Come nell'innesto botanico, il nuovo elemento apre canali di scambio con il contesto ospitante. Tuttavia, a differenza del mondo vegetale, il rapporto socio-ecologico non sostituisce, bensì tende a processi di ibridazione. La categoria consente di descrivere una serie eterogenea di dinamiche, non circoscritte al solo ambito dell'illecito: nuove leggi; diverse sensibilità divenute comitati cittadini o mobilitazioni; grandi opere; sostanze stupefacenti, costruzioni fittizie o reti criminali emergenti all'interno di mercati favorevoli. Si tratta di fenomeni capaci di modificare la terra sia come suolo (earth) sia come mondo (planet), influenzando i circuiti e il mondo locale (umwelt). L'innestazione permette così di osservare la relazione ecologica fra un elemento emergente – un fenomeno, una pratica, un dispositivo – e il contesto spaziale entro cui esso prende forma in uno specifico momento storico. La categoria intercetta il punto di intersezione tra strutture già presenti e logiche che si articolano a partire dall'emergere di nuovi elementi, esito della combinazione tra dinamiche interne al territorio e sollecitazioni provenienti dall'esterno. Nei processi di ibridazione non c'è trasmissione diretta dei flussi simbolici, materiali e istituzionali, vengono filtrati, modulati e trasformati da entrambe le parti, producendo configurazioni contingenti e composite. È il caso – ad esempio – dell'area grigia, emergente dalle iterazioni e gli scambi ripetuti a cui partecipano gli attori mafiosi con attori non criminali, all'interno di configurazioni relazionali in cui ciascun soggetto mantiene spazi di autonomia mentre sfrutta le risorse controllate dagli altri⁸⁷. È in questo spazio ibrido che si genera una regolazione capitalistica capace di incorporare anche il conflitto,

⁸⁷ Si vedano Salvatore Lupo, *La mafia americana: trapianto o ibridazione?*, in "Meridiana", 2002, v. 43, pp. 15-48; e il capitolo VI di Rocco Sciarrone, *Alleanze nell'ombra: mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli Editore, Roma, 2012.

traducendolo in fattore di adattamento e di legittimazione⁸⁸. L'innesto quindi, non già come “trapianto”, ma come forma di coevoluzione, in cui la conflittualità e la contaminazione diventano elementi strutturali della trasformazione. L'innesto può operare per continuità, integrandosi in pratiche già legittimate, oppure per discontinuità, introducendo tensioni trasformative. Spesso entrambe le dinamiche coesistono: una fase mimetica iniziale facilita l'accettazione, mentre nel tempo si producono ristrutturazioni più profonde.

Utilizzo due tritici per supportare questa analisi. Il primo blocco (innestazione, accettazione, mimetizzazione) analizza il “come”, ovvero le strategie e le dinamiche attraverso cui fenomeni emergenti si radicano e trovano una forma di stabilizzazione in un determinato paesaggio socio-ecologico. Il secondo blocco (addizione, sottrazione, mimesis) analizza invece il “con cosa”: le matrici simboliche e strutturali attraverso cui tali fenomeni ricombinano elementi preesistenti, operando sul piano cognitivo, normativo e simbolico del paesaggio.

L'innesto rappresenta l'introduzione e l'integrazione di nuovi elementi in un dato ambiente socio-ecologico. Quando un fenomeno emergente entra in relazione con un territorio possono attivarsi diversi sotto-processi, tra cui quello di criminalizzazione – spesso eterodiretto e applicato da apparati normativi esterni – oppure dinamiche di normalizzazione progressiva di pratiche inizialmente percepite come deviate. Il processo implica una connessione profonda con il territorio, rendendo progressivamente meno netta la distinzione tra elementi originari ed elementi innestati. L'innesto modifica l'ambiente sia materialmente sia culturalmente, intervenendo sui circuiti ecologici e sociali in modo trasversale. La mimetizzazione riguarda invece il processo attraverso cui elementi emergenti si fondono con l'ambiente circostante, assumendone forme e pratiche⁸⁹. In alcuni casi – come nel caso di gruppi criminali o di economie illegali – ciò avviene attraverso l'adozione di comportamenti, abitudini e apparenze proprie del contesto locale; in altri casi riguarda l'integrazione progressiva di pratiche economiche o istituzionali che si presentano come continuità rispetto all'ordine esistente. La mimetizzazione facilita la stabilizzazione del fenomeno riducendo la percezione di discontinuità. L'accettazione riguarda infine il processo attraverso cui determinate pratiche diventano tollerate

⁸⁸ Luc Boltanski, Ève Chiapello, *Il nuovo spirito del capitalismo*, Mimesis Piani di volo, Sesto San Giovanni (MI), 2014, p. 93.

⁸⁹ Come pesci nell'acqua, citando Belloni e Vesco, Gianni Belloni, Antonio Vesco, *Come pesci nell'acqua*, Donzelli Editore, Roma, 2018.

o integrate nella vita locale. Questo può avvenire attraverso forme di consenso, convenienza, adattamento o semplice assuefazione. In alcuni casi entrano in gioco coercizione, corruzione o la fornitura di servizi che le istituzioni non riescono a garantire; in altri casi si tratta di processi più diffusi di adattamento sociale. Quando tali dinamiche si stabilizzano, l'influenza del fenomeno sul territorio tende a consolidarsi nel tempo.

Il secondo trittico descrive le forme epistemiche e semiotiche attraverso cui fenomeni emergenti ricombinano elementi dell'ordine preesistente nei luoghi in cui si radicano. In primo luogo, considero come tali dinamiche operino sia per sottrazione sia per addizione. La prima può riferirsi a pratiche estrattive o appropriate che agiscono nello spazio fisico e nelle risorse economiche di un territorio. Guardando alla Valtrompia è significativo il caso delle fatture false, un reato che sottrae risorse allo Stato, oppure quello degli illeciti venatori che colpiscono specie protette o superano i limiti consentiti dalla normativa. Tuttavia, i fenomeni emergenti operano anche per addizione, introducendo nuovi elementi nei contesti in cui si inseriscono: nuovi circuiti economici, reti di scambio o relazioni di potere che alterano progressivamente l'equilibrio precedente. La corruzione o l'attivazione di reti di complicità rappresentano esempi di tali dinamiche additive, poiché producono effetti culturali e sociali sulle aspettative e sui comportamenti della popolazione locale.


Per ultimo, queste dinamiche possono assumere anche una forma mimetica (*mimesis*). In molti casi le pratiche illegali si presentano infatti sotto forme che ricalcano strutture, linguaggi e modalità operative proprie di attività socialmente riconosciute. Gli attori coinvolti adottano apparati organizzativi, comportamenti e codici simbolici tipici delle istituzioni legittime, riducendo la visibilità della discontinuità normativa entro cui operano. Tuttavia, la dinamica mimetica non si esaurisce in questa direzione. In alcuni contesti si osserva anche il processo inverso, nel quale attori formalmente legittimi ricorrono a pratiche che sconfinano nell'illegalità pur rimanendo inseriti entro assetti istituzionali riconosciuti. In queste configurazioni la distinzione tra lecito e illecito tende a diventare porosa, sostenuta da un'ambiguità strutturale e dalla coesistenza di regimi di normatività tra loro non sempre coerenti. A differenza della mimetizzazione – richiamata nel primo trittico come strategia operativa attraverso cui un attore tende a confondersi con l'ambiente sociale – la mimesis opera su un piano più ampio. Essa riguarda la circolazione di forme, modelli organizzativi e codici di comportamento tra ambiti diversi della vita sociale, producendo zone di sovrapposizione nelle quali pratiche formalmente distinte finiscono per riflettersi reciprocamente. In simili contesti, forme illegali

possono riprodurre assetti istituzionali consolidati, così come pratiche riconosciute possono incorporare modalità operative tipiche di contesti illegali, contribuendo a rendere instabile la linea di demarcazione tra ordine legittimo e ordine illegittimo. Studiare i fenomeni emergenti e la loro persistenza apre uno spazio epistemico per analizzare le trasformazioni dello spazio e delle sue risorse. Le categorie di innestazione, accettazione e mimetizzazione descrivono i meccanismi attraverso cui pratiche persistenti trovano un loro spazio operativo entro un contesto socio-ecologico, fino a diventare parte del paesaggio senza apparenti fratture. A un livello più profondo agiscono logiche di composizione simbolica – addizione, sottrazione e mimesis – che ricombinano i segni dell’ordine legittimo e illegittimo, generando forme di coabitazione e di ambiguità epistemica. L’apparente adattamento lascia spazio a una progressiva riscrittura delle forme: le pratiche emergenti non si limitano a inserirsi nell’ambiente, ma contribuiscono a ridefinirne i significati e gli equilibri. L’innesto insistendo sulle tre forme spaziali (suolo, mondo locale, e mondo) agisce sull’estetica individuale e collettiva, nonché sulle “dinamiche che sottendono alla costruzione dei legami individuo-individui-ambiente”⁹⁰ e che, quando spazializzano, producono paesaggio. Se il paesaggio è una posta in gioco, qualcosa che si può anche “possedere”⁹¹, a partire da questo obiettivo si posizionano gli orientamenti strategici degli attori, criminali e non, ne risentono i loro “modi di porsi innanzi ad un mondo, al mondo in cui vivono e di cui fanno parte”⁹². Nel continuum dialettico tra soggetto, agire sociale e spazio l’innesto è il processo che porta ad una modifica di questa relazione, producendo in questo modo il paesaggio.

⁹⁰ Ugo Morelli, *op. cit.*, p. 35.

⁹¹ Davide Papotti, *op. cit.*, p. 392.

⁹² Ugo Morelli, *op. cit.*, p. 34.



Schema 1.: Processi socio-territoriali di innesto e normalizzazione dei fenomeni emergenti.

5. CONCLUSIONI

In una fase storica segnata da trasformazioni profonde – crisi ecologico-climatica, ridefinizione dei modelli produttivi, frammentazione dei riferimenti normativi – i territori si pongono come arene dinamiche dove le tensioni tra rappresentazioni del lecito e dell’illecito tendono ad acuirsi. Le forme di criminalità osservate nel presente studio possono essere interpretate come esacerbazioni di tali tensioni: conflitti tra Stato e interessi industriali, tra tutela ambientale emergente e culture produttive di lungo periodo, tra nuove soglie ecologiche e organizzazioni dello spazio consolidate. Decostruire la genesi del rapporto fra processi di criminalizzazione e deviantizzazione a partire da una storia ecologica situata mi è sembrata una sfida necessaria per rendere conto della complessità nascosta dietro dimensioni come normalità, devianza e criminalità. Le devianze sono state al contempo l’oggetto di questo studio e il pretesto per un’ampia operazione decostruttiva, volta a ricondurre i fenomeni allo spazio in cui emergono, evidenziandone la matrice territoriale e conflittuale.

Se è noto che le ibridazioni tra legale e illegale, tra ambiente e fenomeno criminale, sono una preconditione della sfera d’azione mafiosa, in Valtrompia è sembrato che tale meccanismo si potesse applicare anche ad altre situazioni dove diversa è

la componente organizzativa ma altrettanto forte risulta la componente territoriale, quest'ultimo è il fattore che – più di ogni altro – offusca il confine tra legalità e illegalità. Per questo sembra necessario lavorare etnograficamente sul binomio normalità-devianza, considerandolo come il primo filtro normativo e morale con cui gli individui agiscono, plasmano gli spazi e controllano i paesaggi, ancor di più quando la storicità delle pratiche è incorporata nei soggetti e nelle rispettive comunità, come nel caso della Valtrompia.

Così ho problematizzato comportamenti che, indipendentemente dalla propria codifica normativa, producono effetti distruttivi e di lunga durata sugli ecosistemi, radicandosi in pratiche sociali normalizzate o legittimate dal sistema di potere vigente. La persistenza di queste pratiche trova spiegazione nella loro capacità di innestarsi, mimetizzarsi ed essere accettate socialmente, producendo così una continuità tanto materiale, quanto simbolica e culturale. Proprio a partire da queste tre dimensioni dell'agire – *innestazione*, *mimetizzazione*, *accettazione* – ho osservato tali pratiche, anche le più dannose, spazializzarsi e normalizzarsi. Infine, si è visto che lo spazio è un vantaggio strategico per chi ha successo nell'innestazione, oltre a conoscerlo visceralmente, ne fa parte, è una delle sue tante manifestazioni e, come tale, è supportato da numerosi anticorpi sociali. Dal lato del controllo dello Stato, è importante considerare queste proprietà: uno spazio non si configura mai come atto neutro o puramente amministrativo, implica piuttosto una forma di appropriazione, non tanto o, meglio, non solo come dominio fisico, ma come produzione di significati, rappresentazioni e modalità di interazione con quello specifico ambiente. Non a caso le pratiche oggetto di questo studio si pongono come egemonie sociali che trovano un margine per estendere un potere già presente nell'ambiente *amniotico* in cui evolvono, perché è spazializzato, intrinseco nelle forme e nelle architetture dello spazio, nei discorsi che esso genera, nelle pratiche del quotidiano, nel paesaggio.

BIBLIOGRAFIA

- Agnew Robert, *The ordinary acts that contribute to ecocide: A criminological analysis*, in “Routledge international handbook of green criminology”, 2020, Routledge, pp. 52-67.
- Armiero Marco, Gravagno Filippo, Pappalardo Giusy, Ferrara Alessia Denise, *The nature of mafia: An environmental history of the Simeto River Basin, Sicily*, in “Environment and History”, 2020, v. 26, n. 4, pp. 579-608. <https://doi.org/10.3197/096734019X15463432086793>.
- Belloni Gianni, Vesco Antonio, *Come pesci nell'acqua*, Donzelli Editore, Roma, 2018.
- Brisman Avi, South Nigel, *Routledge international handbook of green criminology*, Routledge, London, 2022.
- Boltanski Luc, Chiapello Ève, *Il nuovo spirito del capitalismo*, Mimesis Piani di volo, Sesto San Giovanni (MI), 2014.
- But Michele Cerruti, Kërçuku Agim Enver, Setti Giulia, Vassallo Ianira, *Tensioni urbane: ricerche sulla città che cambia*, LetteraVentidue, Siracusa, 2017.
- Casella Eugenio, *Capanni. La caccia, il territorio*, La Compagnia della Stampa, Brescia, 2009.
- Cavallotti Nicola, *Il boom e la crisi, due facce dello stesso conflitto. Il caso di Nave, la via del tondino*, in “Sociologia urbana e rurale”, 2025, v. 136, n. 25, pp. 46-61.
- Cavallotti Nicola, *The Fifth Cheap Factor. Space and Landscape of Capital in the Case of Valtrompia*, in “Culture della Sostenibilità”, 2025, v. XVIII, n. 36, pp. 182-198. DOI 10.7402/CDS.36.33.
- Dal Lago Alessandro, *La produzione della devianza*, Ombre Corte, Verona, 2001.
- Fontana Sandro, *Una valle mineraria e tre distretti industriali: storia della Val Trompia dal 1945 ad oggi*, Marsilio, Venezia, 2008.
- Funderburg Richard, Nixon Hilary, Boarnet Marlon G., Ferguson Gavin, *New highways and land use change: Results from a quasi-experimental research design*, in “Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 2010, v. 44, n. 2, pp. 76-98.
- Galtung Johan, *Violence, Peace, and Peace Research*, in “Journal of Peace Research”, 1969, v. 6, n. 3, pp. 167-191.

- Gerundo Roberto, De Salvatore Viviana, Marra Alessandra, *La vulnerabilità territoriale ai processi di periferizzazione. Una proposta metodologica per la costruzione della conoscenza a supporto della pianificazione di area vasta*, in “Atti della XXII Conferenza Nazionale SIU L’urbanistica italiana di fronte all’Agenda 2030”, Planum Publisher, Roma-Milano, 2020.
- Giorgi Antonino, Giunta Serena, Coppola Emanuela, Lo Verso Girolamo, *Territori in controllo. Ricerche psicologiche sul fenomeno mafioso*, FrancoAngeli, 2009.
- Harvey David, *The condition of postmodernity*, Basil Blackwell. (trad. it. *La crisi della modernità. Riflessioni sulle origini del presente*, Maurizio Viezzi (eds.), Il Saggiatore, Milano, 2006), 1990.
- Harvey David, *Geografia del dominio. Capitalismo e produzione dello spazio*, Ombre Corte, Verona, 2018.
- Harvey David, *Spaces of Capital. Towards a Critical Geography*, Routledge, New York, 2001.
- Lefebvre Henri, *La produzione dello spazio*, Moizzi, Milano, 1976.
- Lupo Salvatore, *La mafia americana: trapianto o ibridazione?*, in “Reti di mafie”, 2002, v. 43, Meridiana, pp.15-48.
- Magnaghi Alberto, *Il principio territoriale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2020.
- Martone Vittorio, *Rifiuti, economia e società. Crimini, danni e vittime ambientali nell’era degli scarti*, in “Ecomafie. Crimine organizzato, business e ambiente”, in “Ecomafie. Crimine organizzato, business e ambiente”, (a cura di) Meliá Manuel Cancio, Cornacchia Luigi, 2024, Franco Angeli, Milano, pp. 331-353.
- Morelli Ugo, *Mente e paesaggio: una teoria della vivibilità*, Bollati Boringhieri, Torino, 2011.
- Nixon Rob, *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2011.
- Pagano Elena, Barbierato Enrico, *A Time Series Approach to Smart City Transformation: The Problem of Air Pollution in Brescia*, in “AI”, 2024, v. 5, n. 1, pp. 17-37. <https://doi.org/10.3390/ai5010002>.

- Papotti Davide, *Guardare un paesaggio è già possederlo? La 'democrazia del paesaggio' fra mobilità globale, immigrazione e localismi identitari*, in "Rivista geografica italiana", 2013, v. 120, n. 4, pp. 379-395.
- Pemberton Simon A., *Harmful Societies: Understanding Social Harm*, Policy Press, Bristol, 2015.
- Piquero Nicole L., Piquero Alex R., *Control Balance and Exploitive Corporate Crime*, in "Criminology", 2006, v. 44, n. 2, pp. 397-430.
- Polanyi Karl, *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino, 1944.
- Poloni Silvana (a cura di), *Generazione stupefacente. Gioventù protagonista nella società*, FrancoAngeli, Milano, 2014.
- Rinaldi Cirus, *Deviazioni. Devianza, devianze, divergenze*, XL Sas, Roma, 2009.
- Ruggiero Vincenzo, *The Crimes of the Economy: A Criminological Analysis of Economic Thought*, Routledge, London, 2013.
- Ruggiero Vincenzo, *Hypotheses on the causes of financial crime*, in "Journal of Financial Crime", 2020, v. 27, n. 1, pp. 245-257.
- Salsa Annibale, *Il tramonto delle identità tradizionali: spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi*, Priuli & Verlucca, Scarmagno (Torino), 2007.
- Schwendinger Herman, Schwendinger Julia, *Defenders of Order or Guardians of Human Rights?*, in "Issues in Criminology", 1970, v. 5, pp. 123-157.
- Sciarrone Rocco, *Alleanze nell'ombra: mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli Editore, Roma, 2012.
- Sciarrone Rocco, *Mafie del Nord: strategie criminali e contesti locali*, Donzelli Editore, Roma, 2019.
- Sciarrone Rocco, *Mafie vecchie, mafie nuove: radicamento ed espansione*, Donzelli Editore, Roma, 2021.
- Stretesky Paul B., Long Michael A., Lynch Michael J., *The treadmill of crime: Political economy and green criminology*, Routledge, London, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203077092>.

Tartaglia Mario, *L'inquinamento dell'aria nelle aree urbane: il fattore traffico nel caso bresciano*, in "Rivista Geografica Italiana", 2016, v. 125, pp. 545-567.

Tittle Charles R., *Control Balance: Toward a General Theory of Deviance*, Westview Press, Boulder, 1995.

Wu Chen-Fa, Lin Yu-Pin, Chiang Lichi, Huang Tao, *Assessing highway's impacts on landscape patterns and ecosystem services: A case study in Puli Township, Taiwan*, in "Landscape and Urban Planning", 2014, n. 128, pp. 60-71.

Rapporti e documenti istituzionali

AA. VV., *Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance*, Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato (2014-2020), 2013.

AA. VV., *Il ritratto territoriale della Valtrompia*, (a cura di) Gruppo di lavoro DASTU, Politecnico di Milano, Committente Regione Lombardia, Milano, 2023.

Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere (a cura di), *La pace oltre le armi. Produzione ed esportazione delle armi, riconversione ed educazione alla pace*, EMI, Bologna, 2011.

Pellegrini Antonio, Franceschi Pierpaolo De, Bentivogli Chiara, Laurenza Eleonora, *Quaderni dell'antiriciclaggio. Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere*, Banca d'Italia, n. 15, Roma, 2020.

Troiano Ciro, *Rapporto Zoomafia 2023*, in "Impronte", 2023, v. XL, n. 6.

Atti del consiglio comunale, 1981, *Il lavoro armiero. La caccia il referendum*, Gardone Valtrompia.

Progetto SWiPE, *Analisi e proposte del WWF Italia Report Nazionale. 2022* (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe LIFE19).

ISPRA, 2020, *Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici*.

Report Aci 2022.

Articoli di giornale

Redazione, *Autostrada della Valtrompia, la rivolta delle imprese bresciane: "Realizzato solo il 6%"*, in "quibrescia", 01 Agosto 2024.

Interviste

Intervista a Claudio Gnutti, Lumezzane, 11.10.2022.

Intervista a Dino Mensi, Gardone Valtrompia, 21.03.2024.

Intervista a Ernesto Binoli, Brescia, 21.06.2023.

Intervista a Fabio, Brescia, 25.10.2024.

Intervista a Giuliano Piazza, Gardone Valtrompia, 07.01.2025.

Intervista a Lorenzo Dal Lago, Lumezzane, 24.04.2023.

Intervista a Massimo Galeri, Gardone Valtrompia, 28.11.2022.

Intervista a Paolo Baldi, Gardone Valtrompia, 17.04.2024.

Intervista FF.OO. n.1, Gardone Valtrompia, 25.10.2022.

Intervista FF.OO. n. 2, Gardone Valtrompia, 11.01.2023.

Intervista FF.OO n. 3, Gardone Valtrompia, 14.02.2023.

Atti giudiziari

Sentenza N. 315/01 (Operazione Valle), Tribunale Ordinario di Brescia, 23.03.2001.

Fonti Normative

Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26: *Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.*

Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 7.

Archivi storici locali

Fondo Luigi Casagrande (Archivio storico del Comune di Gardone Valle Trompia):

L'acqua: un bene prezioso che stiamo dissipando la preoccupante situazione del fiume Mella e della Valtrompia, articolo di quotidiano.

Villa, F., *Le risorse d'acqua del comprensorio Brescia-Valtrompia. Studio idrogeologico del bacino del fiume Mella stima delle riserve. Tutela degli inquinamenti*, in "Quaderni di sintesi, 16" 800 (53-59).

La ricerca

IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE NEL SETTORE AGROALIMENTARE: IL CASO DELL'ORTOMERCATO DI MILANO

Martina Locarni*

 ML 0009-0003-4148-2616

*The role of mafia organisations in the agri-food sector:
the case of the Milan wholesale produce markets*

Abstract

L'articolo analizza il ruolo delle organizzazioni mafiose nel settore agroalimentare italiano, con particolare riferimento al caso dell'Ortomercato di Milano. Attraverso l'esame delle principali dinamiche di infiltrazione criminale nella filiera agroalimentare, il contributo si concentra sulle fasi della logistica, della distribuzione e della vendita all'ingrosso, evidenziando i motivi di attrattività economica per le mafie. L'analisi propone inoltre una riflessione sul rapporto tra criminalità organizzata e mercato del lavoro agricolo, interrogandosi sulla riconducibilità dello sfruttamento lavorativo all'azione diretta delle organizzazioni mafiose.

Parole chiave: mafia; filiera agroalimentare; Ortomercato; sfruttamento del lavoro; infiltrazione mafiosa.

The article analyses the role of mafia-type organisations in the Italian agri-food sector, with reference to the case of the Milan Wholesale Produce Market. By examining the main dynamics of criminal infiltration along the agri-food supply chain, the contribution focuses on the phases of logistics, distribution and wholesale trade, highlighting their economic attractiveness for mafia groups. The analysis also offers a critical reflection on the relationship between organised crime and the agricultural labour market, questioning whether labour exploitation can be directly attributed to mafia organisations.

Keywords: mafia; agri-food sector; wholesale produce market; labour exploitation; infiltration of mafia.

* Università degli Studi di Milano e Membro del Comitato Antimafia del Comune di Milano.



1. STRUMENTI E APPROCCIO METODOLOGICO

Il settore agricolo rappresenta storicamente un ambito di interesse privilegiato per le organizzazioni mafiose, il cui legame con la terra e con il lavoro agricolo affonda le proprie radici nella genesi stessa del fenomeno mafioso. Ad esempio, in Sicilia, proprietari e gabellotti ricorrevano ai mafiosi e ai campieri per difendere o usurpare la terra¹. Sono dinamiche efficacemente raccontate con la vicenda di don Calogero Vizzini, ricostruita da Lupo². Vizzini era una figura centrale della mafia della prima metà del Novecento: attraverso strumenti quali le affittanze collettive e il controllo dell'accesso alla terra, favoriva l'integrazione tra potere mafioso, proprietà fondiaria e consenso sociale, rafforzando reti di mediazione che consolidarono l'influenza mafiosa sul territorio. Si delinea quindi un quadro in cui la mafia esercitava un controllo significativo sulla proprietà fondiaria e sulla gestione della manodopera, imponendo assunzioni, qualifiche e salari, esigendo tributi in cambio di protezione e intervenendo nella regolazione dei conflitti agrari³.

Il presente contributo, di approccio socio-giuridico, analizza il ruolo delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare della provincia di Milano, concentrandosi su due dimensioni principali: le modalità di infiltrazione mafiosa nella filiera e la gestione dello sfruttamento della manodopera. La provincia di Milano è stata selezionata come contesto di studio per la presenza strategica dell'Ortomercato, nodo centrale per la logistica e la distribuzione dei prodotti agricoli. La ricerca adotta un approccio qualitativo, finalizzato a comprendere le modalità operative, le logiche organizzative e le interazioni tra criminalità organizzata e settore agroalimentare. In particolare, è stata impiegata una metodologia della "triangolazione", integrando documenti giudiziari, interviste semi-strutturate e osservazione diretta sul campo, al fine di superare i limiti derivanti da fonti parziali, narrazioni soggettive e difficoltà di accesso diretto al fenomeno. L'obiettivo dello studio non è la quantificazione del fenomeno, bensì l'analisi dei meccanismi attraverso cui esso si struttura e si riproduce.

Per quanto riguarda la documentazione giudiziaria, l'analisi si è basata su tredici atti giudiziari relativi a sei operazioni (Gelo, 1993; Fortaleza, 1994; For a King,

¹ Roberto Violi, *Etica sociale cristiana e mafia nella ricerca storica di Francesco Michele Stabile*, Ricerche di storia sociale e religiosa, 95, 1/2, 2023, pp 253-264.

² Salvatore Lupo, Rosario Mangiameli, *Mafia Di Ieri, Mafia Di Oggi*, Meridiana, no. 7/8, 1989, pp 17-44.

³ Stefano Masini, *Agromafie: tipologia criminale e connotazione normativa dell'associazione per delinquere*, Diritto agroalimentare, n. 3, 2018, pp 593-620.

2007; Provvidenza, 2017; Provvidenza, 2020; Hydra, 2023). Sono state esaminate ordinanze di custodia cautelare, sentenze di diversi gradi di giudizio, decreti di sequestro, richieste di applicazione di misure cautelari e atti di appello del pubblico ministero (tabella 1).

Tabella 1: Elenco della documentazione giudiziaria esaminata.

<i>Operazione</i>	<i>Documenti</i>
Gelo, 1993	Ordinanza di applicazione di misure cautelari
Fortaleza, 1994	Ordinanza custodia cautelare in carcere
For a King, 2007	Ordinanza applicativa di misure cautelari (2007) Sentenza Tribunale di Milano – Ufficio del giudice per le indagini preliminari (2008) Sentenza Cassazione (2009) Sentenza Tribunale Ordinario di Milano (2010) Sentenza Corte d'Appello di Milano (2012)
Provvidenza, 2017	Avviso all'indagato ed al difensore della conclusione delle indagini preliminari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione distrettuale antimafia (2017) Fermo di indiziato di delitto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione distrettuale antimafia (2017)
Provvidenza, 2020	Decreto di sequestro, Tribunale di Reggio Calabria (2020)
Hydra, 2023	Ordinanza di custodia cautelare in carcere, Tribunale ordinario di Milano (2023) Atto di appello del P.M., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione distrettuale antimafia, (2023) Richiesta di applicazione di misura cautelare personale e reale, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione distrettuale antimafia (2023)

La ricerca ha previsto la realizzazione di sei interviste semi-strutturate, condotte tra il 2023 e il 2024, con appartenenti alle forze dell'ordine e operatori del terzo settore impegnati in attività antitrattra e di supporto a lavoratori vulnerabili (tabella 2). La scelta degli interlocutori risponde all'esigenza di raccogliere punti di vista qualificati e complementari: da un lato, quello investigativo-istituzionale; dall'altro, quello maturato nell'intervento sociale e nel contatto diretto con le vittime di sfruttamento.

Tabella 2: Elenco delle interviste semi-strutturate realizzate (2023–2024).

<i>Data</i>	<i>Luogo</i>	<i>Profilo professionale</i>
23/07/2024	Milano	Comandante del Nucleo Investigativo Lavoro dell'Arma dei Carabinieri di Milano
23/07/2024	Milano	Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano
24/07/2024	Varese	Ex agente della Polizia di Stato di Varese
02/08/2024	Online	Operatore di una cooperativa antitratta di Mantova
24/09/2024	Lodi	Operatrice della Fondazione Somaschi Onlus di Milano
24/09/2024	Lodi	Operatrice della Fondazione Somaschi Onlus di Milano

Infine, l'analisi è stata integrata da un'esperienza di osservazione svolta nel novembre 2024, in orario notturno, all'esterno dell'Ortomercato di Milano, in collaborazione con la Fondazione Somaschi Onlus attiva nel supporto a persone vulnerabili. L'osservazione ha avuto carattere non strutturato e si è concentrata sulle dinamiche di reclutamento informale e sulle condizioni dei lavoratori coinvolti. Questa fase ha consentito di confrontare le informazioni emerse dalle fonti documentali e dalle interviste con le pratiche osservabili.

Definito il quadro metodologico, l'articolo si struttura in tre sezioni principali. La prima ricostruisce il quadro teorico di riferimento, delineando le dimensioni analitiche utili a interpretare l'infiltrazione criminale nella filiera agroalimentare; la seconda esamina empiricamente il contesto milanese, con particolare attenzione all'Ortomercato quale snodo strategico; la terza, propone delle riflessioni conclusive alla luce di quanto emerge nel presente lavoro.

2. MAFIE E CONTROLLO DELL'AGROALIMENTARE: FILIERA, LAVORO E TERRITORIO

Una prima dimensione di analisi concerne gli interessi criminali delle organizzazioni mafiose lungo la filiera agroalimentare, ossia l'insieme delle fasi del percorso compiuto da un prodotto agricolo dalla terra, quindi la fase della coltivazione e della raccolta, fino alla sua trasformazione e commercializzazione⁴. In questo

⁴ Per approfondimenti sulla filiera agroalimentare si veda: Alfredo Cirianni, Roberto Fanfani, Roberto Gismondi, *Struttura produttiva e performance economica della filiera agroalimentare italiana*, Istat Working Papers, n. 4, 2021, p. 5, citazione di Vito Saccomandi, *Economia dei mercati agricoli*, Il Mulino,

contesto si colloca il concetto di agromafia, termine di matrice prevalentemente giornalistica e di uso pubblico, definito da Coldiretti e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura nel primo rapporto del 2011⁵ come l'insieme delle attività illecite riconducibili alla criminalità organizzata all'interno del settore agroalimentare. Secondo l'ottavo rapporto sulle agromafie, pubblicato nel 2025, il valore stimato di questo business criminale è di 25,2 miliardi di euro, a conferma della sua rilevanza⁶. Un settore, dunque, particolarmente redditizio, nel quale la criminalità organizzata ha individuato significative opportunità di arricchimento. Dalle recenti inchieste emerge il coinvolgimento prevalente di Cosa nostra, Camorra e 'ndrangheta⁷, le quali avrebbero costituito un cartello che consentiva loro di imporre «il pizzo su ogni merce»⁸ e di influenzare i relativi prezzi.

Le principali attività illecite lungo la filiera agroalimentare rientrano nella categoria dei reati alimentari, intesi come quei «reati che coinvolgono direttamente la lavorazione, la produzione e la vendita di cibo, così come quelli che sono più indirettamente coinvolti nel commercio alimentare locale e globale»⁹. Tra questi, vi sono reati specificamente connessi alla fase di produzione agricola, ad esempio i furti nelle campagne, tra cui l'abigeato¹⁰, ossia il furto di bestiame, storicamente riconducibile ai briganti e successivamente alle mafie. Vi rientrano inoltre l'usura, il danneggiamento volontario dei raccolti o delle strutture, il caporalato, il pascolo abusivo, l'abuso di pesticidi e le estorsioni ai danni degli agricoltori¹¹. Tra i reati trasversali alla filiera si annoverano le truffe per l'ottenimento di finanziamenti pubblici, le pratiche di concorrenza sleale perpetrate mediante violenza o intimi-

1999; Andrea Zaghi, Andrea Bono, *La distribuzione del valore nella filiera agroalimentare italiana*, in *Agriregionieuropa*, anno 7, n. 27, dicembre 2011; Louis Malassis, Gérard Ghersi, Luca Lanini, *Introduzione all'economia agroalimentare*, Il Mulino, 1995.

⁵ Eurispes, Coldiretti, Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2011.

⁶ Eurispes, Coldiretti, Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2025.

⁷ Francesca Clanetti, Beppe De Sario, Luca De Zolt, Daniele Di Nunzio, *Rapporto Osservatorio sulla legalità nel terziario*, Futura Editrice, 2021.

⁸ *Ibidem*, p. 148.

⁹ Hazel Croall, *Food crime. A green criminology perspective*, N. South & A. Brisman (Eds.), *Routledge international handbook of green criminology*, Routledge, 2013, pp. 167-183.

¹⁰ Stefania Pellegrini, *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine sociologico-giuridica*, Ediesse, 2018, p. 55.

¹¹ Eurispes, Coldiretti, Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2019.

dazione, il caporalato, il controllo del trasporto delle merci attraverso minacce e coercizione e l'infiltrazione nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso¹². Inoltre, la presenza della criminalità organizzata nel settore agroalimentare si manifesta anche attraverso pratiche connesse al comparto alimentare in senso lato, quali il riciclaggio di denaro nel settore della ristorazione o l'utilizzo di contenitori destinati ai prodotti alimentari per occultare sostanze stupefacenti¹³. Particolarmente rilevante ai fini della presente trattazione risulta l'infiltrazione mafiosa nei grandi mercati ortofrutticoli. Esempi emblematici includono il mercato di Fondi, dove nel 2015 un'inchiesta sul "cartello" mafioso ha evidenziato un'alleanza tra clan della Camorra e Cosa Nostra per il controllo dei trasporti e la manipolazione dei prezzi¹⁴, aggravata dall'impiego di soggetti migranti sottoposti a sfruttamento lavorativo¹⁵; e il mercato del Ragusano, dove l'indagine Robin Hood del 2021 ha documentato il ruolo dominante del clan Trigila nella logistica e nell'acquisizione illecita di fondi agricoli europei¹⁶. Anche l'Ortomercato di Milano si configura come nodo strategico, sottolineando come le mafie sfruttino i mercati ortofrutticoli per estendere la loro influenza economica e operativa lungo l'intera filiera.

Ulteriori fattispecie di reato riguardano le pratiche riconducibili al cosiddetto *Falso made in Italy* e all'*Italian sounding*, generalmente ricondotte nell'ambito delle frodi alimentari, definite come la «sostituzione intenzionale, aggiunta, manomissione o falsa rappresentazione di cibo, ingredienti alimentari o imballaggi alimentari; o dichiarazioni false o fuorvianti fatte su un prodotto per guadagno economico»¹⁷.

¹² *Ibidem*, pp 133-160; Osservatorio Placido Rizzotto-FLAI CGIL, *Agromafie e caporalato*, V rapporto, Futura editrice, 2019.

¹³ Alice Rizzuti, *Organised food crime: an analysis of the involvements of organised crime groups in the food sector in England and Italy*, Crime Law Soc Change 78, 2022, pp. 463-482.

¹⁴ Eurispes, Coldiretti, Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2013, p. 155.

¹⁵ *Ibidem*; Marzo Omizzolo, Pina Sodano, *L'assimilazionismo e i lavoratori immigrati nell'agricoltura italiana: la comunità punjabi in Provincia di Latina*, Cambio: rivista sulle trasformazioni sociali, Anno V, n. 10, 2015, pp 55-66; Marco Omizzolo, *Tre mesi con i braccianti Sikh, nell'inferno del caporalato*, La macchina sognante, 2016; Marco Omizzolo, *Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia: la profughizzazione del lavoro in agricoltura e il caso dei braccianti indiani dell'Agro Pontino*, Editoriale Scientifica, Costituzionalismo.it, Fascicolo 2, 2020.

¹⁶ Osservatorio Placido Rizzotto-FLAI CGIL, *Agromafie e caporalato*, VII rapporto, Futura editrice, 2024; Direzione Investigativa Antimafia, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla DLA*, I semestre, 2023.

¹⁷ John Spink, Douglas C. Moyer, *Defining the public health threat of food fraud*, Journal of Food Science, 76(9), 2011, pp. 157-163.

Tali pratiche, che comprendono sia forme di contraffazione¹⁸ in senso stretto sia l'uso ingannevole di riferimenti all'italianità¹⁹, si inseriscono in un contesto in cui il valore dei prodotti italiani nel mercato globale costituisce un rilevante asset competitivo²⁰. Un ulteriore reato particolarmente diffuso è quello delle frodi comunitarie dove la mafia si inserisce nei finanziamenti europei destinati all'agricoltura, i cosiddetti fondi PAC (Politica Agricola Comune), un caso emblematico è stato quello del Parco dei Nebrodi²¹. Accanto a queste dinamiche, permane la tradizionale centralità del trasporto ortofrutticolo, segmento strategico per il collegamento tra aziende agricole e mercati nazionali e internazionali, nel quale le mafie hanno storicamente esercitato forme di controllo diretto o indiretto, rafforzate negli ultimi anni anche in funzione del riciclaggio di capitali²².

La seconda dimensione di analisi riguarda l'infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato del lavoro agricolo, ambito verso cui le organizzazioni mafiose manifestano interesse per due ordini di motivi. Il primo è riconducibile a ciò che viene definito come 'controllo del territorio': come evidenziato da Sciarrone, esso si configura come un insieme articolato di pratiche attraverso cui la mafia esercita il proprio potere, offrendo protezione sistematica alle transazioni economiche, espandendo le attività criminali in settori diversificati, intrecciando relazioni stabili con ambiti istituzionali e acquisendo strumenti di controllo sulla comunità²³. La terra, intesa come strumento di controllo del territorio, diventa così espressione del bisogno delle organizzazioni mafiose di dominare la comu-

¹⁸ *Op. Cit.*, Eurispes, Coldiretti, Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2017, p. 150-160.

¹⁹ Gabriele Canali, *Falso made in Italy e Italian sounding: le implicazioni per il commercio agroalimentare*, in De Filippis, F. (ed.), *L'agroalimentare italiano nel commercio mondiale - Specializzazione, competitività e dinamiche*, Edizioni Tellus, Roma 2012, pp 181- 197.

²⁰ *Ivi.*

²¹ Per approfondimenti si rimanda a: Nuccio Anselmo, Giuseppe Antoci, *La mafia dei pascoli. La grande truffa all'Europa e l'attentato al Presidente del Parco dei Nebrodi*, Rubbettino, 2019; Gabriele Mini, *La mafia sui Nebrodi e le frodi europee nel settore agro-zootecnico. L'attività di contrasto alla luce dei recenti interventi legislativi*, Giuffè, 2021; Edoardo Anziano – Simone Olivelli – Paolo Riva, *La mafia dei Nebrodi pascola libera tra i fondi Ue*, Irpi Media, 19 aprile 2023, disponibile al link: <https://irpimedia.irpi.eu/farm-subsidy-nebrodi-mafia-politica-agricola-ue/>; Stefania Pellegrini, *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine sociologico-giuridica*, Ediesse, 2018.

²² *Op. Cit.*, Eurispes, Coldiretti, Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2019.

²³ *Ibidem*, Rocco Sciarrone, *Complici, soci e alleati. Una ricerca sull'area grigia della mafia*, *Studi sulla questione criminale*, VII, n. 1, 2012, pp 63-84.

nità locale e di affermare la propria autorità, orientando le dinamiche sociali e rafforzando reti di consenso. In questo quadro si colloca la definizione sociologica proposta da dalla Chiesa, che individua nel controllo del territorio uno dei requisiti fondamentali per qualificare un'associazione criminale come mafiosa²⁴. Sul punto, Sciarrone sottolinea come «il dominio territoriale risulta necessario per il funzionamento e la riproduzione dell'organizzazione stessa»²⁵. Nel collegare il tema del lavoro al bisogno di controllo del territorio, anche la Direzione Investigativa Antimafia evidenzia che «il business dell'agroalimentare costituisce per la criminalità organizzata uno strumento particolarmente efficace per affermare il controllo del territorio»²⁶, influenzando mercati, catene di distribuzione e prezzi dei raccolti. Sotto questo profilo, storicamente «mafia e sindacato si contendevano l'unica grande risorsa esistente nella società paesana: la terra»²⁷. L'equilibrio di convivenza tra i due attori si incrinava quando le rivendicazioni sindacali incidevano in modo significativo sugli interessi economici mafiosi. Questo conflitto mette in luce la centralità della terra: il suo possesso non rappresentava soltanto una risorsa economica, ma anche un indicatore di onore e una fonte autonoma di prestigio²⁸. Ulteriori elementi a supporto dell'interesse mafioso nella gestione delle terre emergono dal saggio di Basile, *Una strage ignorata*²⁹, nel quale si mostra come, nel secondo dopoguerra, la mafia siciliana abbia represso il movimento bracciantile al fine di difendere l'ordine agrario tradizionale, controllando terre, affitti e manodopera. Le riforme agrarie e l'azione dei sindacalisti agricoli, promotori di redistribuzione e modelli alternativi di potere, furono così bersaglio di una violenza sistematica volta a mantenere il controllo economico e sociale delle campagne³⁰. Poiché «la caratteristica originaria della mafia [è] quella

²⁴ Nando dalla Chiesa, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo Editore, 2010. A tal proposito gli altri tre requisiti sono: rapporti di dipendenza personali; violenza come supremazia regolatrice dei conflitti (economici, sociali, politici); rapporti organici con la politica.

²⁵ *Op. Cit.*, Rocco Sciarrone, *Complici, soci e alleati. Una ricerca sull'area grigia della mafia*, *Studi sulla questione criminale*, VII, n. 1, 2012, pp 63-84.

²⁶ Direzione Investigativa Antimafia, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla DIA*, I semestre, 2020

²⁷ Marzia Andretta, *I corleonesi e la storia della mafia. Successo, radicamento e continuità*, Meridiana, n. 54, 2005, pp 211-232, p. 217.

²⁸ Pino Arlacchi, *Mafia, contadini e latifondo nella Calabria tradizionale*, Il Mulino, 1980, pp 128-138.

²⁹ Pierluigi Basile, Diego Gavini, Dino Paternostro, *Una strage ignorata. Sindacalisti agricoli uccisi dalla mafia in Sicilia 1944-48*, Agra Editore, 2014.

³⁰ *Ibidem*.

di essere intesa] come fenomeno di società locale»³¹, essa si configura nella sua specificità territoriale ed esercita un controllo capillare sul territorio, ponendosi in competizione anche con l'autorità statale.

Il secondo motivo, altrettanto cruciale per la sopravvivenza di un'organizzazione mafiosa, è il consenso sociale della comunità in cui essa opera, elemento che ne garantisce stabilità e radicamento sul territorio. Tale aspetto viene sottolineato anche da Sciarrone, il quale rimanda a una intercettazione ambientale risalente al 1997, registrata a Locri, in cui due affiliati discutono sull'importanza di conservare il sostegno della comunità locale³². Nella conversazione viene sottolineato come la mancanza di consenso da parte del "popolo" comporterebbe gravi conseguenze per l'organizzazione mafiosa, tra cui una significativa perdita di potere e l'aumento del rischio di arresti³³. Nella costruzione del consenso sociale, le organizzazioni mafiose controllano il lavoro, distribuendo i posti secondo logiche clientelari per soddisfare bisogni primari³⁴. Emblematica in tal senso è un'altra intercettazione ambientale registrata durante i colloqui in carcere tra un capo mafioso della zona tirrenica e alcuni familiari. L'intercettazione viene riportata da Pignatone e Prestipino: «chi ha il lavoro ha il potere, se non hai lavoro non hai potere»³⁵. Una frase che, pur nel suo carattere contingente, offre uno spunto interpretativo significativo: in essa il "lavoro" appare come possibile strumento di controllo sull'economia legale, mentre il "potere" viene ricondotto a una dimensione tipicamente mafiosa, fondata sulla capacità di incidere sulle dinamiche occupazionali e imprenditoriali.

3. IL CASO DELL'ORTOMERCATO DI MILANO

Come evidenziato già in precedenza, l'Ortomercato di Milano costituisce un contesto privilegiato sia per comprendere le modalità con cui le organizzazioni

³¹ Rocco Sciarrone, *Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*, Quaderni di Sociologia, n. 18, 1998, pp 51-72, p. 2.

³² Rocco Sciarrone, *Mafie vecchie mafie nuove*, Donzelli Editore, 2021, p. 326.

³³ In particolare, si cita: «Totò stai attento che quando l'umanità, quando il popolo vi va contro perdete quello che avete fatto in questi trent'anni! Lo perdetevi!». E aggiunge: «Lo perdetevi... perché vi prende il popolo, e poi vi prende il popolo, vi prendono gli sbirri, vi prendono i magistrati vi prendono...». *Ibidem*.

³⁴ Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione finale*, documento XXIII n. 38, XVII legislatura, 2013.

³⁵ Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino, *Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, Editore La Terza, 2012, pp 74-88.

mafiose intervengono nella gestione del mercato sia per l'analisi sia dello sfruttamento del lavoro. L'Ortomercato è situato nella zona sud-est di Milano, si estende su circa 63.000 metri quadrati, configurandosi come uno dei più grandi hub di questo tipo in Europa. Comprende il Mercato Ortofrutticolo, Ittico, Floricolo e delle Carni, dove prodotti italiani e stranieri vengono distribuiti da grandi rivenditori. L'attività si svolge principalmente di notte, con accesso regolamentato e riservato a operatori autorizzati, mentre il pubblico può visitarlo solo il sabato mattina.

3.1 La mafia nell'Ortomercato

Nel corso degli ultimi anni, numerose inchieste giudiziarie hanno messo in luce il crescente interesse delle organizzazioni criminali per la filiera agroalimentare e, in particolare, per i mercati ortofrutticoli all'ingrosso. In Lombardia, l'ortomercato di Milano rappresenta uno dei casi di studio più significativi, poiché evidenzia in maniera paradigmatica la forza attrattiva nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso. Sebbene le prime indagini abbiano rilevato una spartizione del controllo tra le principali organizzazioni mafiose italiane – Cosa Nostra, camorra e 'ndrangheta – già dai primi anni Novanta l'ortomercato milanese è luogo di «tradizionale dominio della famigerata 'ndrina calabrese Morabito-Bruzzaniti-Palamara di Africo»³⁶.

La prima grande operazione giudiziaria, nota come *Gelo* (1993), portò alla luce un articolato traffico internazionale di stupefacenti che transitava proprio attraverso l'Ortomercato, rientrando in quella categoria, precedentemente menzionata, di pratiche illecite connesse al comparto alimentare in senso lato. Infatti, non si trattava di un investimento diretto nella filiera agricola, bensì dell'utilizzo di società formalmente attive nel commercio di frutta e verdura come strutture di copertura per attività di narcotraffico. Si legge nelle carte come l'ortomercato era: «roccaforte dei traffici di droga di Talia Leo [boss 'ndranghetista] e del suo sodalizio»³⁷. La struttura criminale, composto da esponenti calabresi e siciliani, faceva capo alla famiglia Morabito ed era rappresentato, in quella circostanza, dal braccio destro nonché

³⁶ Senato della Repubblica, Camera dei deputati, XVI Legislatura, *Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, Relazione sulla prima fase dei lavori, Giuseppe Pisanu, 6 febbraio 2013, p. 53.

³⁷ *Operazione Gelo*, Tribunale di Reggio Calabria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, *Ordinanza di applicazione di misure cautelari*, N. 48/93 R.G. notizie di reato D.D.A., N. 65/94 R. G.I.P. D.D.A., N. 1196 Reg. C.C., 1993, p. 185.

parente del boss Giuseppe Morabito³⁸, Leo Talia. Attraverso l'impresa *Sical Fruit*, l'organizzazione riusciva a inserirsi stabilmente all'interno dell'ortomercato di Milano, consentendo a Talia e alla sua cosca di introdursi con tir e camion nell'area del mercato e di scaricare le sostanze stupefacenti da immettere successivamente sul mercato milanese e lombardo. Il modus operandi emerso con l'operazione *Gelo* trovò ulteriore conferma nell'inchiesta *Fortaleza*, condotta a distanza di pochi mesi dove l'ortomercato viene altresì descritto come «abituale luogo d'incontro dei membri dell'organizzazione»³⁹. Inoltre, vennero evidenziati alcuni elementi ricorrenti nelle dinamiche di infiltrazione mafiosa all'interno dell'ortomercato: l'utilizzo di società intestate a prestanome come schermo per la gestione dei traffici illeciti; il sistematico ricorso a false fatturazioni finalizzate a occultare l'origine e la destinazione dei capitali derivanti dal traffico di stupefacenti⁴⁰; la costruzione di alleanze operative tra differenti organizzazioni mafiose.

Nel 2007, l'operazione *For a King* conferma il rinnovato interesse dei clan per il controllo del mercato ortofrutticolo. Secondo quanto ricostruito nell'ordinanza: «Morabito [Salvatore⁴¹], con lo scopo di tornare stabilmente in Milano, una volta cessato il periodo di libertà vigilata, agli inizi del 2004 tornava di fatto in Milano, avvalendosi di locali facenti capo all'ortomercato»⁴². Grazie ai legami con operatori interni, Morabito era riuscito ad ottenere un pass per accedere alle strutture, che utilizzava per riorganizzare a Milano la gestione di attività illecite attraverso società collegate al mercato. Dall'inchiesta riemerge il tema del traffico di stupefacenti: il settore ortofrutticolo non appare come ambito primario di accumulazione, bensì come dispositivo funzionale alla dissimulazione e alla logistica delle operazioni illecite. In tale contesto, il gruppo Morabito-Bruzzaniti-Palamara avrebbe assunto il controllo di una porzione rilevante dell'ortomercato, trasformandolo in un nodo strategico per il traffico di droga⁴³. L'analisi delle risultanze investigative consente di cogliere non soltanto la presenza di Salvatore Morabito all'interno dell'ortomer-

³⁸ Boss della 'ndrina di Africo, in provincia di Reggio Calabria.

³⁹ *Operazione Fortaleza*, Tribunale Penale di Milano, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, *Ordinanza custodia cautelare in carcere*, n. 4678/94 R.G.G.I.P., n. 9854/94 R.G.N.R., p. 35.

⁴⁰ Polis Lombardia – Osservatorio in studi sulla criminalità organizzata, *Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia*, 2018.

⁴¹ Nipote del boss Giuseppe Morabito.

⁴² *Cit.*, *Operazione For a King*, Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, *Ordinanza applicativa di misure cautelari*, N. 18023/06 R.G. N.R., N. 3895/06 R.G. G.I.P., 2007, p. 10.

⁴³ Enzo Ciconte, *'Ndrangheta padana*, Rubettino editore, 2012.

cato milanese, resa possibile anche attraverso un permesso rilasciato da Sogemi per conto del consorzio Nuovo Co.Se.Li., ma soprattutto le modalità attraverso cui tale presenza si traduceva in una forma di controllo strutturato dello spazio economico. La cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti aveva assunto un ruolo predominante nella gestione criminale dell'ortomercato, delineando una significativa concentrazione del potere, seppur all'interno di un contesto caratterizzato dalla compresenza di ulteriori attori e dinamiche concorrenziali. Sotto il profilo analitico, emerge un salto di qualità nella strategia dei clan calabresi: il mercato ortofrutticolo non costituisce un ambito di investimento autonomo o di radicamento diretto nella filiera agroalimentare, bensì uno spazio funzionale alla mimetizzazione e al supporto logistico del traffico internazionale di stupefacenti. L'elemento innovativo risiede nell'ampiezza e nella sistematicità del dispositivo societario impiegato: non più singole imprese "amiche" utilizzate come mera copertura, ma una rete articolata di oltre novanta aziende formalmente operanti nel settore, integrate in modo stabile nelle strategie dell'organizzazione. Tale configurazione segnala una progressiva sofisticazione delle modalità di infiltrazione, fondate sulla colonizzazione di segmenti dell'economia legale come infrastruttura di sostegno e di espansione delle attività criminali transnazionali⁴⁴. Peraltro, proprio dalla So.Ge.Mi., la Spam srl, altra società di Antonio Paolo otteneva una concessione per l'apertura all'interno dell'Ortomercato di un night club, denominato "For a King"⁴⁵, e alla cui inaugurazione, partecipava tra gli altri Palamara Antonino⁴⁶.

In seguito, l'operazione *Esperanza* (2013), evidenzia il coinvolgimento di Cosa nostra nell'ortomercato di Milano, in particolare attraverso il sistema delle cooperative di facchinaggio. Tali strutture risultavano funzionali alla gestione di manodopera a basso costo e al successivo reinvestimento dei profitti in altre attività economiche. Il caso conferma come i servizi logistici rappresentino un ambito strategico di infiltrazione, capace di garantire accumulazione, radicamento e connessioni tra diverse reti mafiose. Tra i soggetti coinvolti figurano Cinzia Mangano,

⁴⁴ Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese anche in funzione della manifestazione Expo 2015, *Prima Relazione semestrale*, luglio 2012, p. 84.

⁴⁵ *Cit., Operazione For a King*, Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza applicativa di misure cautelari, N. 18023/06 R.G. N.R., N. 3895/06 R.G. G.I.P., 2007, p. 92.

⁴⁶ Capobastone della 'ndrangheta di Ventimiglia in Liguria, legato da vincoli di parentela agli Alvaro di Sinopoli e ai Pelle di San Luca.

il coniuge dell'altra figlia di Vittorio Mangano e Giuseppe Porto, legato ad ambienti 'ndranghetisti.⁴⁷

Nel gennaio 2017, l'operazione *Providenza* ha evidenziato il ruolo egemone del clan Piromalli, tra le principali articolazioni della 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, nel controllo del mercato ortofrutticolo milanese. Al centro della vicenda figura Antonio Piromalli che, una volta scarcerato (a seguito dell'operazione *Cent'anni di Storia*), avrebbe riorganizzato la presenza del sodalizio attraverso una rete di imprese formalmente lecite, avvalendosi del sostegno di affiliati e fiancheggiatori e del ricorso sistematico al metodo mafioso. Sotto il profilo analitico, il caso mostra come l'infiltrazione non si fondi esclusivamente sull'intimidazione, ma anche sul valore reputazionale dell'appartenenza mafiosa. Dalle risultanze investigative emerge infatti che l'appartenenza di Piromalli alla 'ndrangheta, nota ai partner economici, veniva interpretata come una garanzia circa il rispetto degli accordi e la stabilità delle relazioni commerciali⁴⁸. In tale prospettiva, l'identità mafiosa non opera soltanto come strumento coercitivo, ma si configura come una risorsa relazionale capace di incidere sulle dinamiche concorrenziali del mercato.

Il controllo del mercato si articolava lungo più direttrici: rapporti con imprese operanti all'interno dell'ortomercato, intermediazione nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli e agrumicoli provenienti dalla Calabria, stipula di contratti con primarie catene della grande distribuzione organizzata (tra cui Ali, Lando e Bennet) e proiezione verso mercati esteri, sia europei (Danimarca, Norvegia, Romania) sia extraeuropei, inclusi gli Stati Uniti. Società formalmente attive nel settore – come la Copam – costituivano il veicolo operativo di tali attività, consentendo l'integrazione tra economia legale e interessi criminali. Nel complesso, l'operazione restituisce l'immagine di un modello di espansione imprenditoriale mafiosa basato sull'uso sistematico di imprese-schermo, sull'inserimento nelle filiere della grande distribuzione e sulla proiezione transnazionale dei traffici.

Inoltre, negli anni più recenti troviamo l'inchiesta *Hydra*, del 2024, la più recente indagine sulle organizzazioni mafiose in Lombardia al cui interno vengono sottolineati anche gli interessi delle mafie nella gestione dell'ortomercato e di altri comparti dell'agroalimentare. Nel presente contributo, i soggetti coinvolti sono

⁴⁷ *Op. Cit.*, Polis Lombardia – Osservatorio in studi sulla criminalità organizzata, *Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia*, 2018.

⁴⁸ *Operazione Providenza*, Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, N. 62/2020 RGM.P., 2020, p. 206.

indicati in forma anonimizzata e sono: un funzionario operante nell'Ortomercato di Milano, un imprenditore di un consorzio attivo presso lo stesso mercato, un esponente di un'organizzazione mafiosa della Camorra e un esponente di un'associazione mafiosa di Cosa nostra. Questi, avevano un ruolo di responsabilità nella gestione dell'Ortomercato ed erano già stati arrestati nell'ambito dell'indagine *Ortomercato* risalente al 2018. Risultano coinvolti anche due commercialisti, un personaggio pubblico e un funzionario di banca. Nel 2020 si registrano i primi contatti tra il funzionario dell'ortomercato e l'esponente della Camorra, considerato uno dei vertici dell'organizzazione camorristica coinvolta nelle indagini. I rapporti tra i due durano poco poiché l'esponente della Camorra viene arrestato pochi mesi dopo. Tuttavia, l'interesse del gruppo mafioso da lui rappresentato viene portato avanti attraverso l'imprenditore, referente del consorzio⁴⁹. In questo scenario interviene anche il soggetto mafioso, esponente di Cosa Nostra, che avrebbe iniziato a servire So.ge.Mi, l'Ortomercato e il mercato ittico tramite una società, oltre che a occuparsi del parcheggio dell'ortomercato. Dalle intercettazioni con un uomo non identificato, l'esponente di Cosa Nostra riferisce la stipula di un contratto con una nota catena di supermercati e aggiunge che sarebbero stati conclusi accordi anche con l'Ortomercato di Milano e il mercato ittico. Nell'Ortomercato, sottolinea, «ci sono io direttamente con la servizi sono sull'ittico con 30 dipendenti e 2 piazze di punto di vendita di prodotto ortofrutticoli e l'ortomercato centrale di Milano». L'intercettazione lascia intendere che tali contratti e le relative aree di controllo potrebbero espandersi ulteriormente, grazie ai contatti dell'esponente mafioso con figure influenti all'interno dell'Ortomercato. Tali contatti e le attività prospettate dal mafioso di Cosa Nostra trovavano riscontro nelle segnalazioni di operazioni sospette inviate dalla Banca d'Italia. La prima segnalazione evidenziava che una srl con amministratore unico l'esponente di Cosa Nostra, tra il 2019 e il 2020, aveva intrattenuto rapporti finanziari "sospetti" con due società coinvolte nel processo Hydra. Nella descrizione dell'operatività sospetta veniva indicato l'imprenditore del consorzio quale soggetto di riferimento del consorzio, coinvolto in un'inchiesta giudiziaria per corruzione all'Ortomercato di Milano. Una seconda segnalazione, riferita sempre alla stessa srl, evidenziava che tra il 2018 e il 2019 erano stati intrattenuti rapporti finanziari "sospetti" con una ditta coinvolta in Hydra e che

⁴⁹ *Operazione Hydra*, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, *Atto di appello del P.M.*, N. 5799/2023 R.G. notizie di reato DDA, N. 21638/2023 R.G.I.P., 2023, p. 402.

lavora nel settore agroalimentare e nell'ortomercato e con altri soggetti, esponenti mafiosi di Cosa Nostra.

3.2 Le forme di sfruttamento del lavoro nell'Ortomercato

Accanto alle dinamiche di infiltrazione mafiosa, le interviste semi-strutturate indicano come l'Ortomercato di Milano costituisca un contesto caratterizzato da forme strutturate di sfruttamento del lavoro, persistenti nel tempo e su larga scala. Nel corso di un'intervista realizzata presso il Comune di Lodi, un'operatrice ha descritto le modalità attraverso cui si manifesta lo sfruttamento all'interno del mercato:

«all'ortomercato di Milano ci sono circa 300 persone che scavalcano ed entrano. Ci sono accordi presi in precedenza e i ragazzi sono principalmente bengalesi, egiziani e marocchini. Sono senza permesso di soggiorno, entri tra le 3 e le 4.45, devi comprare il maggior numero di cassette al miglior prezzo e poi carichi sul camion. Molti ingressi dove si scavalca si cerca di farlo mettendo delle biciclette una sopra l'altra, oppure dei bancali, insomma una situazione poco sicura»⁵⁰.

Dalle testimonianze raccolte emerge come molti lavoratori, in particolare coloro che sono arrivati da poco, non abbiano piena consapevolezza dei meccanismi organizzativi e delle intermediazioni che strutturano il lavoro nel mercato. Come osserva un'interlocutrice⁵¹, il sistema si presenta come una sorta di “scatole cinesi” di cooperative, all'interno delle quali il lavoratore può talvolta individuare la figura del caporale, senza però cogliere l'assetto complessivo dell'organizzazione. La complessità del contesto è ulteriormente accentuata dalle dimensioni dell'ortomercato, descritto come uno spazio in cui operano centinaia di cooperative e in cui confluiscono quotidianamente lavoratori e mezzi provenienti anche dall'estero⁵². In tale quadro si inserisce l'attività della Fondazione Somaschi Onlus, che monitora la situazione dell'Ortomercato di Milano attraverso interventi di presidio territoriale, le cosiddette “unità di strada”, realizzati nei contesti urbani maggiormente esposti al rischio di sfruttamento lavorativo. Tali interventi mirano a intercettare potenziali vittime, informarle sui diritti riconosciuti dall'ordinamento e offrire servizi di supporto per favorire percorsi di emersione, anche mediante operatori multilingue

⁵⁰ Intervista operatrice della Fondazione Somaschi Onlus Milano, Lodi, 24 settembre 2024.

⁵¹ *Ibidem*.


⁵² *Ibidem*.

e materiale informativo tradotto. Nell'ambito della ricerca è stato possibile partecipare a una di queste uscite, svolta in orario notturno nel novembre 2024, fascia in cui i lavoratori si recano all'ortomercato per l'approvvigionamento delle merci. L'attività si è concentrata presso i principali punti di accesso utilizzati da lavoratori privi di contratto e ha coinvolto operatori impegnati nel contatto diretto e nella distribuzione di informazioni, evidenziando l'importanza della mediazione linguistica, in particolare per i lavoratori non italofoeni. All'interno dell'ortomercato di Milano si stima la presenza quotidiana di circa 300 lavoratori impiegati nelle attività di compravendita dei prodotti agroalimentari, destinati prevalentemente alle bancarelle dei mercati cittadini. Secondo gli operatori delle associazioni attive nel monitoraggio, tuttavia, il numero reale dei lavoratori irregolari coinvolti sarebbe sensibilmente più elevato: tra le 1.000 e le 1.500 persone, molte delle quali formalmente regolari dal punto di vista dell'assunzione e dell'accesso tramite badge, ma impiegate in condizioni di "lavoro grigio"⁵³. A questi, si aggiungerebbe un gruppo stimato in circa 300 lavoratori che accedono al mercato in maniera del tutto irregolare⁵⁴. Il meccanismo di ingresso illegale descritto dagli operatori segue uno schema ricorrente. Il lavoratore entra irregolarmente nell'ortomercato per acquistare la merce destinata ai mercati scoperti cittadini (tramite dei varchi irregolari, come quello in figura 1). Parallelamente, il proprietario di una bancarella o un altro lavoratore, munito di furgone e autorizzato all'accesso legale (generalmente consentito a partire dalle ore 4.45), si mette in fila per l'ingresso (figura 1).

⁵³ Note di campo raccolte in una "uscita di strada" con la Fondazione Somaschi Onlus di Milano, ortomercato di Milano, 14 novembre 2024.

⁵⁴ *Ibidem*.

Figura 1: A destra i camion in fila per entrare a caricare la merce fuori dall'ortomercato (Via Varsavia). A sinistra uno degli ingressi utilizzati dai lavoratori per entrare nell'ortomercato in modo irregolare (Via Romualdo Bonfadini).



Fonte: Elaborazione dell'autrice.

Una volta all'interno, il lavoratore irregolare carica il furgone, vi sale a bordo ed esce dal mercato tramite i varchi autorizzati, eludendo i controlli più stringenti. Successivamente accompagna il proprietario fino al mercato scoperto, dove prosegue l'attività lavorativa fino alla chiusura. In tale contesto la tempistica assume un ruolo cruciale: vi è infatti una vera e propria "gara" a entrare il più presto possibile, comprare i prodotti migliori ed essere pronti ad uscire rapidamente, così da raggiungere i mercati cittadini e garantirsi le postazioni migliori. I turni di lavoro vanno mediamente dalle tre del mattino alle quindici del pomeriggio, per un totale di dodici ore⁵⁵. La retribuzione, tuttavia, si aggira intorno ai 30 euro giornalieri, equivalenti a circa 2,50 euro l'ora. Il pagamento avviene direttamente da parte dei proprietari delle bancarelle e copre sia l'attività svolta all'ortomercato sia quella


⁵⁵ *Ibidem.*

successiva nei mercati siti in giro per la città. Nonostante le evidenti condizioni di sfruttamento, gli operatori riportano come molti lavoratori percepiscano tale sistema come una prassi normale e non come una condizione di abuso. Per quanto riguarda il reclutamento dei lavoratori da parte dei proprietari delle bancarelle, le informazioni raccolte sono limitate ma significative. Dai dati emersi dagli operatori risulta che i lavoratori vengono generalmente reclutati tramite il cosiddetto “passaparola”: il proprietario della bancarella si affida ad altri titolari, i quali, attraverso i propri lavoratori, individuano nuovi soggetti disponibili a lavorare alle stesse condizioni. Spesso si tratta di persone appartenenti alla medesima comunità di riferimento. Inoltre, alcune testimonianze dirette hanno evidenziato che alcuni lavoratori rimangono legati alla stessa bancarella per periodi che vanno da alcuni mesi fino a diversi anni, prestando servizio per lo stesso proprietario⁵⁶. Le comunità maggiormente coinvolte risultano essere quelle bengalesi e marocchine: la prima appare caratterizzata da reti comunitarie più chiuse e restie a rivolgersi alle associazioni, mentre la seconda, insieme a gruppi come gli egiziani, manifesta talvolta una maggiore propensione a chiedere aiuto. Per quanto concerne le modalità di accesso irregolare, gli operatori hanno individuato tre varchi lungo il perimetro dell'ortomercato, ipotizzando l'esistenza di ulteriori ingressi non ancora mappati. Durante l'uscita con la Fondazione, si è proceduto a visitare tutti e tre i punti già identificati con l'obiettivo di intercettare i lavoratori prima del loro ingresso⁵⁷. Il primo, raffigurato in figura 1, consente l'accesso attraverso un breve tratto a piedi e conduce direttamente al polo sud dell'ortomercato. Il secondo, situato nella parte settentrionale, permette l'ingresso scavalcando un muro adiacente alla strada principale. Il terzo, invece, risulta particolarmente rischioso: si tratta di un varco creato attraverso un'apertura nella recinzione lungo una via secondaria che costeggia l'ala est dell'ortomercato. Una volta attraversato il varco, è infatti necessario camminare sui binari della linea ferroviaria che porta a Milano Lambrate per poter accedere all'area del mercato, come illustrato in figura 2.

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ *Ibidem.*

Figura 2: Punto di accesso est per l'ortomercato (Via Numidia – Via Zama).



Fonte: Elaborazione dell'autrice.

Nel corso di una seduta della Commissione antimafia di Palazzo Marino del 13 giugno 2025, il presidente di Sogemi, ha riferito del fenomeno di «circa 200 scavalcamenti notturni»⁵⁸ presso l'ortomercato di Milano, ossia ingressi irregolari effettuati da persone che vi accedono di nascosto. Secondo Ferrero, tali pratiche eviterebbero il ricorso a forme di microcriminalità, pur ammettendo la delicatezza della questione e ribadendo che non vi è alcuna intenzione di ricorrere a misure drastiche come l'elettrificazione delle recinzioni⁵⁹. Inoltre, viene precisato che non tutti coloro che accedono irregolarmente lo fanno per lavorare in nero: alcuni utilizzerebbero questa modalità per acquistare frutta e verdura destinata ai minimarket etnici cittadini. Un contesto descritto bene da Catozzella: «fin dalla prima volta che sono entrato all'ortomercato ho capito perché viene chiamato il porto di Milano. Il più grande mercato d'Italia, uno dei più grandi d'Europa, è fatto di mezzo milione di metri quadrati e migliaia di lavoratori regolari, ma anche di almeno altre diecimila persone che ogni

⁵⁸ Melley, Massimiliano, Milanotoday, *ortomercato, scoppia il caso del lavoro in nero: "200 persone scavalcano ogni notte"*. Lavoro in nero all'ortomercato di Milano, la denuncia del presidente: "200 persone scavalcano ogni notte", disponibile al link: <https://www.milanotoday.it/politica/lavoro-nero-ortomercato.html>; UIL Lombardia, *Caso ortomercato, UIL Lombardia: legalità e sicurezza non possono essere opzionali*, 20 giugno 2025, disponibile al link: <https://www.uiltolanolombardia.it/caso-ortomercato-uil-lombardia-legalita-e-sicurezza-non-possono-essere-opzionali/>.

⁵⁹ *Ibidem*.

notte entrano ed escono illegalmente, e di una processione infinita di Tir che introducono qualsiasi tipo di merce, senza il minimo controllo»⁶⁰.

Per quanto riguarda la gestione diretta dello sfruttamento del lavoro da parte delle organizzazioni mafiose, le testimonianze raccolte nelle interviste evidenziano un interesse mafioso percepito dagli intervistati, fondato principalmente sulle loro percezioni personali, piuttosto che su evidenze investigative oggettive. Fanno eccezione alcuni riscontri giudiziari, tra cui l'operazione *Esperanza*, richiamata in precedenza, che documenta il coinvolgimento diretto dell'organizzazione mafiosa nella gestione di manodopera a basso costo. Secondo un carabiniere del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano, sul rapporto tra caporalato e mafie, afferma come «c'è sicuramente un interesse della criminalità organizzata anche in questo settore, soprattutto nella gestione indiretta del mondo del lavoro»⁶¹, con imprese riconducibili a soggetti contigui alla criminalità che sfruttano agevolazioni e bonus fiscali, oltre alla creazione di società cartiere per ridurre i costi e azzerare la concorrenza. Le società cartiere sono imprese create appositamente per emettere fatture per operazioni inesistenti, non per svolgere attività commerciali legittime. Anche dal fronte delle associazioni emerge una certa cautela nel definire un legame diretto con la criminalità organizzata: «di fatto non ci sono indagini che lo provano al 100%. [...] Non si riesce a risalire a una criminalità di stampo mafioso italiano. Si parla di benessere e scambi di favori»⁶². Una prospettiva ulteriore è offerta dagli operatori di strada che monitorano l'ortomercato di Milano, i quali osservano come il “sentore” di mafia sia presente, pur senza evidenze tangibili: «si scatole cinese o cooperative senza terra. Ma il ragazzo lavoratore che incontriamo può arrivare a dirti del caporale, ma il resto non se ne rende conto»⁶³. Queste testimonianze evidenziano la difficoltà di documentare concretamente la presenza mafiosa nella gestione del lavoro nell'ortomercato: le prove investigative risultano limitate o assenti. Tuttavia, ciò che emerge con chiarezza da tutti gli intervistati è una percezione condivisa di un legame tra la criminalità organizzata e le dinamiche di sfruttamento del lavoro: la mafia sembra operare indirettamente, influenzando le condizioni del settore, ma la sua azione rimane in gran parte invisibile e difficile da dimostrare.

⁶⁰ Giuseppe Catozzella, *Alveare*, Feltrinelli, 2014, p. 9.

⁶¹ *Cit.*, Intervista Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano, Milano, 23 luglio 2024.

⁶² *Cit.*, Intervista operatore di una cooperativa antitratta Milano-Mantova, Online, 2 agosto 2024.

⁶³ *Cit.*, Intervista operatrice della Fondazione Somaschi Onlus Milano, Lodi, 24 settembre 2024.

Altri interlocutori sottolineano la differenza tra criminalità organizzata ordinaria e di tipo mafioso: «Criminalità organizzata sì, è sempre organizzata perché comunque fanno arrivare tot persone e poi le indirizzano ai datori di lavoro. Se vogliamo parlare di mafia intesa come le nostre mafie, non ho avuto evidenze nelle indagini svolte»¹. Questa differenziazione è significativa perché indica che, pur in presenza di forme strutturate di sfruttamento del lavoro, non sempre si riesce a rilevare l'intervento diretto della mafia tradizionale. La difficoltà nell'individuare legami mafiosi concreti nel settore agricolo può essere ricondotta a diversi fattori: in primo luogo, le operazioni mafiose spesso avvengono tramite intermediari e reti complesse che rendono invisibile la loro presenza; in secondo luogo, le strutture imprenditoriali coinvolte, come cooperative fittizie o imprese intestate a prestanome, agiscono formalmente in regola con la normativa, sfruttando agevolazioni fiscali e incentivi pubblici, il che riduce la possibilità di tracciare evidenze legali dirette.

Infine, dal punto di vista investigativo, il ROS di Milano evidenzia come gli interessi delle organizzazioni mafiose nel mercato del lavoro in agricoltura siano più radicati nelle aree di origine (Calabria, Sicilia, Campania). In Lombardia, invece, «questo fenomeno non si manifesta in maniera tale da assurgere all'attenzione della polizia giudiziaria»², anche se il mercato ortofrutticolo all'ingrosso rappresenta un settore strategico: «nel settore delle materie prime alimentari sicuramente l'ortomercato è, come dimostra il processo *Hydra*, un osservatorio interessante di come le varie criminalità organizzate abbiano operato sul territorio»³. Seppur non si faccia riferimento allo sfruttamento del lavoro, prosegue:

«per estendere la definizione di influenza sull'agricoltura criminalizzata e quindi per pensare alle imprese che operano nel settore dell'allevamento, dello sfruttamento dei territori dobbiamo dire di sì, la criminalità organizzata ha interesse su tutti i settori che possono potenzialmente produrre un business, perché l'obiettivo della criminalità organizzata soprattutto nelle aree territoriali di proiezione è quello di fare profitto, business uguale profitto, soldi, soldi fatti con attività illecite ma anche soldi fatti con attività lecite magari alimentate da proventi delittuosi»⁴.

¹ *Cit.*, Intervista ex agente di Polizia di Stato, Varese, 24 luglio 2024.

² Intervista al Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri, direzione Criminalità organizzata di Milano, Milano, 23 luglio 2024.

³ *Ibidem.*

⁴ *Ibidem.*

4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Il contributo ha analizzato il ruolo delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare, considerando due dimensioni principali: l'infiltrazione mafiosa nella filiera e la gestione dello sfruttamento del lavoro agricolo. I risultati emersi con riferimento al territorio milanese evidenziano la necessità di distinguere analiticamente tra le diverse modalità di presenza criminale nel comparto agricolo e agroalimentare, evitando letture unitarie che tendano ad assimilare fenomeni eterogenei sotto un'unica categoria interpretativa. Da un lato, si riscontrano forme di infiltrazione mafiosa orientate al controllo delle fasi a maggiore redditività della filiera; dall'altro, emergono pratiche di sfruttamento del lavoro riconducibili a reti criminali non mafiose, ma comunque strutturate e capaci di produrre effetti sistemici. Questa distinzione non assume soltanto un valore descrittivo, ma incide direttamente sulla capacità di comprensione del fenomeno e sull'efficacia dell'intervento istituzionale. Sul piano analitico, consente di evitare semplificazioni concettuali che rischiano di oscurare le specificità organizzative, relazionali e operative dei diversi attori coinvolti, restituendo la complessità delle interazioni tra economia legale e circuiti illegali. Sul piano delle politiche pubbliche, permette di calibrare strumenti di contrasto differenziati e più mirati. In tale prospettiva, riconoscere la pluralità delle forme di illegalità presenti nel settore agroalimentare costituisce una condizione preliminare per rafforzare l'efficacia delle strategie di contrasto e promuovere, al contempo, maggiore trasparenza, equità e tutela dei diritti nel mercato agroalimentare.

L'analisi delle inchieste sull'Ortomercato mette in luce modalità articolate di infiltrazione mafiosa nella filiera agroalimentare, mostrando come il mercato all'ingrosso di Milano sia divenuto un nodo strategico per Cosa Nostra, Camorra e 'ndrangheta. Tale presenza si manifesta attraverso strategie differenziate: in alcuni casi il comparto agroalimentare rappresenta un ambito di investimento diretto, con imprese formalmente legittime; in altri, le stesse imprese fungono da schermo per occultare e facilitare traffici illeciti, tra cui quello di stupefacenti. Le organizzazioni mafiose sfruttano reti di imprese, relazioni reputazionali e la disponibilità di operatori economici attratti da margini di profitto elevati, integrando progressivamente circuiti legali e illegali. Questa capacità di ibridazione consente loro di consolidare il controllo sulle fasi più redditizie della filiera e di proiettare la propria azione su scala transnazionale. Il caso milanese evidenzia così una crescente sofisticazione delle strategie criminali: servizi logistici, alleanze operative e strumenti societari vengono impiegati in modo sistematico per ampliare l'influenza mafiosa

e diversificare le attività. In questa prospettiva, la filiera agroalimentare si configura come un laboratorio di innovazione criminale, in cui concorrenza economica, collusione e traffici internazionali si intrecciano, producendo un contesto dove la distinzione tra legalità e illegalità diventa sempre più porosa.

Parallelamente, dall'analisi emerge come nel contesto dell'Ortomercato milanese il quadro sia più articolato rispetto all'ipotesi che attribuisce alle organizzazioni mafiose un interesse diretto nel mercato del lavoro esclusivamente per finalità di controllo territoriale e consolidamento del consenso sociale. Le evidenze non mostrano una presenza mafiosa diretta nella gestione della manodopera: i gruppi riconducibili all'art. 416-bis c.p. risultano piuttosto concentrati nelle fasi finali della filiera – trasporto, distribuzione e vendita all'ingrosso, in particolare nei grandi Ortomercati – caratterizzate da margini di profitto più elevati e da maggiori opportunità di integrazione con altre attività illecite. Permangono tuttavia forme organizzate di sfruttamento del lavoro, riconducibili a gruppi criminali di tipo ordinario (art. 416 c.p.), attivi nell'intermediazione illecita di manodopera e, in alcuni casi, nella gestione dei flussi migratori di lavoratori stranieri, anche alla luce dell'estensione normativa introdotta dalla legge n. 228/2003 in materia di tratta e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

A partire da queste due dimensioni – infiltrazione nella filiera e sfruttamento della manodopera – emergono effetti che non restano confinati ai singoli segmenti colpiti, ma si propagano all'intero sistema agroalimentare. È proprio in questa prospettiva che si inserisce una riflessione sui costi economici e sociali generati dai fenomeni illeciti: essi rappresentano la manifestazione più evidente dell'impatto sistemico delle pratiche criminali descritte. Le implicazioni dei fenomeni illeciti nel settore agroalimentare si manifestano su una pluralità di livelli, incidendo tanto sulla filiera produttiva quanto sul mercato del lavoro. L'infiltrazione criminale lungo la filiera altera il funzionamento concorrenziale del mercato, generando distorsioni nei meccanismi di formazione dei prezzi e favorendo pratiche di concorrenza sleale. Come evidenziato dal Sesto Rapporto Eurispes sulle agromafie (2019)⁵, tali dinamiche hanno progressivamente compromesso i principi della libera concorrenza, producendo squilibri nei rapporti tra gli attori economici⁶. In alcuni casi,

⁵ Eurispes, Coldiretti, Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2019.

⁶ Gaetano Perone, *I costi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano*, Moneta e Credito, vol. 71 n. 281, 2018.

esse consentono inoltre l'immissione sul mercato di prodotti di qualità inferiore presentati come beni di alta gamma o, nei casi più gravi, privi di adeguati controlli sanitari, con potenziali ricadute sulla salute pubblica⁷. Gli effetti non si limitano alla dimensione economica, ma si estendono ai territori e alle comunità locali. Le pratiche illecite possono compromettere la fertilità e la salubrità dei terreni agricoli e aggravare la vulnerabilità dei lavoratori e delle loro famiglie, incidendo sul benessere socioeconomico complessivo⁸.

Contestualmente, lo sfruttamento del lavoro agricolo produce ricadute che superano la dimensione individuale e si riflettono sull'intero sistema produttivo e sociale. Alle conseguenze dirette sulle vittime – infortuni, malattie professionali, condizioni igienico-sanitarie precarie nei luoghi di lavoro e negli alloggi – si affiancano ricadute strutturali sul sistema produttivo. Nel 2023 l'economia sommersa è stata stimata in circa 198 miliardi di euro, con oltre 3,1 milioni di lavoratori irregolari⁹: componenti che concorrono al calcolo del Prodotto Interno Lordo del Paese¹⁰. Tale inclusione solleva criticità rilevanti, poiché da un lato può determinare una sovrastima del benessere collettivo, incorporando attività precarie o illegali, e dall'altro compromette la comparabilità internazionale dei dati macroeconomici. Gli effetti si estendono anche al tessuto imprenditoriale. La compressione del costo del lavoro ottenuta attraverso lo sfruttamento della manodopera consente ad alcune imprese di praticare prezzi nettamente inferiori, penalizzando le aziende che rispettano la normativa e sostengono integralmente i costi contributivi e retributivi¹¹. Ne derivano distorsioni concorrenziali significative, che alimentano

⁷ *Op. Cit.*, Fabrizio Di Marzio, (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Saggi. Storia e scienze sociali, 2017, p. 103.

⁸ Chiara Spadaro, Alessia Toldo, Egidio Dansero, *Frutti di sottobosco. La criminalità organizzata nella filiera agroalimentare*, Geografi a e cibo: ricerche, riflessioni e discipline a confronto Società di Studi Geografi ci. Memorie geografiche, n. 20, 2022, pp. 387-395.

⁹ Istat, *Economia non osservata nei conti nazionali - Anni 2020-2023*, disponibile al link: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/economia-non-osservata-nei-conti-nazionali-anni-2020-2023/>.

¹⁰ A partire dagli anni Novanta le contabilità nazionali di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenute a seguire le linee guida del Sistema Europeo dei Conti (SEC95), che impongono una misurazione uniforme del PIL. Questo sistema prevede l'inclusione nel calcolo del PIL non solo dell'economia direttamente osservata – rilevata attraverso indagini statistiche presso le imprese – ma anche di quella non direttamente osservata. Per calcolare l'economia non osservata vengono utilizzati diversi indicatori, tra cui il lavoro irregolare e l'economia sommersa.

¹¹ Leonardo Palmisano, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in F. Di Marzio, (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Saggi. Storia e scienze sociali, 2017.

forme di concorrenza sleale e favoriscono la sopravvivenza di imprese che basano la propria competitività sull'impiego di lavoratori a basso costo¹². I consumatori, a loro volta, si trovano privi di garanzie effettive sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti, e finiscono per pagare prezzi che non riflettono i reali costi sociali della produzione¹³.

Pur presentando caratteristiche differenti, gli illeciti lungo la filiera e lo sfruttamento del lavoro convergono dunque nella produzione di effetti sistemici: entrambi generano distorsioni del mercato, erodono la fiducia nelle regole della concorrenza e contribuiscono a un progressivo indebolimento dell'equità economica e della coesione sociale. In tal senso, le due dimensioni, talvolta sovrapponibili e talvolta distinte, concorrono a configurare una vulnerabilità strutturale del settore agroalimentare, che richiede risposte integrate sul piano economico, sociale e istituzionale.

¹² Vito Leccese, *Lavoro, sfruttamento e tutele nella filiera agroalimentare: un itinerario*, *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 158, n. 2, 2018, pp 245-257, p. 255.

¹³ Gaetano Perone, *The impact of agribusiness crimes on food prices: evidence from Italy*, *Econ Polit* 37, 2020, pp. 877-909.

BIBLIOGRAFIA

- Andretta Marzia, *I corleonesi e la storia della mafia. Successo, radicamento e continuità*, Meridiana, n. 54, 2005, pp. 211-232.
- Anziano Edoardo, Olivelli Simone, Riva Paolo, *La mafia dei Nebrodi pascola libera tra i fondi Ue*, Irpi Media, 19 aprile 2023, consultabile al link: <https://irpimedia.irpi.eu/farmsubsidy-nebrodi-mafia-politica-agricola-ue/>
- Arlacchi Pino, *Mafia, contadini e latifondo nella Calabria tradizionale*, Il Mulino, 1980.
- Basile Pierluigi, Gavini Diego, Paternostro Dino, *Una strage ignorata. Sindacalisti agricoli uccisi dalla mafia in Sicilia 1944-48*, Agra Editore, 2014.
- Canali Gabriele, *Falso made in Italy e Italian sounding: le implicazioni per il commercio agroalimentare*, in De Filippis Francesco (ed.), *L'agroalimentare italiano nel commercio mondiale – Specializzazione, competitività e dinamiche*, Edizioni Tellus, Roma, 2012, pp. 181-197.
- Catozzella Giuseppe, *Alveare*, Feltrinelli, 2014.
- Ciconte Enzo, *Ndrangheta padana*, Rubettino Editore, 2012.
- Ciconte Fabio, Mininni Giovanni, Venditti Mauro, Ciconte Enzo, *Mafie e schiavitù: caporalato e traffico di migranti*, in Torre Giovanna, Cordova Claudio (eds.), *416 bis & Co.: dialoghi sui reati di mafia*, Edizione Santa Caterina, 2019, pp. 107-127.
- Clanetti Francesca, De Sario Beppe, De Zolt Luca, Di Nunzio Daniele, *Rapporto Osservatorio sulla legalità nel terziario*, Futura Editrice, 2021.
- Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese anche in funzione della manifestazione Expo 2015, *Prima Relazione semestrale*, luglio 2012.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione finale*, documento XXIII n. 38, XVII legislatura, 2013.
- Croall Hazel, *Food crime. A green criminology perspective*, N. South & A. Brisman (Eds.), *Routledge international handbook of green criminology*, Routledge, 2013, pp. 167-183.

- dalla Chiesa Nando, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo Editore, 2010.
- Di Biasi Elena, Sciuto Gateano, *Economia sommersa e immigrazione in Italia nell'era della globalizzazione e dell'egoismo del mercato*, AGEI - Geotema, 2012.
- Direzione Investigativa Antimafia, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla DLA, I semestre*, 2020.
- Direzione Investigativa Antimafia, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla DLA, I semestre*, 2023.
- EURISPES – Coldiretti – Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2011.
- EURISPES – Coldiretti – Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2013.
- EURISPES – Coldiretti – Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2019.
- EURISPES – Coldiretti – Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, *Agromafie. Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, 2025.
- Istat, *Economia non osservata nei conti nazionali - Anni 2020-2023*, disponibile al link: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/economia-non-osservata-nei-conti-nazionali-anni-2020-2023/>
- Leccese Vito, *Lavoro, sfruttamento e tutele nella filiera agroalimentare: un itinerario*, *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 158, n. 2, 2018, pp. 245-257.
- Lupo Salvatore, Mangiameli Rosario, *Mafia Di Ieri, Mafia Di Oggi*, *Meridiana*, no. 7/8, 1989, pp. 17-44.
- Masini Stefano, *Agromafie: tipologia criminale e connotazione normativa dell'associazione per delinquere*, in *Diritto agroalimentare*, n. 3, 2018, pp. 593-620.
- Melley Massimiliano, *Ortomercato, scoppia il caso del lavoro in nero: "200 persone scavalcano ogni notte"*, *MilanoToday*, consultabile al link: <https://www.milanotoday.it/politica/lavoro-nero-ortomercato.html>
- Omizzolo Marco, *Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia: la profughizzazione del*

- lavoro in agricoltura e il caso dei braccianti indiani dell'Agro Pontino*, Editoriale Scientifica, Costituzionalismo.it, Fascicolo 2, 2020.
- Omizzolo Marco, Sodano Pina, *L'assimilazionismo e i lavoratori immigrati nell'agricoltura italiana: la comunità punjabi in Provincia di Latina*, in *Cambio: rivista sulle trasformazioni sociali*, Anno V, n. 10, 2015.
- Omizzolo Marco, *Tre mesi con i braccianti Sikb, nell'inferno del caporalato*, La Macchina Sognante, 2016.
- Operazione For a King, Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, *Ordinanza applicativa di misure cautelari*, N. 18023/06 R.G. N.R., N. 3895/06 R.G. G.I.P., 2007.
- Operazione Fortaleza, Tribunale Penale di Milano, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, *Ordinanza custodia cautelare in carcere*, n. 4678/94 R.G.G.I.P., n. 9854/94 R.G.N.R..
- Operazione Gelo, Tribunale di Reggio Calabria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, *Ordinanza di applicazione di misure cautelari*, N. 48/93 R.G. notizie di reato D.D.A., N. 65/94 R.G.I.P. D.D.A., N. 1196 Reg. C.C., 1993.
- Operazione Hydra, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, *Atto di appello del P.M.*, N. 5799/2023 R.G. notizie di reato DDA, N. 21638/2023 R.G.I.P., 2023.
- Operazione Provvidenza, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, *Fermo di indiziato di delitto*, Proc. Pen. n. 206/2017 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, 2017.
- Operazione Provvidenza, Tribunale di Palmi, *Sentenza Ordinario*, Proc. n. 313/18 R.G.T., Proc. n. 206/17 R.G.N.R. DDA, 2020.
- Operazione Provvidenza, Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, N. 62/2020 RGM.P., 2020.
- Osservatorio Placido Rizzotto – FLAI CGIL, *Agromafie e caporalato, V rapporto*, Futura Editrice, 2019.
- Osservatorio Placido Rizzotto – FLAI CGIL, *Agromafie e caporalato, VII rapporto*, Futura Editrice, 2024.

- Palmisano Leonardo, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in Di Marzio Fabrizio, (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Saggi. Storia e scienze sociali, 2017.
- Pellegrini Stefania, *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine sociologico-giuridica*, Ediesse, 2018.
- Perone Gaetano, *I costi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano*, Moneta e Credito, vol. 71 n. 281, 2018.
- Perone Gaetano, *The impact of agribusiness crimes on food prices: evidence from Italy*, Econ Polit 37, 2020, pp. 877–909.
- Pignatone Giuseppe, Prestipino Michele, *Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, La Terza, 2012, pp. 74-88.
- Polis Lombardia – Osservatorio in studi sulla criminalità organizzata, *Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia*, 2018.
- Rizzuti Alice, *Organised food crime: an analysis of the involvements of organised crime groups in the food sector in England and Italy*, Crime Law Soc Change 78, 2022, pp. 463–482.
- Sciarrone Rocco, *Complici, soci e alleati. Una ricerca sull'area grigia della mafia*, Studi sulla questione criminale, VII, n. 1, 2012, pp. 63-84.
- Sciarrone Rocco, *Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*, Quaderni di Sociologia, n. 18, 1998, pp. 51-72.
- Sciarrone Rocco, *Mafie vecchie mafie nuove*, Donzelli Editore, 2021.
- Senato della Repubblica, Camera dei deputati, XVI Legislatura, Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione sulla prima fase dei lavori*, Giuseppe Pisanu, 6 febbraio 2013, p. 53.
- Spadaro Chiara, Toldo Alessia, Dansero Egidio, *Frutti di sottobosco. La criminalità organizzata nella filiera agroalimentare*, Geografi a e cibo: ricerche, riflessioni e discipline a confronto Società di Studi Geografici. Memorie geografiche, n. 20, 2022, pp. 387-395.

Spink Jhon, Moyer Douglas C., *Defining the public health threat of food fraud*, Journal of Food Science, 76(9), 2011, pp. 157-163.

UIL Lombardia, *Caso ortomercato: legalità e sicurezza non possono essere opzionali*, 20 giugno 2025, consultabile al link: <https://www.uilmilanolombardia.it/caso-ortomercato-uil-lombardia-legalita-e-sicurezza-non-possono-essere-opzionali/>

Violi Roberto, *Etica sociale cristiana e mafia nella ricerca storica di Francesco Michele Stabile*, Ricerche di storia sociale e religiosa, 95, 1/2, 2023, pp. 253-264.

Note teoriche

RAPPORTI TRA SOCIOLOGIA E DIRITTO PENALE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Giulia Cicolella*

Intersections between sociology and criminal law in countering Organized crime

Abstract

Il contributo si propone di analizzare i rapporti tra diritto penale e sociologia nel contrasto alla criminalità organizzata al fine di stabilire se una collaborazione tra le due scienze sociali possa considerarsi fruttuosa allo scopo di migliorare il sistema di prevenzione all'infiltrazione delle associazioni mafiose nelle imprese.

Parole chiave: Diritto penale; sociologia; criminalità organizzata; misure preventive; infiltrazione.

This paper explores the interplay between criminal law and sociology in countering organized crime. The objective is to assess how interdisciplinary cooperation can improve preventive systems designed to curb mafia infiltration within the corporate sector.

Keywords: criminal law; sociology; organized crime; preventive measures; infiltration.

* Università di Roma Tor Vergata



1. IL TRAVAGLIATO RAPPORTO DEI GIURISTI CON LA SOCIOLOGIA: L'IPOTESI DEL TRAVISAMENTO DELLA DOTTRINA PURA KELSENIANA

Comunemente si sostiene che il giurista, per formazione, tenda a rifuggire dalla collaborazione scientifica con altre scienze sociali. Quando però ci si trova a dover analizzare istituti giuridici complessi, la tensione del giurista moderno alla multidisciplinarietà può diventare un grande pregio.

L'inefficienza del rifiuto della multidisciplinarietà, infatti, emerge con particolare vigore quando ci si trova dinnanzi a problematiche che, per loro natura, non possono risolversi con la mera analisi normativa della fattispecie.

Il fenomeno mafioso, e il sistema giuridico che tenta di contrastarlo, rientrano certamente in questa categoria.

Mi si conceda una brevissima parentesi introduttiva poiché è evidente che interrogarsi sui rapporti tra diritto penale e sociologia nello studio della criminalità organizzata può apparire come un progetto ambizioso, se non a tratti arrogante per chi, come me, si trova a percorrere i primi passi nel mondo della ricerca. L'esigenza però, in questo caso, è nata da un sincero entusiasmo e da una discreta dose di necessità.

Approfondendo il tema della prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia, per la mia tesi di dottorato, ben presto mi sono resa conto che la sola analisi giuridica delle fattispecie non avrebbe mai potuto fornire una visione completa del fenomeno, specie se, come intendo fare, avessi voluto diversificare i risultati della ricerca in base alle peculiarità dei territori in cui vengono irrogate le misure di prevenzione antimafia. Partendo da questo presupposto ho proceduto a piccoli passi, ponendomi dei quesiti generali, che sono diventati via via più specifici, e che continuano tutt'oggi ad implicare nuove domande. Cercherò, dunque, nel corso di questo breve scritto di dare conto dei passaggi logici che hanno guidato la mia analisi, poiché ciò che ne risulta è evidentemente una primissima premessa di indagine, che spero di poter approfondire, e non pretende in alcun modo di presentare conclusioni definitive o esaustive.

Il campo di studi sui fenomeni mafiosi ha registrato una forte crescita negli ultimi vent'anni, ma alcuni dei dati più aggiornati evidenziano come soltanto il 23% delle pubblicazioni scientifiche in materia di criminalità organizzata provenga dal settore scientifico giuridico, per la maggior parte infatti si occupano di criminalità organizzata i sociologi, ed in piccola parte economisti, storici e psicologi¹.

¹ Rocco Sciarrone, *Fare ricerca sulle mafie*, in *Come si studiano le mafie*, Ombretta Ingrassi, Monica Massari (a cura di), Donzelli ed., Roma, 2022, p. 9 ss.

L'associazione mafiosa ha infatti di per sé una struttura non relegabile a quella di fenomeno di mera devianza e di conseguenza non può essere limitato alla struttura rigida della fattispecie penale di riferimento. Quando si parla di mafia il contenuto del medesimo vocabolo presenta una infinita serie di sfaccettature: è un potere, impariamo dalla sociologia, che si alimenta non solo con la forza della violenza armata, ma anche con il clientelismo e l'omertà; è una realtà economicamente rilevante, nelle sue diramazioni legali ed illecite; è contemporaneamente una forma di controllo sociale, distorto supporto sociale e contrasto alla crescita della medesima società. La quantità di estremi che contiene in sé, agli antipodi tra loro, può dare una misura della difficoltà oggettiva di classificazione del fenomeno.

Specie su temi estremamente complessi, come quello della criminalità organizzata di stampo mafioso, pensare che il solo diritto possa analizzare, comprendere e debellare il fenomeno, credo sia estremamente riduttivo. Sarebbe come sostenere che si possa spiegare il funzionamento dell'universo per il tramite della sola fisica, senza considerare chimica, astronomia, biologia o meccanica quantistica.

Il diritto coinvolge ogni aspetto della società moderna in cui abitiamo e ne rispecchia evidentemente le complessità e le sovrapposizioni, e dunque sarebbe opportuno che il suo studio procedesse come un esercizio di stratificazione: l'aspetto sociale, economico, etico, filosofico e giuridico, dovrebbero essere considerati all'unisono, per fornire un quadro quanto più possibile realistico del fenomeno umano che si va a normare.

Per quanto è evidente che negli ultimi anni si stia assistendo ad una apertura alla collaborazione tra ambiti scientifici diversi, e senza dimenticare il lavoro di approfondimento multidisciplinare fatto anche in passato², è altrettanto evidente come una resistenza alla collaborazione ancora esista, specie se si ritiene che la scienza del diritto sia praticabile solo per il tramite della dottrina pura. A tal proposito, dunque, ho ritenuto opportuno indagare da dove sia nata questa resistenza, così da stabilire se possa o meno ormai essere ritenuta superata.

Tradizionalmente, si attribuisce al positivismo giuridico la responsabilità dell'esclusione delle altre scienze sociali dalla discussione giuridica³.

² ; Giovanni Fiandaca, Salvatore Lupo, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Laterza, Bari, 2014; Salvatore Lupo, *Mafia*, in "Enciclopedia delle scienze sociali", Treccani, Milano, 1996; Giovanni Fiandaca, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in "Indice Penale", 1991, v. 1, p. 5; Gabrio Forti, *L'immane concretezza, metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Ed, Milano, 2000; Sergio Moccia, *Il diritto penale tra essere e valore*, Edizioni scientifiche italiane, Roma, 1992; Giuliano Turone, Fabio Basile, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2024.

³ Hans Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 2000.

Il mito della dottrina pura del diritto, si è detto, ha per molto tempo condizionato la capacità dei giuristi di guardare al di fuori dell'ambito del diritto stesso⁴. Il riferimento è al celeberrimo saggio di Hans Kelsen, dal titolo *Dottrina pura del diritto*, in cui il filosofo tedesco traccia le linee generali del proprio sistema, tradizionalmente interpretato come incentrato sulla dignità scientifica esclusiva dello studio della norma nell'ordinamento⁵.

Già in passato i padri della sociologia giuridica avevano dovuto scontrarsi con le teorie kelseniane, uno per tutti Eugen Ehrlich⁶.

Nella sua opera principale Ehrlich afferma che *“anche nel tempo presente, come in ogni altra epoca, il centro di gravità dello sviluppo del diritto non si trova nella legislazione né nella scienza giuridica, né nella giurisprudenza, ma nella società stessa”*⁷.

Ehrlich infatti, partiva dal presupposto che ogni interpretazione giuridica è scientifica, sociologica e storica, nel senso che non può limitarsi ad indagare il discorso del “parlante” – che sia il legislatore o il giudice- ma deve estendersi sino alle condizioni economiche, alle lotte sociali, ai discorsi parlamentari che l'hanno preceduta⁸. Detto in altri termini, in piena contrapposizione con la posizione comunemente attribuita a Kelsen, per Ehrlich il giurista è, o deve essere, necessariamente anche sociologo, poiché solo l'interpretazione sociologica è depositaria del metodo scientifico.

Questa posizione è evidentemente una estremizzazione, dovuta anche alla necessità di condensare un pensiero filosofico-giuridico molto complesso e che tendeva al rifiuto totale del positivismo kelseniano, accusato di aver fatto da sponda alla legittimità dei totalitarismi.

Ma non è necessario accogliere tesi così estreme per giustificare la necessità dello scambio scientifico tra le discipline, né è necessario rifiutare del tutto la dottrina pura kelseniana.

⁴ Orsetta Giolo, “Mafie, diritto, diritti. Prospettive per un'analisi di “confine””, in *Come si studiano le mafie*, cit., p. 13 ss.

⁵ Nella lettura di Luigi Ferrajoli, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Laterza, Roma-Bari, 2016: “Kelsen ha valorizzato in termini valutativi il diritto positivo come ordinamento dinamico che regola la sua stessa produzione in forza di una struttura a gradi, entro la quale ciascuna norma trae la propria validità dalle norme che ne disciplinano la produzione e alle quali essa è gerarchicamente subordinata”, p. 133.

⁶ Eugen Ehrlich, pioniere della sociologia giuridica, è tutt'oggi ricordato per le sue aspre controversie con Kelsen, culminate in una critica edita da quest'ultimo nel 1915 all'ultimo libro di Ehrlich intitolato “I fondamenti della sociologia del diritto”, e seguita da due repliche pubblicate rispettivamente nel 1916 e 1917 a proposito della distinzione tra scienza giuridica e sociologia giuridica.

⁷ Eugene Ehrlich, *I fondamenti della sociologia del diritto*, Milano, 1975, p. 13.

⁸ *Ivi*, pp. 199-200.

Se, infatti, ci si lascia alle spalle il campo della contrapposizione a priori e ci si apre all'interpretazione diretta della dottrina kelseniana, ciò che emerge è quanto il pensiero di Kelsen sia stato travisato e deformato⁹.

Nomi eccellenti, come Norberto Bobbio, tra i primi studiosi italiani della dottrina kelseniana, hanno da subito sottolineato l'erronea estremizzazione che ha subito la teoria della dottrina pura del diritto, sia da parte dei giuristi che da parte degli altri studiosi delle scienze sociali.

Ad avviso dello studioso, infatti, la storica e consolidata obiezione dei sociologi a Kelsen, di tentare di considerare il diritto come un sistema astratto rispetto alla società, con una *“arbitraria estraneazione che conduce ad un vuoto e sterile formalismo”*¹⁰, si sarebbe rivelata infondata.¹¹

Bobbio infatti dimostra che Kelsen non ha mai messo in dubbio l'idea che il diritto sia un fenomeno sociale, e che l'errore di interpretazione riguardi i piani di analisi del problema.

Kelsen infatti ha distinto tra il piano di validità del diritto e la sua realtà di fatto, ma la distinzione non ha mai implicato l'esclusione di uno di questi aspetti.

La dottrina pura si limita invero a studiare la validità del diritto e di conseguenza lascia alle altre scienze sociali, tra cui la sociologia giuridica, lo studio della realtà sociale in cui il diritto alberga¹². Dunque, nonostante la ricerca di Kelsen nella dottrina pura del diritto si fermi alla struttura, egli stesso non esclude a priori la validità delle ricerche che riguardino il piano successivo, e cioè il contenuto della norma¹³.”

⁹ Renato Treves, *Traduzione e prefazione di Kelsen, La dottrina pura del diritto*, Giappichelli, Torino, 1952; Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992, ora contenuto nella collana *Bobbiana, Opere di Norberto Bobbio per l'università*, v. IV, Greco Tommaso (curata e diretta da), Giappichelli, Torino, 2014.

¹⁰ Thomas A. Cowan, *Teoria pura del diritto e giurisprudenza sperimentale*, in “Il Politico”, 1953, v. 18, n. 2, p. 193-204.

¹¹ Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992, ora contenuto nella collana *Bobbiana, Opere di Norberto Bobbio per l'università*, v. IV, curata e diretta da Tommaso Greco, Torino, 2014.

¹² Come scrive Bobbio *“la teoria pura del diritto, in quanto analisi strutturale dell'esperienza giuridica, è una teoria generale nel senso di teoria formale del diritto. È vero che il filosofo non distingue esplicitamente tra la teoria generale del diritto e le discipline giuridiche particolari, ma è evidente dalla visione globale dei suoi studi che la prima sia rivolta al mero studio della struttura normativa e le altre al contenuto della norma”* in Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992, p. 33.

¹³ Anzi, come sottolinea Bobbio *“da nessuna affermazione di Kelsen si può ricavare la tesi che la teoria pura del diritto escluda l'indagine interpretativa. Rispetto al lavoro dell'interprete, essa si limita a descriverne la natura, ma l'effettiva ricerca dell'interprete rimane fuori dal suo campo”*, in Norberto Bobbio, *Studi sulla teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, cit. p. 101.

In sintesi, la teoria generale del diritto non tiene conto degli aspetti sociali perché non riguarda il momento interpretativo della norma, in cui l'aspetto sociale va indagato, ma si limita a rispondere al quesito che cos'è diritto.

Sul contenuto della norma dunque, Kelsen non ha mai sostenuto che non sia valido o necessario procedere allo studio per il tramite di strumenti non propriamente giuridici, al contrario, sostenendo in premessa che si opera sempre nel campo di un fenomeno sociale, appurata la validità della norma per il tramite dei criteri della teoria formale, è fisiologico che si passi al piano dell'analisi della realtà giuridica materiale, che inevitabilmente coinvolgerà altre branche della scienza sociale.

Come anticipato, è questo importante travisamento del pensiero kelseniano, in questa sede soltanto accennato, che si pensa possa aver influenzato la percezione della multidisciplinarietà per la scienza giuridica.

Come vedremo nel corso di questo contributo, questi costrutti squisitamente teorici continuano ad avere un impatto consistente nella legislazione contemporanea, e comportano dei risvolti pratici non indifferenti per gli operatori del diritto e per la società in generale.

Stabilita dunque la fonte storica del rifiuto della multidisciplinarietà, nell'ottica di dimostrare la necessità di un riavvicinamento completo del diritto alle altre scienze sociali, si prenderà in esame il caso del complesso sistema di studi sulla criminalità organizzata, per tentare di stabilire se dalla comunicazione e integrazione tra diritto e sociologia possa o meno trarsi un beneficio effettivo nella pratica quotidiana.

Nel prossimo paragrafo si tenterà dunque di ricostruire i rapporti tra diritto penale e sociologia, nell'ambito dello studio della criminalità organizzata, partendo da un presupposto completamente opposto: il superamento del timore nei confronti della multidisciplinarietà.

2. L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO IN UN CONFRONTO TRA LE DUE DISCIPLINE

Proposto così il superamento della tesi che sostiene l'incomunicabilità tra diritto penale e scienze sociali sulla base degli studi kelseniani, può essere interessante domandarsi se, e fino a che punto, il diritto penale e la sociologia della criminalità organizzata, possano integrarsi per progredire nello studio del sistema di prevenzione all'infiltrazione mafiosa.

Per giungere a questo risultato, è necessario anzitutto analizzare uno dei problemi

principali su cui si impatta quando si affronta il tema della collaborazione tra diritto ed altre scienze sociali: il metodo d'indagine¹⁴.

Il giurista tende, infatti, a riportare il fenomeno osservato ad una definizione quanto più possibile neutrale, così da valutarne la sussumibilità alla fattispecie legale.

In proposito può risultare utile un esempio: un uomo accoltella sua moglie cagionandone la morte. Il giurista vedrà nell'uomo il soggetto attivo della condotta omicidiaria, nella moglie il soggetto passivo, valuterà l'esistenza di circostanze specifiche del caso, per stabilire se possano emergere aggravanti, attenuanti, scriminanti o cause che ostino all'imputabilità dell'atto al soggetto attivo, come ad esempio un vizio totale di mente; raccolte queste informazioni potrà quindi formarsi una opinione tecnica sul se l'accoltellamento a cui è seguita la morte sia un fatto ascrivibile all'uomo a norma dell'art. 575 c.p., e tutto ciò che ne rileverà sarà relativo esclusivamente al singolo caso di specie.

Il sociologo, dinnanzi al medesimo fatto, non si occuperà di cercare le corrispondenze tra quanto effettivamente avvenuto ed il "tipo" legale di riferimento, ma tenderà ad effettuare delle valutazioni di sistema domandandosi, ad esempio, se il comportamento possa essere stato influenzato da costrutti sociali relativi alla percezione del ruolo della donna nella coppia, affrontando statisticamente il tema per ricavarne dati che possano permettere di orientarsi nel fenomeno in generale, più che rispetto al singolo caso concreto.

Esiste così il rischio che al giurista manchi la visione di insieme che certamente il sociologo possiede, ed al contrario il sociologo rischierà di perdere la visione specifica sulle peculiarità di quel singolo evento.

Tuttavia, da questo esempio, emerge come il metodo di indagine segua di fatto lo stesso schema.

Entrambi gli studiosi infatti riconduranno un fatto naturale ad una categoria.

La differenza sostanziale sta nel fatto che il sociologo creerà autonomamente il paradigma di riferimento, tramite una generalizzazione dei caratteri del fatto concreto, mentre il giurista ha uno schema fisso, che è rappresentato dalla fattispecie legale vigente.

Detto in altri termini, il sociologo ha certamente più spazio creativo per giungere alla sussunzione del fatto alla categoria generale, mentre il giurista è legato, specie

¹⁴ Si vedano in proposito: Piergiorgio Corbetta, *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999; Agostino Carrino, *Metodologia della scienza giuridica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989; Gaetano Carcaterra, *Presupposti. e strumenti della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2012.

nel diritto penale, dai principi di tassatività e determinatezza che devono guidare l'interpretazione¹⁵.

Se è vero che la sacralità del principio di tassatività è indiscutibile, poiché tutela tutti i consociati da imputazioni arbitrarie o incomprensibili, d'altro canto non può negarsene la derivata rigidità, che impedisce di dare conto delle evoluzioni nel tempo della realtà materiale.

Se, tornando al nostro esempio, il codice penale punisse esplicitamente soltanto l'uomo che uccide la moglie a filo di spada - perché così era la forma più comune e pericolosa di tale delitto al momento della formulazione della fattispecie - mentre nel caso in esame la donna fosse stata uccisa con un fucile, il giurista non potrebbe constatare che si, è stata cagionata la morte della donna da parte del marito, ma il fatto non rientra nelle condotte punibili a norma di legge, anche se, per ipotesi, al momento del fatto il 99% degli omicidi commessi su suolo nazionale avvenisse tramite l'uso di armi da fuoco.

Il diritto penale, per garanzia di tutti, è rigido.

Al contrario il sociologo ben potrebbe rilevare, alla luce delle novità osservate nei dati statistici, che anche se non vi è corrispondenza esatta tra il fatto e la fattispecie, la categoria è la medesima.

La sociologia è flessibile, e naturalmente registra e si adegua ai cambiamenti intervenuti nella società.

La differenza dunque, a parità di schema metodologico, sta nei risultati che l'indagine comporta.

Il penalista prima o poi toccherà il muro del diritto positivo, mentre lo stesso diritto positivo per il sociologo è una grata, e può guardarci attraverso.

Va da sé che in ambito puramente scientifico, e non strettamente processuale, dalla comunicazione tra le due visioni non possa che ricavarci un maggior grado di completezza, specie quando si tratti di fenomeni sociali complessi, che danno vita

¹⁵ Giuliano Vassalli, *Nullum crimen nulla poena sine lege*, in "Digesto delle discipline penalistiche", Utet, Torino, 1994, v. VIII, p. 321 ss; Ferrando Mantovani, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 2001, p. 65; Sergio Moccia, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel diritto penale italiano*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2001, p. 13; Francesco Palazzo, *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza e tassatività*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1991, n. 1, p. 350; Marco Trapani, *Legge penale (fonti)*, in "Enciclopedia Giuridica", Treccani, Roma, 1990, v. XVIII, p. 3; Franco Bricola, *La discrezionalità nel diritto penale*, v. I, *Nozione e aspetti costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1965, p. 303; Antonio Pagliaro, *Legge penale*, in "Enciclopedia del diritto", Giuffrè, Milano, 1973, v. XXIII, p. 1040; ed anche, se si vuole: Giulia Cicolella, *Il principio di determinatezza*, in "Diritto penale, Trattati Omnia", (diretto da) Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Wolters Kluwer, Milano, 2022, v.I, p. 74.

a reati altrettanto complessi e mutevoli come il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma la comunicazione è possibile solo ed esclusivamente se vi è sovrapposibilità teorica tra i concetti iniziali.

Nell'esempio appena riportato si è potuto rilevare le differenze tra la visione del penalista e quella del sociologo poiché è generalmente riconosciuto il concetto di omicidio, al contrario, su fenomeni articolati come quello che qui interessa è essenziale in prima battuta indagare l'esistenza di comuni presupposti concettuali, dunque stabilire se entrambe le scienze si occupino effettivamente del medesimo fenomeno.

Nel diritto penale la definizione di associazione mafiosa è fissata dall'art. 416bis c.p. il quale specifica, al terzo comma che *“L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”*. Tale definizione è frutto di un processo giurisprudenziale lungo e travagliato, scaturito nella definizione codicistica solo nel 1982 con la legge n. 646 del 13 settembre, passata alla storia come Legge Rognoni – La Torre. Il percorso definitorio del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso è in realtà iniziato molti anni addietro, con l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia in Sicilia, risalente al 1962, il cui lavoro venne in parte condensato nella legge n. 575 del 31 maggio 1965 dal titolo Disposizioni contro la mafia¹⁶. È bene sottolineare dunque che tutto il percorso di contrasto alla criminalità mafiosa svoltosi dai primi anni '60 sino alla promulgazione della Legge Rognoni – La Torre, si svolse in assenza di una fattispecie penale di riferimento che fosse espressamente definitoria del fenomeno. La conseguenza diretta era che il delitto venisse attribuito agli indagati a titolo di associazione a delinquere semplice, con la conseguenza immediata di non poter perseguire, visto il testo dell'art. 416 c.p., l'indagato che seppur stabilmente inserito nel contesto criminale non si fosse reso responsabile in maniera diretta di alcuno dei reati scopo richiesti dalla norma ai fini dell'imputazione¹⁷.

¹⁶ Per un approfondimento sul tema dell'origine della norma si veda: Turone Giuliano, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 1 ss.

¹⁷ Un eclatante esempio delle limitazioni del sistema di contrasto alla criminalità mafiosa prima dell'introduzione del 416bis è da individuarsi nella celebre sentenza 23 luglio 1971 della Corte di Assise di appello di Bari, che pose fine con una assoluzione completa al “processo dei 114”.

Il risultato di questa carenza definitoria fu dunque una iper produzione interpretativa delle corti, sia di merito che di legittimità, a scapito dell'omogeneità e prevedibilità delle condotte punibili come è, al contrario, imposto dal più generale principio di legalità in materia penale, nonostante in ambito sociologico già esistessero svariati studi ed una solida definizione del concetto di mafia.

Per la definizione della fattispecie di cui all'art. 416bis vennero invero coinvolti anche studiosi di sociologia, un contributo diretto ed indispensabile venne dallo studioso Pino Arlacchi, cui generalmente si riconosce il merito di essersi fatto traduttore degli studi sociologici ai fini della corretta qualificazione della fattispecie di reato, ma si introdussero nelle discussioni della commissione, per volontà precisa di Pio La Torre, anche riferimenti agli studi di Umberto Santino ed Henner Hess¹⁸. Già nel 1876 Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, parlamentari del regno d'Italia, con impeto pionieristico, posero le basi per i successivi studi sociologici, identificando la mafia come forma specifica di potere, nel corso di un viaggio di osservazione sulle condizioni del mezzogiorno¹⁹.

Questo concetto di base si è poi evoluto nel tempo sino alla definizione fornitaci da Salvatore Francesco Romano, il quale identificò la mafia come “*una forma di potere reale extralegale di cui si servono gruppi politici, sociali ed economici per fini di conquista ed egemonia*”²⁰.

Ad oggi, la definizione sociologica consolidata è da attribuirsi a Nando dalla Chiesa che, per la prima volta nel 1976, definì la mafia come modo di esercizio del potere e del dominio di classe²¹, sottolineando quindi, la conformazione attiva del potere mafioso, la tensione che il potere esprime verso l'esterno, sia in senso assoluto che nel suo rapportarsi con la società civile.

Dalla Chiesa ha negli anni ulteriormente approfondito la definizione, individuando degli indici univoci che caratterizzano il modello mafioso e che possano guidare nell'analisi delle fattispecie concrete. Nello specifico, sono stati individuati quattro elementi compositivi, in necessaria interdipendenza tra loro:

“L'esercizio della violenza come regolatrice ultima dei conflitti (economici, sociali, politici ecc.); la costruzione e il governo di una fittissima rete di dipendenze personali; il controllo capillare del

¹⁸ Pino Arlacchi, *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983; Umberto Santino, *Storia del movimento antimafia*, Editori Riuniti, Roma, 2000; Henner Hess, *Mafia*, Roma-Bari, Laterza, 1973.

¹⁹ Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino, *Condizioni amministrative e politiche della Sicilia*, 1876, in *Contro la Mafia, i testi classici* (a cura di) Nando dalla Chiesa, Einaudi, Torino, 2010, p. 10 – 36.

²⁰ Salvatore Francesco Romano, *Storia della mafia*, Milano, Mondadori, 1963, p. 36 e ss.

²¹ Nando dalla Chiesa, *Il potere mafioso. Economia e ideologia*, Mazzotta, Milano, 1976.

*territorio; l'intrattenimento di rapporti privilegiati ed organici con il potere politico.*²²

Abbiamo dunque a disposizione due definizioni nelle due scienze, entrambe egualmente autorevoli e stabilizzate, è opportuno però, a questo punto dell'analisi, procedere alla valutazione comparata dei contenuti di entrambe, così da evidenziarne similitudini e differenze e stabilire se la loro integrazione possa risultare fruttuosa. Prendendo le mosse dalla definizione giuridica, il legislatore pone l'accento sul requisito della forza di intimidazione del vincolo associativo, elemento essenziale affinché si possa differenziare l'associazione mafiosa da quella semplice. Tale forza intimidatrice, per ormai consolidata opzione giurisprudenziale, è un elemento strutturale e strumentale del sodalizio e non già una modalità della condotta associativa. Nella definizione sociologica non si parla di intimidazione ma esclusivamente di violenza, e nella diversità oggettiva tra i due termini si può cogliere comunque un forte punto di collegamento: la violenza può infatti considerarsi una delle forme espressive della forza di intimidazione, anche se solo minacciata. In questo caso dunque, la definizione giuridica è più ampia, e lascia spazio a diverse forme di condotta²³.

Anche per le condizioni di assoggettamento ed omertà si ritrova un parallelo nella definizione sociologica dal momento che richiede come elemento essenziale la presenza di una rete di dipendenze personali, certamente con una formula più ampia di quella giuridica, vi è quindi il riferimento ad un asfissiante rapporto personale, che mira al riconoscimento sociale dei sodali in funzione di rendere effettiva la minaccia della violenza.

La definizione sociologica si distacca poi da quella giuridica nel citare apertamente la presenza di rapporti con il potere politico. È innegabile che nel dettato dell'art. 416bis non vi sia alcun riferimento diretto a partiti politici o organizzazioni assimilabili ma, è altrettanto vero che il codice dedica a questo specifico tema una fattispecie autonoma, introdotta successivamente: l'art. 416 ter, che punisce il delitto di scambio elettorale politico mafioso²⁴.

²² Nando dalla Chiesa, *La sicurezza come variabile dipendente: la lotta alla mafia tra asimmetrie ed emergenze*, in "Studi sulla questione criminale", 2012, v. VII, n. 1, p. 85-104.

²³ La condizione essenziale affinché sussista il requisito dell'intimidazione richiesto dalla norma, secondo la giurisprudenza consolidata, è da individuarsi nella presenza di una carica intimidatoria effettiva ed esteriore, dimostrativa di una effettiva capacità di generare assoggettamento nell'ambiente circostante, da valutarsi rispetto a condotte positive manifestatesi nel tessuto sociale e non come una mera potenzialità interna. Cfr. Cass. Pen., sez. I, n. 47102/2023; sez. II, n. 24901/2024; sez. I, n.30176/2025;

²⁴ Giovanni Fiandaca, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in "Foro.it", 1993, p.173 ss;

C'è poi un elemento del tutto divergente tra le due definizioni e su cui appare opportuno soffermarsi per delle riflessioni più approfondite.

Secondo il legislatore l'associazione a delinquere è di stampo mafioso quando forza intimidatoria, assoggettamento ed omertà siano finalizzate a commettere delitti, acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, anche nelle forme di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, con il fine ultimo di trarne profitti o vantaggi economici per sé o per altri.

Il punto centrale della fattispecie è dunque evidentemente focalizzato sul vantaggio economico che deriva dalla gestione di attività di impresa.

Questo elemento non è sottolineato nel novero sociologico delle caratteristiche della associazione mafiosa, che al contrario si concentra particolarmente sul tema del controllo del territorio.

In sociologia si è infatti evidenziato che *“la risorsa discriminante della mafia, ciò che le consente di integrare i tratti della delinquenza organizzata, dell'illegalità violenta, e quelli del clientelismo, con l'illegalità politico amministrativa, in una specie criminale superiore, sia precisamente il controllo del territorio, conteso quotidianamente con lo Stato.”*²⁵

Il fatto che l'elemento del controllo del territorio, dirimente per i sociologi, non sia stato apertamente menzionato nella definizione giuridica di associazione mafiosa, si ritiene possa aver comportato degli effetti diretti nella struttura della legislazione antimafia contemporanea.

3. LE LACUNE DEL CODICE ANTIMAFIA DALLA PROSPETTIVA SOCIOLOGICA DEL FENOMENO MAFIOSO

Il nuovo c.d. Codice Antimafia è infatti completamente incentrato sulla prevenzione dell'infiltrazione delle associazioni mafiose nelle imprese e gran parte delle misure che ne scaturiscono sono, giustamente se si ragiona nell'ottica del diritto positivo, mirate alla individuazione dei flussi di danaro, alla sterilizzazione del rischio dell'infiltrazione nell'economia sana, al contrasto della proliferazione delle associazioni mafiose tramite il congelamento dei beni e dell'accesso alla cassa²⁶.

²⁵ Nando dalla Chiesa, *La sicurezza come variabile dipendente: la lotta alla mafia tra asimmetrie ed emergenze*, cit., p. 85.

²⁶ Cfr D.L. 6 Settembre 2011, n. 159.

Per quanto gli interventi capillari sulle attività economiche ritenute funzionali alle consorterie mafiose stiano effettivamente conducendo a dei risultati consistenti²⁷, è altrettanto evidente come una differenziazione dal punto di vista territoriale, dei metodi di intervento, avrebbe potuto rendere il sistema ancor più solido.

Se infatti, come si evince dalle Relazioni semestrali al Parlamento della DIA degli ultimi due anni, c'è stato un forte incremento dell'irrogazione di interdittive antimafia e misure di prevenzione su tutto il territorio italiano²⁸, non può comunque ignorarsi il dato che le consorterie stanno già adattandosi al fine di cambiare strategia, e rendere il proprio intervento nell'economia sana meno evidente e dunque meno individuabile, e l'unico mezzo per aggirare questa nuova invisibilità si trova proprio nella conoscenza capillare del territorio e delle sue peculiarità.

L'intervento statale preventivo sull'impresa, infatti, produce delle conseguenze differenti, in modo consistente, rispetto al luogo in cui l'impresa si posiziona geograficamente, ed al mercato in cui opera.

Sarebbe assurdo sostenere che l'irrogazione di cento interdittive antimafia nell'arco del medesimo anno abbia lo stesso effetto sul tessuto sociale di Milano e di Caltanissetta.

Sarebbe auspicabile, dunque, che si tenesse conto di indici quali il livello di benessere economico del territorio, la dimensione delle reti sociali, la reazione sociale all'intervento preventivo, che, in quanto elementi estranei al mero contenuto giuridico della fattispecie, restano attualmente esclusi dalla valutazione globale antecedente all'emanazione della misura.

Una conoscenza approfondita della dinamica sociale all'interno dell'ambito di esercizio del potere di prevenzione potrebbe avere risvolti positivi sia dal punto di vista dell'efficacia effettiva della misura, dunque della buona riuscita dell'intento di sterilizzazione del rischio di infiltrazione, che dal punto di vista meramente funzionale di allocazione delle risorse.

In più, una visione globale del fenomeno, permetterebbe di cucire la prevenzione sulle necessità specifiche del territorio in cui l'impresa opera.

Si prenda ad esempio il requisito dell'agevolazione occasionale, elemento essenziale affinché si possano irrogare nei confronti dell'impresa le misure della preven-

²⁷ Si vedano in proposito le Relazioni semestrali al Parlamento redatte dalla DIA dal 2019 al 2024 consultabili al link: [direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it](https://www.direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it)

²⁸ + 13,4% nel 2024.

zione collaborativa e del controllo giudiziario²⁹. Se l'impresa è sospetta di essere esposta al rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, il prefetto o il giudice della prevenzione possono imporgli delle misure di tutela e recupero della legalità, meno incisive di quelle previste per le imprese che subiscano un grave rischio di infiltrazione e che di conseguenza meritano l'irrogazione dell'interdittiva antimafia e del controllo giudiziario³⁰.

Il legislatore ha introdotto tale concetto di agevolazione occasionale – seppur con il nobile intento di graduare la forza dell'intervento statale sull'impresa, in base alla relativa gravità del rischio di infiltrazione- ma non ne ha fornito una definizione. Attualmente è in corso un fervente dibattito su quali siano nella pratica applicativa i caratteri che distinguano l'impresa che occasionalmente rischi di agevolare una associazione mafiosa da quella che è ad alto rischio infiltrazione. Sia la giurisprudenza che la dottrina, penali ed amministrative, hanno proposto diverse soluzioni interpretative, ma senza giungere per il momento ad una identificazione che soddisfi contemporaneamente il rispetto del principio di legalità e le necessità insite nell'intervento preventivo³¹.

Si prenda ad esempio la valutazione pratica che è tenuto ad effettuare, per legge, il prefetto che debba stabilire la necessità di irrogare la misura di prevenzione collaborativa in luogo della più incisiva interdittiva antimafia. Per giurisprudenza amministrativa consolidata l'agevolazione all'infiltrazione della componente mafiosa nell'impresa è occasionale quando sia connotata dal requisito della sporadicità, e che ci si trovi dunque dinnanzi ad un sistema imprenditoriale ancora passibile di

²⁹ Il riferimento normativo è all'art. 94bis del dlgs 159/2011 per la prevenzione collaborativa ed all'art. 34bis del dlgs 159/2011 per il controllo giudiziario.

³⁰ , Marcella. Vulcano, *La prevenzione mite: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex art. 34 e 34bis del codice antimafia*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", 2022, v. 7, n. 3; Marco Mazzamuto, *Le interdittive prefettizie tra prevenzione antimafia e salvataggio delle imprese*, in "Sistema Penale", 2020, n. 3; si consenta inoltre di rinviare a Giulia Cicoella, *Prevenzione collaborativa e controllo giudiziario: gli strumenti di mitigazione della prevenzione antimafia per l'agevolatore occasionale*, in "Diritto e processo amministrativo", 2025, n. 4.

³¹ Per la giurisprudenza del giudice penale della prevenzione si vedano: Cass. Pen., Sez. 6, n. 1590, "Senesi s.p.a.", cit.; Sez. 6, n. 33583, "Brigida", cit.; Sez. 6, n. 30168, "Gruppo Samir Global Service s.r.l.", cit.; Sez. 5, "Società Costruzioni s.r.l." Sez. 5, n. 46799 del 14/09/2021, Coop. sociale onlus Serenità; mentre per la giurisprudenza del giudice amministrativo, *ex multis*; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 20 settembre 2023, n.5152; Sez. I, 23 maggio 2023, n.3125; Sez. I del 19/1/2023 n. 434 e del 23/5/2023 n. 3125; Cons. Stato Ad. Plen., n.6, 13/02/2023; Cons. Stato, sez. III, n. 9021, 21 ottobre 2022; Cons. Stato sez. III, n. 00722/2025; Cons. di Stato, sez. III, 31 marzo 2023, n.3338.

essere emendato, allontanato dal rischio³². Ciò che però la legge non può dirci è sulla base di quali indici il prefetto debba effettuare tale valutazione discrezionale e di conseguenza, se il parametro debba essere adattato alle peculiarità del tessuto sociale in cui si interviene.

Un esempio pratico potrebbe aiutare nell'esposizione della tesi: si immagini un paese del sud Italia, geograficamente isolato perché in alta montagna, con meno di cinquemila abitanti, con una particolare densità di consorzierie, in cui abbia sede un'impresa di movimento terra, che dà lavoro a una discreta rappresentanza dei cittadini, e si immagini, in egual modo, una impresa che svolge la stessa attività in un grande centro urbano, come Firenze. Si tenga poi conto che secondo gli indici di esperienza questa specifica attività di impresa è particolarmente a rischio infiltrazione della criminalità organizzata alla luce della peculiare attività svolta. Sempre ragionando per via ipotetica, immaginiamo poi che sia l'impresa fiorentina, che quella meridionale abbiano occasionalmente assunto, con contratti di prestazione occasionale, soggetti contigui anche solo per parentela alla criminalità organizzata. Poniamo dunque che per entrambe le imprese il rischio di infiltrazione sia scaturito da questo medesimo fatto.

Il prefetto competente per territorio, in entrambi i casi, si troverà a svolgere una valutazione discrezionale circa la sussistenza della occasionalità dell'agevolazione, ma se lo facesse esclusivamente sulla base del dato della sporadicità del contatto, individuato dalla giurisprudenza, potrebbe giungere anche a delle conclusioni potenzialmente inesatte e dannose.

Se, infatti, in termini banalmente probabilistici è più facile che l'impresa situata nel paese gravemente afflitto dalle attività delle consorzierie sia entrata in contatto con individui contigui alla mafia, è altrettanto probabile che i dirigenti conoscessero il background sociale e familiare dell'individuo assunto. Dall'altro lato se l'impresa fiorentina aveva certamente meno probabilità di assumere per caso un soggetto che possa facilitare una infiltrazione, contemporaneamente avrebbe potuto ben ignorare il rischio.

Per quanto invece concerne il secondo livello di valutazione, cioè quello riguardante le probabilità di buona riuscita del processo di sterilizzazione dal rischio cui l'impresa è stata sottoposta, entrano in gioco indici ancora diversi, ma anch'essi strettamente legati al tessuto sociale di appartenenza. Sarebbe da considerare, infatti, se

³² TAR Campania, Napoli, Sez. I, 20 settembre 2023, n.5152; Sez. I, 23 maggio 2023, n.3125; Sez.I del 19/1/2023 n. 434 e del 23/5/2023 n. 3125;

l'impresa del paese particolarmente denso di consorzierie rappresenti un esempio di attività virtuosa, poiché nonostante le svantaggiate condizioni di partenza, solo occasionalmente, ha rischiato l'infiltrazione, mentre, al contrario, il tentativo di infiltrazione, seppur occasionale, subito dall'impresa fiorentina potrebbe rappresentare un campanello d'allarme sullo stato di salute dell'intera zona. Entrambi i casi dunque rappresentano potenziali ipotesi di agevolazione occasionale, ma con declinazioni e conseguenze molto diverse tra loro e necessitano letture diverse a seconda delle peculiarità del singolo accadimento.

Di conseguenza può sostenersi che in questo ambito un intervento di tipo sociologico relativo al contesto in cui le imprese operano potrebbe avere un impatto estremamente positivo: il sociologo avrebbe infatti i mezzi tecnici per fornire una definizione territorialmente adeguata di agevolazione occasionale, differenziata sulla base di indici certi ed univoci come la costruzione del tessuto sociale nella realtà in cui la prefettura competente opera.

Il giurista, come si è in precedenza sottolineato, non può strutturalmente avere la visione di insieme necessaria ad integrare senza supporto il testo legislativo e le peculiarità del territorio soffocato dalla presenza mafiosa. Ciò conduce spesso ad errori, controproducenti sia nei confronti della lotta alla criminalità organizzata, che per il mantenimento della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, entrambi pilastri essenziali allo sradicamento delle influenze mafiose nel nostro paese.

In estrema conclusione, dunque, sarebbe auspicabile che il superamento del rifiuto della multidisciplinarietà e la conseguente apertura della collaborazione tra giuristi e sociologi, non si fermasse al momento teorico di creazione ed analisi della fattispecie, ma che giungesse ad avere degli effetti diretti nella pratica applicativa del diritto.

Come si è tentato di evidenziare nelle pagine precedenti, infatti, dell'intervento del metodo sociologico potrebbe beneficiare tutto il sistema giuridico di contrasto alla criminalità organizzata, partendo dalla formulazione delle fattispecie, come già è avvenuto in passato, passando per l'interpretazione, per finire alla risoluzione di problematiche pressanti nella pratica quotidiana degli operatori.

BIBLIOGRAFIA

- Arlacchi Pino, *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983.
- Bobbio Norberto, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1992.
- Bobbio Norberto, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992, in *Bobbiana, Opere di Norberto Bobbio per l'università*, v. IV, Greco Tommaso (a cura di), Giappichelli, Torino, 2014.
- Bobbio Norberto, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992, in *Bobbiana, Opere di Norberto Bobbio per l'università*, v. IV, Greco Tommaso (a cura di), Giappichelli, Torino, 2014.
- Bobbio Norberto, *Studi sulla teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 2024.
- Bricola Franco, *La discrezionalità nel diritto penale*, v. I, *Nozione e aspetti costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1965.
- Carcattera Gaetano, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2012.
- Carrino Agostino, *Metodologia della scienza giuridica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989.
- Cicolella Giulia, *Il principio di determinatezza*, in “Diritto penale, Trattati Omnia”, Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa (diretto da), v. I, Wolters Kluwer, Milano, 2022.
- Cicolella Giulia, *Prevenzione collaborativa e controllo giudiziario: gli strumenti di mitigazione della prevenzione antimafia per l'agevolatore occasionale*, in “Diritto e processo amministrativo”, 2025, n. 4, pp. 993 – 1024.
- Corbetta Piergiorgio, *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- Cowan Thomas A., *Teoria pura del diritto e giurisprudenza sperimentale*, in “Il Politico”, 1953, v. 18, n. 2, pp. 193 - 204.
- dalla Chiesa Nando, *Contro la Mafia, i testi classici*, Einaudi, Torino, 2010.
- dalla Chiesa Nando, *Il potere mafioso. Economia e ideologia*, Mazzotta, Milano, 1976.

- dalla Chiesa Nando, *La sicurezza come variabile dipendente: la lotta alla mafia tra asimmetrie ed emergenze*, in “Studi sulla questione criminale”, 2012, v. VII, n. 1.
- Ehrlich Eugene, *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1975.
- Ferrajoli Luigi, *La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen*, Laterza, Roma-Bari, 2016.
- Fiandaca Giovanni, Lupo Salvatore, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Laterza, Bari, 2014.
- Fiandaca Giovanni, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in “Indice Penale”, 1991, v. 1, pp. 5 – 34.
- Fiandaca Giovanni, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in “Foro.it”, 1993.
- Forti Gabrio, *L’immane concretezza, metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2000.
- Franchetti Leopoldo, Sonnino Sidney, *Condizioni amministrative e politiche della Sicilia*, Donzelli ed., Roma, 1876.
- Giolo Orsetta, *Mafie, diritto, diritti. Prospettive per un’analisi di “confine”*, in *Come si studiano le mafie*, Ingrascì Ombretta, Massari Monica (a cura di), Donzelli ed., Roma, 2022, pp. 13 – 22.
- Hess Henner, *Mafia*, Roma-Bari, Laterza, 1973.
- Kelsen Hans, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 2000.
- Lupo Salvatore, *Mafia*, in “Enciclopedia delle scienze sociali”, Treccani, Milano, 1996.
- Mantovani Ferrando, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 2001.
- Mazzamuto Marco, *Le interdittive prefettizie tra prevenzione antimafia e salvataggio delle imprese*, in “Sistema Penale”, 2020, n. 3.
- Moccia Sergio, *Il diritto penale tra essere e valore*, Edizioni scientifiche italiane, Roma, 1992.
- Moccia Sergio, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel diritto penale italiano*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2001.

- Pagliaro Antonio, *Legge penale*, in “Enciclopedia del diritto”, Giuffrè, Milano, 1973, v. XXIII.
- Palazzo Francesco, *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza e tassatività*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 1991, n. 1.
- Romano Salvatore Francesco, *Storia della mafia*, Mondadori, Milano, 1963.
- Santino Umberto, *Storia del movimento antimafia*, Editori Riuniti, Roma, 2000.
- Sciarrone Rocco, *Fare ricerca sulle mafie*, in *Come si studiano le mafie*, Ingrasci Ombretta, Massari Monica (a cura di), Donzelli ed., Roma, 2022, pp. ix - xx
- Trapani Marco, *Legge penale (fonti)*, in “Enciclopedia Giuridica”, Treccani, Roma, 1990, v. XVIII.
- Treves Renato, *Traduzione e prefazione di Kelsen, La dottrina pura del diritto*, Giappichelli, Torino, 1952.
- Turone Giuliano, Basile Fabio, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2024.
- Turone Giuliano, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2008.
- Vassalli Giuliano, *Nullum crimen nulla poena sine lege*, in “Digesto delle discipline penali”, Utet, Torino, 1994, v. VIII, pp. 278 - 328.
- Vulcano Marcella, *La prevenzione mite: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex art. 34 e 34bis del codice antimafia*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, 2022, v. 7, n. 3, pp. 20 – 57.

Storia e memoria

LO STATO IN ESILIO. CARTOLINE DALL'ASINARA DI FALCONE E BORSELLINO

Ciro Dovizio*

 ORCID: CD 0000-0002-5730-0747

Università degli Studi di Milano (00wjc7c48)

The State in exile. Postcards from Asinara by Falcone and Borsellino

Abstract


L'articolo ripercorre il famoso soggiorno dei giudici Falcone e Borsellino sull'isola dell'Asinara, nel corso del quale completarono l'istruttoria del Maxiprocesso. Si sottolinea in particolare lo stato d'assedio in cui venne a trovarsi la Repubblica italiana sotto i colpi dell'organizzazione mafiosa. La nota introduce una selezione di fotografie scattate all'Asinara da ricercatori e studenti dell'Università di Milano.

Parole chiave: Mafia; Falcone; Borsellino; Asinara; Maxiprocesso.

The article recounts the famous stay of judges Falcone and Borsellino on the island of Asinara, during which they completed the preliminary investigation of the Maxi Trial. Particular emphasis is placed on the state of siege in which the Italian Republic found itself under attack from the Mafia organisation. The note introduces a selection of photographs taken on Asinara by researchers and students from the University of Milan.

Keywords: Mafia; Falcone; Borsellino; Asinara; Maxiprocesso.

* Università degli Studi di Milano



Nell'agosto del 1985 i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vennero trasferiti con le loro famiglie sull'isola dell'Asinara, sede del "carcere speciale" destinato a terroristi e mafiosi, perché dai vertici di Cosa nostra era partito l'ordine di ucciderli. Vi trascorsero meno di un mese, il tempo necessario a terminare la stesura dell'ordinanza-sentenza del Maxiprocesso, che per la prima volta portò in giudizio la mafia in quanto tale, ovvero come organizzazione criminale vasta e pericolosa. In vista dei quarant'anni da quella eccezionale vicenda giudiziaria (1986-2026), la sezione "Storia e memoria" di questo fascicolo propone un ritorno a quei giorni, pubblicando una breve nota storica e, a corredo, una selezione di fotografie raccolte da ricercatori e studenti dell'Università degli Studi di Milano nel maggio 2025, nel quadro di un seminario sull'isola organizzato dal Prof. Nando dalla Chiesa. La Rivista intende così avviare una riflessione sul Maxiprocesso di Palermo come svolta storica di straordinaria importanza e su coloro che, anche al più alto prezzo di sangue, ne furono protagonisti. L'occasione consente anche di valorizzare il rapporto storico e affettivo stabilito da Cross-Osservatorio sulla criminalità organizzata con l'Asinara e la "Casa rossa", consolidato negli anni dai tanti viaggi-studio sul posto.

La decisione di trasferire Falcone e Borsellino all'Asinara venne presa dal loro superiore, il consigliere istruttore Antonino Caponnetto. Questi venne mandato a Palermo dal Consiglio superiore della magistratura in sostituzione di Rocco Chinnici, fondatore del pool antimafia, assassinato nel luglio 1983 da una micidiale auto-bomba insieme a due uomini della scorta e al portiere di un palazzo. Dal penitenziario dell'Ucciardone i servizi di sicurezza avevano appreso dell'ordine di morte contro i magistrati, e ciò in una città che nell'estate 1985 era sotto assedio: il 28 luglio era stato ucciso da un commando mafioso il commissario Beppe Montana, capo della "squadra catturandi" che si occupava della caccia ai latitanti; il 6 agosto un altro gruppo di fuoco aveva colpito sotto la sua abitazione il vicequestore Ninni Cassarà e l'agente di scorta Roberto Antiochia.

In effetti, si era a un punto alto dello scontro tra mafia e istituzioni, cominciato alla fine degli anni settanta e scandito dall'uccisione di magistrati, politici, esponenti delle forze dell'ordine, giornalisti, ma anche dalla controffensiva statale. Dopo gli omicidi nel 1982 del segretario regionale comunista, Pio La Torre, e del generale-prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, venne approvata la legge sull'associazione mafiosa, che introdusse nel Codice penale l'articolo 416bis. Intanto, dalle indagini della Squadra mobile della polizia e del Nucleo investigativo dei carabinieri scaturì il "rapporto dei 162" (Greco Michele + 161), che ricostruiva gli organigrammi della fazione "vincente" e di quella "perdente" della guerra di mafia in corso: si trattava del nucleo originario dell'istruttoria del Maxiprocesso, cui molto contribuì

Cassarà servendosi delle confidenze di Salvatore Contorno. In concomitanza si formò il pool antimafia, voluto come detto da Chinnici, confermato e diretto da Caponnetto, che chiamò a partecipare Falcone, Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Vennero quindi la testimonianza del grande pentito Tommaso Buscetta, il blitz di San Michele, la notte del 29 settembre 1984, con l'arresto di 366 mafiosi, e la collaborazione ufficiale di Contorno che portò ad altre centinaia di arresti. Non mancarono le ritorsioni contro i collaboratori, cui furono uccisi diversi familiari. Peraltro, i capimafia interpretarono il nuovo impegno dei funzionari delle forze dell'ordine come un affronto personale, al quale rispondere come tra nemici personali; inoltre, non comprendevano cosa spingesse costoro a lavorare nelle vacanze, a rinunciarsi per coprire le spalle agli amici, ad andare avanti malgrado i tradimenti e presagendo come sarebbe finita.

In generale, Cosa nostra venne colpita pesantemente e pesantemente reagì mettendo in dubbio, a Palermo e in Sicilia, gli stessi concetti di sovranità dello Stato, convivenza civile, democrazia: sembra che prima di essere ucciso Cassarà avesse più volte detto ai suoi colleghi "noi siamo cadaveri che camminano", testimoniando così il carattere fuori controllo della congiuntura. Com'è noto, l'aula bunker destinata al Maxiprocesso venne dotata non soltanto dello spazio adeguato a ospitare centinaia di imputati, ma anche di sistemi di protezione atti a resistere ad attacchi di tipo missilistico. Questo per dire dell'estrema gravità della situazione: una sorta di "mondo al contrario" in cui, come criminali di alto rango, Falcone e Borsellino venivano spostati d'urgenza in un supercarcere per motivi di sicurezza, essendo la loro città, seppur capoluogo di regione di una democrazia avanzata, ritenuta insicura.

Naturalmente, la rapidità del trasferimento non consentì ai magistrati di portare con sé le carte, cioè le decine di volumi dell'ordinanza-sentenza. Ad accoglierli sull'isola fu il direttore del carcere, Franco Massidda, rientrato precipitosamente dalle ferie per sovrintendere alle misure di sicurezza. Vennero sistemati (con loro c'erano la compagna di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato, insieme alla madre; la moglie di Borsellino, Agnese, e i loro figli Lucia, Manfredi e Fiammetta) nella foresteria nuova di Cala d'Oliva (la cosiddetta "Casa rossa") ritenuta idonea alla sorveglianza sia via terra che via mare: una motovedetta della polizia penitenziaria vigilava a pochi metri di distanza, mentre altre erano poste più al largo. A presidiare lo spazio aereo erano alcuni elicotteri pronti al decollo. Intorno alla foresteria si trovava un cordone di agenti in divisa, mentre altri operavano in borghese, con mitra nascosti tra fogli di giornale.

La prima fase del soggiorno fu estremamente dura, perché i fascicoli tardavano ad arrivare e i magistrati non potevano comunicare né col Tribunale, né col ministero

della Giustizia. A un certo punto, la piccola Lucia iniziò a stare male e smise di mangiare: Borsellino la portò in gran segreto a Palermo e rimase con lei finché non cominciò a riprendersi. Dopo di che tornò all'Asinara. Passata la fase più drammatica, giunsero in elicottero le decine di faldoni dell'istruttoria, tutti con la grande scritta in evidenza: "Abbate Giovanni + 706". Così i giudici ripresero finalmente il lavoro.

Una stanza venne adibita ad archivio e sala studio: Falcone e Borsellino vi entravano alle 9 del mattino per restarvi fino all'ora di pranzo; vi tornavano nel tardo pomeriggio e andavano avanti fino alle 3 di notte e oltre. L'unico momento di distrazione era la domenica mattina, quando il gruppo partiva dalla foresteria per visitare alcune spiagge, sempre nel rispetto delle misure di sorveglianza, quindi scegliendone sempre una diversa e deserta. Così, poco prima di essere ucciso, Borsellino avrebbe ricordato il "soggiorno" all'Asinara in un'intervista con Lamberto Sposini:

Si trattò di un periodo che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che si conclusero nel giro di pochi giorni, poi fu estremamente duro non tanto per me e Giovanni, che abbiamo avuto l'occasione di lavorare in un ambiente più accogliente e areato rispetto a quello in cui lavoravamo abitualmente, ma per le nostre famiglie che non avevano la possibilità di avere contatti umani e per i miei ragazzi per i quali si trattava di un'estate persa. L'Asinara è stata anche l'occasione per rinsaldare la solida amicizia con Giovanni, ci conoscevamo sin da bambini, lui era di un anno più grande di me, ma soprattutto ebbi l'occasione di conoscere meglio Francesca, che instaurò un rapporto di grande amicizia con mia moglie.

Nonostante il mare cristallino, le spiagge e altre bellezze naturalistiche, l'Asinara restava un carcere di massima sicurezza, e in effetti a qualche centinaio di metri dalla foresteria di Cala d'Oliva si trovava il bunker riservato ai supercriminali: dentro, sorvegliatissimo, c'era Raffaele Cutolo, capo della Nuova camorra organizzata, fra i boss più potenti e sanguinari degli anni ottanta. Durante la permanenza sull'isola Falcone e Borsellino ricevettero qualche visita da parte di colleghi e amici: Giuseppe Di Lello, Claudio Lo Curto e Giuseppe Ayala; quel che consentì loro di non sentirsi completamente isolati. Sennonché, com'è noto, al termine del periodo ai giudici venne chiesto di anticipare le spese della foresteria e del vitto per sé e le loro famiglie, senza che gli venissero mai rimborsate.

Alla fine di agosto, finalmente, giunse la notizia tanto attesa: "Grave e concreta attualità del pericolo attenuata. Potete tornare in Sicilia". Intanto, i giudici avevano

terminato il lavoro. Delle 707 persone coinvolte nell'istruttoria, 475 furono rinviate a giudizio e nel febbraio 1986 presero posto nelle grandi gabbie dell'aula-bunker. Si apriva così il processo del secolo, il processo a Cosa nostra, destinato a rappresentare una cesura profonda nella storia italiana della mafia e dell'antimafia. Le foto qui di seguito ci consegnano una traccia dei luoghi in cui i giudici completarono la stesura del Maxiprocesso. Rimandano a un tempo in cui rappresentanti dello Stato vennero esiliati per "motivi di sicurezza", quasi fossero loro i banditi. Naturalmente, evocano anche l'intransigenza, la dedizione e il coraggio di uomini non comuni, risolti ancorché soli e assediati, restituendoci la misura di un sacrificio e di un senso delle istituzioni che a tutt'oggi ci interrogano.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Sul contesto storico-generale cfr. Salvatore Lupo, *La mafia. Centosessant'anni di storia*, Donzelli, Roma 2018 e Umberto Santino, *Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all'impegno civile*, Editori Riuniti University Press, Roma 2009. Sull'isola dell'Asinara si veda Vittorio Gazale, *Nell'interesse dello Stato. L'isola dell'Asinara tra parco nazionale, brigate rosse e Cosa nostra*, Solferino, Milano 2026. Sul Maxiprocesso si veda la recente ricostruzione di Pietro Grasso, *U Maxi: dentro il processo a Cosa nostra*, Feltrinelli, Milano 2026. Sul piano storiografico cfr. Salvatore Lupo, *Il maxiprocesso*, in Aa. Vv., *Novecento italiano*, Laterza, Roma-Bari 2008. Si vedano anche Giovanni Falcone, *Cose di Cosa nostra*, a cura di Marcelle Padovani, Rizzoli, Milano 1991 e Pietro Grasso, *Il mio amico Giovanni*, Feltrinelli, Milano 2012; Agnese Borsellino con Salvo Palazzolo, *Ti racconterò tutte le storie che potrò*, Feltrinelli, Milano 2015. L'intervista di Borsellino è visionabile all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=NL0trFpyxOA>.



La foresteria di Cala d'Oliva ("Casa rossa") in cui trovarono alloggio Falcone e Borsellino con le loro famiglie.



L'approdo di Cala Reale, il principale dell'isola per le navi turistiche che arrivano dalla Sardegna.



Particolare dell'interno del distaccamento carcerario "bunker" di Cala d'oliva, riservato ai boss al 41bis.



La Direzione Centrale, sezione del distaccamento carcerario di Cala d'Oliva. Di fianco c'è il celebre campo da calcio (cfr. ultima fotografia). Nei pressi dell'edificio si trova anche la sezione bunker per i detenuti pericolosi. Proseguendo più avanti si arriva prima alla "Casa rossa" e poi al borgo in cui vivevano le famiglie del personale penitenziario.



Interno ed esterno del distaccamento carcerario di Fornelli, ubicato nella punta sud dell'isola, celebre per aver ospitato un gran numero di mafiosi e terroristi. A Fornelli si trovava il carcere di massima sicurezza, già utilizzato come tubercolosario durante la seconda guerra mondiale.



Stazione sanitaria marittima quarantenaria dell'Asinara, sede storica dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità. L'edificio fu Stazione sanitaria marittima di II classe durante il periodo della quarantena agli inizi del '900



Campo di calcio all'aperto situato in prossimità della sezione carceraria di Cala d'Oliva. Alcuni detenuti della sezione avevano una parziale libertà di movimento in quell'angolo dell'isola, ed erano impiegati in lavori nel vicino borgo che ospitava le famiglie del personale penitenziario.



Nella notte gli studenti dell'Università degli Studi di Milano portano fiori alla lapide di Falcone e Borsellino, sistemata sul retro della foresteria "Casa rossa" lungo la strada che percorrono i turisti.